Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 242 del 16 ottobre 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 ottobre 1989 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 79

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 1989-15 settembre 1989 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Communicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 1989-15 settembre 1989 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 1989-15 settembre 1989 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1989.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1989, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno 1989-15 settembre 1989 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 gennaio 1990.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO 1989-15 SETTEMBRE 1989.

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
43.		
21 gennaio-2 aprile 1988, Amman		
Scambio di lettere tra Italia e Giordania per il finanziamento di una rete dati per l'accesso a banche dati nazionali ed internazionali presso la «Telecomunications Corporation» della Giordania	2 aprile 1988	7
44.		
25 novembre 1988, Bogotà		
Programma di cooperazione tra Italia e Colombia per l'assistenza tecnica e la formazione professionale per il sistema elettrico delle aree di generazione idraulica, trasmissione e distribuzione della «Empresa de Energia Electrica de Bogotà», EEEB. *N.B.* — Il piano di operazioni, che costituisce parte integrante dell'accordo, non viene pubblicato per motivi tecnici	25 novembre 1988	13
45.		
14 dicembre 1988, Vienna		
Memorandum di intesa tra Italia ed il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso di droga (UNFDAC) per la messa a disposizione di personale tecnico di cooperazione e di consulenti	14 dicembre 1988	21
46.		
26 gennaio 1989, Roma		
Scambio di note tra Italia e Argentina per la concessione di un credito di aiuto di 50 milioni di dollari USA	26 gennaio 1989	33
47.		
27 gennaio 1989, Roma		
Accordo tra Italia e Jugoslavia sul rifinanziamento del debito in scadenza nel periodo dal 1° aprile 1989 al 30 giugno 1989 (Club di Parigi 13 luglio 1988), con due scambi di lettere	15 giugno 1989	43
48.		
2 marzo 1989, Il Cairo		
Protocollo tra Italia ed Egitto concernente il programma di cooperazione tecnica e finanziaria 1989-1991, con due annessi	2 marzo 1989	55
49.		
20 maggio 1989, Roma		
Protocollo esecutivo tra Italia e Nicaragua per la realizzazione di un programma di intervento straordinario nel settore della risicoltura *N.B.* — Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici	20 maggio 1989	73

TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo di cooperazione tecnica tra Italia e Perù, con protocollo addizionale (Lima, 26 gennaio 1981). *Vedi legge n. 187 dell'8 maggio 1989, in S.O. alla* G.U. *n. 122 del 27 maggio 1989.*	1° agosto 1989.
Convenzione tra Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale (Roma, 29 aprile 1989). *Vedi legge n. 148 del 3 aprile 1989, in S.O. alla* G.U. *n. 97 del 27 aprile 1989.*	29 luglio 1989
Scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia relativo alla modifica delle liste C e D allegate all'accordo di Trieste del marzo 1955, come già modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978 ed alla costituzione di una Commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera con due allegati (Belgrado 25 maggio 1984) *Vedi legge n. 107 del 2 marzo 1987, in S.O. alla* G.U. *n. 70 del 25 marzo 1987.*	14 luglio 1989 - Comunicato in *G.U.* n. 211 del 9 settembre 1989.
Protocollo aggiuntivo che modifica il protocollo finale della convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito (Roma 19 dicembre 1984). *Vedi legge n. 148 del 3 aprile 1989, in S.O. alla* G.U. *n. 97 del 27 aprile 1989.*	29 luglio 1989.
Accordo aggiuntivo alla convenzione tra Italia ed Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere (Roma, 7 aprile 1987). *Vedi legge n. 210 dell'8 maggio 1989, in S.O. alla* G.U. *n. 128 del 3 giugno 1989.*	1° dicembre 1989.

43.

2 aprile 1988, Amman

Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per il finanziamento di una rete dati per l'accesso a banche, dati nazionali ed internazionali presso la «Telecomunications Corporation» della Giordania (1)

L'ambasciatore d'Italia

Amman, January 21st, 1988

following my letter n.1831 dated November 26th, 1987, I have the pleasure to inform you that the Italian competent Authorities decided on December 21st, 1987, to grant a financial contribution to the establishment of a Data Network for domestic and international services at the "Telecommunications Corporation" of Jordan.

Within the technical assistance program between the Republic of Italy and the Hashemite Kingdom of Jordan, the Italian Ministry of Foreign Affairs has allocated to the financing of the above mentioned project the amount of 1.952.501.000 lire (527.700 J.D.s approximately) as payment of goods and services of Italian origin to be provided through the implementing company, Consultel of Rome.

I would like to avail myself of this opportunity to draw Your Excellency's kind attention to the fact that, on the other hand, the Jordanian Party is expected to contribute to the implementation of the same project by means of:

1) suitable office accomodation and services, as well as communications facilities, at the disposal of the Italian experts in Jordan for the regular perfomance of their activities;

2) premises and facilities required for the installation of the equipment related to the implementation of the project;

3) a qualified group of Jordanian experts, as well as the necessary supporting staff throughout the duration of the project;

His Excellency
the Minister of Planning
Mr. Taher Kana'an
A m m a n

(1) Entrata in vigore: 2 aprile 1988.

4) documentation (as specified in the contract between the implementing company and TCC).

Moreover, while all the goods and services imported from Italy for the implementation of the project are expected to be exempted from customs duties and any other local tax and/or levy, the Italian experts in Jordan should be granted immunities, facilities and privileges according to the Italo-Jordanian Agreement on Technical Cooperation signed in Amman on June 16th, 1965.

If Your Excellency agrees to the above mentioned clauses, this letter and Your Excellency's reply will constitute and agreement, drawn up in due form, between our two Governments.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Luigi Amaduzzi

بسم الله الرحمن الرحيم

THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
MINISTRY OF PLANNING
AMMAN
Tel. 644466 - 644470 / 644381 - 644385
Tlx. 21319 - P.O.Box 555
Teleg. NPC - Amman

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التخطيط
عمان
هاتف ٦٤٤٤٦٦ - ٦٤٤٤٧٠ / ٦٤٤٣٨١ - ٦٤٤٣٨٥
تلكس ٢١٣١٩ - ص.ب ٥٥٥

NO. 5/2/5/2156
DATE 2/4/1988
REF.

الرقم
التاريخ
الموافق

H.E. Dr. Luigi Amaduzzi
Ambassador
Embassy of the Republic of Italy
Amman.

Excellency,

I refer to your Excellency's letter dated 21/1/1988 concerning the establishment of a Data Network for Domestic and International Services Project at the Telecommunications Corporation of Jordan.

This is to confirm the approval of the Jordanian authorities concerned regarding the clauses mentioned in your Excellency's letter referred to above.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Sincerely yours,

Minister of Planning

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

Amman,21.1.1988

A seguito della mia lettera n.1831 in data 26 Novembre 1987, sono Lieto di informarLa che le competenti Autorità Italiane hanno stabilito il 21 dicembre 1987 di concedere un contributo finanziario per la costituzione di una Rete Dati per i servizi nazionali ed internazionali presso la"Telecommunications Corpo-rations" di Giordania.

Nel quadro del programma di assistenza tecnica tra la Repubblica italiana ed il Regno di Giordania, il Ministero Italiano per gli Affari Esteri ha stanziato per il finanziamento del predetto progetto l'ammontare di 1.952.501 lire (circa 527.700 j.d.s.) come pagamento dei beni e servizi di origine italiana che saranno forniti per mezzo della Società operativa, Consultel di Roma.

Vorrei avvalermi dell'occasione per attirare la cortese attenzione di Vostra Eccellenza sul fatto che, per parte sua, la Giordania dovrà contribuire alla realizzazione dello stesso progetto:

1)mettendo a disposizione degli esperti italiani in Giordania,adeguate sistemazioni e servizi di ufficio nonche' mezzi di comunicazione, per lo svolgimento regolare delle loro attività;

2) fornendo gli edifici e le attrezzature necessarie per l'installazione delle apparecchiature inerenti alla realizzazione del progetto;

3) fornendo un gruppo qualificato di esperti giordani, nonchè il necessario personale di supporto per tutta la durata del progetto;

4) fornendo la documentazione (come specificato nel contratto tra la società operativa e la TCC).

Inoltre, mentre tutti i beni e servizi importati dall'Italia per la realizzazione del progetto dovranno essere esentati da dazi doganali e da ogni altra tassa e/o imposta locale,agli esperti Italiani in Giordania dovranno essere concesse le immunità, le agevolazioni ed i privilegi

previsti dall'Accordo Italo-giordano sulla Cooperazione Tecnica firmato ad Amman il 16 giugno 1965.

Se Vostra Eccellenza e' d'accordo per quanto riguarda le suddette clausole, la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza costituiranno un accordo, debitamente redatto,tra i nostri due Governi.

Mi avvalgo dell'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Luigi Amaduzzi

Regno Ascemita di Giordania
Ministero del Piano
AMMAN

S.E.Dr.Luigi Amaduzzi
Ambasciatore,
Ambasciata della Repubblica Italiana
AMMAN

Eccellenza,

Mi riferisco alla lettera di Vostra Eccellenza in data 21.1.1988 relativa alla costituzione di una Rete Dati per un Progetto di Servizi Nazionali ed Internazionali presso la Telecommunications Corporation di Giordania.

La presente conferma l'approvazione delle autorità giordane interessate per quanto riguarda le clausole menzionate nella lettera di Vostra Eccellenza di cui sopra.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Ministro del Piano

44.

25 novembre 1988, Bogotà

Programma di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per l'assistenza tecnica e la formazione professionale per il sistema elettrico delle aree di generazione idraulica, trasmissione e distribuzione della «Empresa de Energia Electrica de Bogotà», EEEB (1)

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo della Repubblica di Colombia

in attuazione dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto fra i due Governi il trenta marzo millenovecentosettantuno e considerato che:

I. in data 5 marzo 1987 il Governo Colombiano, attraverso il "Departamento Nacional de Planeaciòn", richiese la cooperazione del Governo Italiano per la realizzazione di un programma per l'assistenza tecnica e addestramento pratico del personale che opera nelle aree di generazione idraulica, trasmissione e distribuzione;

II. in data 28 aprile 1988, con nota N° 1264, l'Ambasciata d'Italia in Bogotà informò il Governo Colombiano dell'approvazione del programma da parte del Governo Italiano;

hanno convenuto di sottoscrivere il presente Programma, secondo i termini dei seguenti articoli:

ARTICOLO I - OGGETTO

1. - Le due Parti si adopereranno congiuntamente per lo svolgimento di un programma di assistenza tecnica e formazione professionale per le aree di generazione idraulica, trasmissione e distribuzione della EEEB per le centrali idrauliche di Canoas, Salto I, Salto II, Laguneta e Darìo Valencia, la rete di trasmissione 230/115 KV e distribuzione 57.5/34.4/11.4 KV.

(1) Entrata in vigore: 20 luglio 1989.
Il piano delle operazioni, che costituisce parte integrante del presente programma, non viene pubblicato per motivi tecnici.

A tale scopo, si prevede la realizzazione congiunta dell'insieme di attività specificate nel Piano di Operazioni di cui all'Articolo VII del presente Programma, che sono:

A. Centrali Idrauliche:

Assistenza tecnica ed addestramento per le centrali idrauliche, nelle aree di esercizio, manutenzione e riduzione dei costi di gestione.

A1. ESERCIZIO

- Organizzazione dell'esercizio
- Aspetti economici della gestione
- Aspetti tecnici della gestione
- Analisi dei danneggiamenti e dei fuori servizio
- Elaborazione del rapporto tecnico mensile

A2. MANUTENZIONE

- Organizzazione della manutenzione
- Supervisione all'elaborazione dei 5 manuali di manutenzione preventiva e programmata relativi alle suddette centrali
- aspetti tecnico-economici relativi alla riduzione dei costi di gestione

B. Reti di trasmissione e Distribuzione:

- Formazione ed addestramento del gruppo incaricato dell'analisi del comportamento dinamico della rete di trasmissione 230/115 KV allo scopo di mettere a punto una strategia operativa.
- Formazione di un gruppo di protezione della rete elettrica di trasmissione e distribuzione.
- Formazione di un gruppo che si dedichi alla soluzione dei problemi legati all'isolamento delle linee aeree di trasmissione e distribuzione.

- Organizzazione di un efficace servizio di manutenzione per la rete di trasmissione e di distribuzione.
- Formazione di un gruppo di tecnici qualificati che si occupino dell'ispezione dei componenti del sistema.
- Assistenza tecnica per la messa a punto di una metodologia rivolta alla valutazione delle perdite e delle sottrazioni di energia.
- Analisi del problema della compatibilità elettromagnetica.

2. La cooperazione delle Parti si effettuera in un periodo di dodici (12) mesi.

ARTICOLO II - IL CONTRIBUTO ITALIANO

1. Come contributo al Programma, la Parte italiana si impegna a fornire:

   - Parte dei costi del personale italiano in Italia ed in Colombia.

2. La totalità dei costi del contributo italiano sopra citati non eccederà il valore di Lire italiane 1.780.000.000 (un miliardo settecentoottanta milioni)

ARTICOLO III - IL CONTRIBUTO COLOMBIANO

1. Come contributo al programma, la Parte colombiana si impegna a fornire:

   - Le spese di viaggio e soggiorno del personale colombiano in Italia.
   - Parte dei costi del personale italiano in Italia ed in Colombia, dei viaggi internazionali degli esperti italiani, dell'addestramento del personale colombiano in Italia e delle attività specialistiche in Italia.

2. La totalità dei costi del contributo colombiano sopra citati non eccederà il valore di Pesos Colombiani 481.920.000 (quattrocentoottantuno milioni novecentoventi mila).

ARTICOLO IV - GLI ENTI ESECUTORI

1. Su indicazione a suo tempo espressa dalla Parte colombiana, l'esecuzione delle attività a carico della Parte italiana stipulate nel Piano di Operazioni di cui all'Articolo VII del presente Programma è affidata alla Società Ansaldo S.p.A.

2. La Parte colombiana designa l'"EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA", "EEEB", per l'esecuzione delle attività stipulate nel Piano di Operazioni di cui all'articolo VII del presente Programma.

ARTICOLO V - DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. EEEB nominerà uno dei suoi esperti per operare come Capo Colombiano del progetto ed ANSALDO S.p.A., a sua volta, nominerà uno dei suoi esperti come Capo Italiano del progetto.

2. Il Capo Italiano rappresenterà in Colombia la parte italiana e sarà responsabile di fronte alle autorità italiane della corretta utilizzazione del contributo italiano.

3. Il Capo Italiano opererà di comune accordo con il Capo Colombiano e rispetterà le istruzioni operative da questi impartite al personale colombiano.

4. EEEB fornirà al Capo Italiano tutte le informazioni che possano essere considerate necessarie per l'esecuzione del progetto.

5. Le stesse responsabilità ed impegni specificati per il Capo Italiano saranno applicabili al Capo Colombiano nei confronti delle autorità colombiane.

ARTICOLO VI - COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Verrà costituito un Comitato di Coordinamento composto di:
   - Un rappresentante del "Departamento Nacional de Planeaciòn"
   - Un rappresentante di "EEEB"
   - Un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà
   - Un rappresentante di ANSALDO S.p.A.
   - Il Capo Colombiano del Progetto
   - Il Capo Italiano del Progetto

   I rappresentanti dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà e del Departamento Nacional de Planeaciòn avranno la presidenza del Comitato a turno ogni sei (sei) mesi.

2. Le funzioni di questo Comitato saranno:
   - Effettuare la supervisione generale del progetto
   - Esaminare i cambi che si presentassero nel Piano di Operazioni di cui all'articolo VII del presente Programma
   - Esaminare gli stati di avanzamento
   - Raccomandare le misure necessarie per assicurare un efficace svolgimento delle attività del progetto.

3. Il Comitato si riunirà trimestralmente.

ARTICOLO VII - PIANO DI OPERAZIONI

1. Gli Enti Esecutori elaboreranno di comun accordo e firmeranno un "Piano di Operazioni", indicando in dettaglio il contributo di ciascuna delle Parti, il numero e gli obblighi degli esperti, la descrizione delle loro attività, la durata della loro assegnazione al Progetto.

Il "Piano di Operazioni" dovrà includere un preventivo specifico relativo a ciascuna voce del contributo delle due Parti, nonchè uno schema delle priorità delle attività, un cronogramma operativo e il programma di addestramento della controparte colombiana.

2. Il "Piano di Operazioni" formerà parte integrante del presente Programma. Qualunque modifica o correzione che si volesse produrre dovrà effettuarsi senza eccedere i contributi di ciascuna delle Parti definiti negli Articoli II e III del presente Programma e dovrà essere esaminata con il Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO VIII - STATUS DEL PERSONALE E DELLE ATTREZZATURE ITALIANE

Il personale e le attrezzature italiane per questo Programma godranno dei privilegi e delle immunità menzionate negli articoli IV e V dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto fra i due Governi il 30 marzo 1971.

ARTICOLO IX - RELAZIONI

Nel corso del progetto verranno elaborate relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività. Al termine del progetto verrà elaborata una relazione finale. Tutte le relazioni elaborate nel corso del progetto saranno in lingua spagnola e verranno inviate a tutti gli organismi che fanno parte del Comitato di Coordinamento, i quali ne cureranno l'inoltro ai rispettivi Ministeri ed Enti competenti.

ARTICOLO X - RISERVA DI INFORMAZIONE

Tutta l'informazione elaborata nel corso del progetto o ad esso relativa, sarà di proprietà della "EEEB" e non potrà essere rivelata a terzi senza sua autorizzazione previa.

ARTICOLO XI - FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile di fronte all'altra per perdite o danni di qualsiasi natura in cui l'altra Parte incorresse o che soffrisse come conseguenza di ritardi o inadempienze nell'esecuzione del progetto, causati da forza maggiore o caso fortuito.

ARTICOLO XII - SUBAPPALTI

ANSALDO S.p.A. non potrà subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Programma. Non si considera subbapalto l'assegnazione ad altre persone o entità di attività specialistiche che non costituiscano parte preponderante del progetto. ANSALDO S.p.A. manterrà comunque la responsabilità inizialmente convenuta.

L'eventuale assegnazione di attività specialistiche da parte di Ansaldo S.p.A. sarà sottoposta alla preventiva autorizzazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano.

ARTICOLO XIII - CONTROVERSIE

Qualsiasi divergenze all'interpretazione o alla realizzazione del presente Programma che non possa essere risolta dalle parti dovrà essere presentata al Comitato di Coordinamento e, nel caso che non sia risolta, ai rispettivi Governi per la conciliazione.

ARTICOLO XIV - ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Programma entrerà in vigore il giorno in cui la Parte italiana avrà comunicato all'altra Parte l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste dal proprio ordinamento ed avrà una durata di 12 (dodici) mesi e sarà tacitamente rinnovato per l'ulteriore periodo necessario per il completamento delle attività in esso previste, salvo denuncia scritta di una delle Parti con un preavviso di almenó 6 (sei) mesi.

Firmato in Bogotà, addì venticinque novembre millenovecentoottantotto in due testi originali in italiano e in spagnolo, entrambi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FILIPPO AMFUSO

Ambasciatore

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA

MONICA DE GREIFF

Segretario Generale del Ministero delle Miniere ed Energia, Viceministro Incaricato

45.

14 dicembre 1988, Vienna

Memorandum d'intesa tra il Governo italiano ed il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso di droga (UNFDAC) per la messa a disposizione di personale tecnico di cooperazione e di consulenti (1)

MEMORANDUM

WHEREAS The Italian Government,acting through the Multilateral Office of the Directorate General for Development Co-operation, Ministry of Foreign Affairs (hereinafter referred to as the "Government") wishes to collaborate with the United Nations Fund for Drug Abuse Control (hereinafter referred to as "UNFDAC") in order to promote economic, social and cultural development of Developing Countries according to the provisions of Art. 1 paragraph 2 of the Law 49/87 concerning the Italian cooperation with Developing Countries and to this end wishes to put at the disposal of UNFDAC Technical Cooperation Personnel and Consultants for implementation of programmes against the use of Drug;

WHEREAS The Italian Law 49/87 concerning the Italian cooperation with Developing Countries specifically considers in the Art. 2 paragraph 3 letter b): the participation in the activities of International Organizations for Developing Countries;

WHEREAS UNFDAC welcomes the offer by the Italian Government to finance some of the Technical Cooperation Personnel and Consultants for assignment to UNFDAC programmes and activities;

NOW THEREFORE the parties hereto agree as follows:

<u>Principles</u>

1. The Government and UNFDAC shall endeavour to co-operate in the implementation of this Memorandum in accordance with the following principles.

1.01 The purpose of the Technical Cooperation Personnel and Consultants Programme is for UNFDAC to obtain the services of qualified professional staff to assist UNFDAC staff working both in the field and at headquarters in the implementation of programmes and activities covered by UNFDAC's mandate under General Assembly resolutions.

1.02 The Technical Cooperation Personnel and Consultants made available under this Memorandum shall be assigned to functions for which UNFDAC is responsible.

1.03 The final decision regarding the appointment and assignment of Technical Cooperation Personnel and Consultants shall rest with UNFDAC.

1.04 Technical Cooperation Personnel and Consultants shall be subject to the authority of the Executive Director of UNFDAC, and shall be responsible to him in the exercise of their functions.

(1) Entrata in vigore: 14 dicembre 1988.

1.05 The Government shall be responsible for the payment of all identifiable expenses incurred by UNFDAC in the employment of such Technical Cooperation Personnel and Consultants.

1.06 Identifiable expenses shall include salaries, allowances, insurance, pensions, costs of transportation to and from the duty station and travel costs within the country or area of assignment and any other costs incurred in accordance with the United Nations Staff Regulations and Rules applicable to UNFDAC or as may be agreed upon, in writing, by UNFDAC and the Government.

1.07 Any costs which UNFDAC may incur in order to cover its liability for service-incurred injury, illness or death in respect of Technical Cooperation Personnel and Consultants under Appendix D to the United Nations Staff Rules shall be charged to the Special Account.

Selection

2.01 UNFDAC shall provide the Government the number of positions, job descriptions, terms of reference and conditions of service of the Technical Cooperation Personnel and Consultants required for assignment to programmes and activities administered by UNFDAC.

2.02 The Government shall provide UNFDAC with a list of candidates with the requisite qualifications for the positions which it wishes to fill.

The Government shall suggest only persons who, to the best of its knowledge, are deemed qualified for the positions for which a job descriptions or terms of reference have been received.

2.03 UNFDAC and the Government shall interview in a joint Commission the preselected candidates and as soon as a candidate is accepted by UNFDAC, UNFDAC shall make, in agreement with the Government, an offer of appointment directly to the successful candidate, on the basis of administrative arrangements to be made by the appropriate services of the United Nations.

In any case the assignment of the selected candidates to their duty stations is subject to the final clearance by the Italian Government.

Conditions of Apointment

3.01 Technical Cooperation Personnel shall, for the duration of the appointment with UNFDAC, be subject to the UN Staff Regulations and Rules applicable to UNFDAC and in accordance with their letters of appointment.

3.02 Consultants shall, for the duration of their appointment with UNFDAC, which is for a maximum of six months, be engaged by UNFDAC in accordance with United Nations Regulations and Rules.

Special Account

4.01 The funds for the Programme will be provided by the Italian Government in accordance with the Italian Law 49/87 and in particular with the approval by the Committee of Directors (Comitato Direzionale) for the amounts above two billion Italian Lire or by the Director General of the Coopération to Development for the amounts below two billion Italian Lire.

4.02 A Special Account shall be established by the United Nations Treasurer in accordance with the United Nations Financial Regulations and Rules, into which the Italian Government shall deposit funds for the purposes of this Memorandum. The United Nations Treasurer shall make drawdowns from this account at the request of UNFDAC.

4.03 The Government agrees to contribute to the Special Account under this Memorandum, a sum of United States dollars US$500,000 to cover the expenses of Technical Cooperation Personnel and Consultants for the duration of one year from the date of this Memorandum. Contributions for succeeding renewal periods of this Memorandum shall be specified in the exchange of letters specified in paragraph 8.01 below.

4.04 UNFDAC shall not incur expenditures in excess of the yearly financial limits determined by the Government and UNFDAC. The obligations of UNFDAC under this Memorandum shall be contingent upon receipt of the funds from the Government, in the amounts agreed to, pursuant to this Memorandum.

4.05 Any balance on the Special Account upon the expiration or early termination of this Memorandum shall, after all obligations and liabilities are met, be returned by UNFDAC to the Government or, by agreement of both parties, may be allocated to a similar programme administered by UNFDAC.
Any accrued interest on the funds deposited into the Special Account shall be credited to the funds themselves, or otherwise utilized as agreed upon by the Government and UNFDAC.

BANK ACCOUNT

5.01 The funds covered by this Agreement shall be deposited by the Government into a US dollar account with an Italian Bank designated by the United Nations (hereinafter referred to as "the Bank Account") as follows:

UNFDAC ITALY SUPPORT ACCOUNT

At Istituto Bancario San Paolo di Torino
Totenturmstrasse 5-9
A-1010 Vienna
Austria

Statement of Accounts

6.01 The United Nations shall provide the Government with an annual statement of the financial position of the Special Account as of 31 December of the preceding year of operations under this Memorandum. Upon termination of the Memorandum (either by the passage of time or in accordance with

paragraph 10.01) a final statement of the financial position will be provided by the United Nations to the Government. All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars.

Implementation

7.01 The responsible officials of UNFDAC and the Government shall review the progress and results of this Memorandum and, if necessary, consult on possible improvement and consequential amendments.

7.02 Any notice to be given to either party with respect to this Memorandum shall be effectively given if delivered or sent by letter or by telex addressed to the party at the address mentioned in paragraphs 7.03 and 7.04 and any notice shall be deemed to have been given with seven (7) days of expedition by registered mail, or by telex, when transmitted. The address of either party may be changed by notice in the manner set our in this provision.

7.03 Any notice to the Government shall be addressed to:

pedition

Multilateral Office
Directorate General for Development Co-operation
Ministry of Foreign Affairs
Rome, Italy

7.04 Any notice to UNFDAC shall be addressed to:
Executive Director
United Nations Fund for Drug Abuse Control

Amendments to this Memorandum

8.01 This Memorandum may be amended by agreement of both parties from time to time by an exchange of letters.

Termination

9.01 Either party may terminate this Memorandum by giving three months' notice to the other prior to its expiration. It is understood, however, between the Government and UNFDAC, that such notice of termination shall be without prejudice to:

(a) the rights of Technical Cooperation Personnel and Consultants under existing letters of appointment to complete their terms of appointment, unless such appointment is otherwise terminated in accordance with the Staff Regulations, Rules, Instructions and other Directives, applicable to UNFDAC;

(b) the obligation of UNFDAC to account for all expenditures incurred pursuant to this Memorandum; and

(c) the right of the Government to obtain a refund of all remaining balances after UNFDAC has met all of its obligations and liabilities arising from this Memorandum.

Entry into Force and Duration

10.01 This Memorandum shall enter into force on the date of the last signature and shall continue in effect for one year unless otherwise terminated in accordance with paragraph 9.01. This Memorandum may be renewed before its expiration, by exchange of letters.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Memorandum in duplicate, in the English language.

Signed on behalf of the United Nations Fund for Drug Abause Control:

....
Giuseppe di Gennaro
Executive Director

14 December 1988
....
Date

Signed on behalf of the Government of Italy:

....
Corrado Taliani
Ambassador
Permanent Mission of Italy
to the United Nations (Vienna)

14 December 1988
....
Date

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER IL CONTROLLO DELL'ABUSO DI DROGA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE TECNICO DI COOPERAZIONE E DI CONSULENTI

PREMESSO che il Governo Italiano, il quale agisce per mezzo dell'Ufficio Multilaterale della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, Ministero degli Affari Esteri (di seguito denominato come "il Governo") desidera collaborare con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'Abuso di Droga (qui di seguito denominato come" UNFDAC") al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo in conformità con le disposizioni dell'Art.1 paragrafo 2 della Legge 49/87 relativa alla cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo ed a tal fine desidera mettere a disposizione dell'UNFDAC i servizi del Personale di cooperazione tecnica ed i consulenti per la realizzazione di programmi contro l'uso di Droga,

PREMESSO che la Legge italiana 49/87 relativa alla cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo prevede specificamente all'Art.2 paragrafo 3 lettera b) la partecipazione alle attività delle Organizzazioni Internazionali per i Paesi in via di sviluppo;

PREMESSO che l'UNFDAC accoglie con favore l'offerta da parte del Governo italiano di finanziare parte del Personale di Cooperazione Tecnica e dei Consulenti da assegnare a programmi ed attività dell'UNFDAC;

CON IL PRESENTE ATTO le Parti al presente Memorandum convengono quanto segue:

Principi

1. Il Governo e l'UNFDAC si sforzeranno di cooperare alla realizzazione del presente Memorandum in conformità con i seguenti principi.

1.01. Con il Programma di Cooperazione Tecnica ed il Programma di Consulenti l'UNFDAC si prefigge di ottenere i

servizi di personale tecnico qualificato per assistere il personale dell'UNFDAC - operante sia sul campo che nel quartiere generale - nella realizzazione di programmi e di attività coperte dal mandato dell'UNFDAC ai sensi delle Risoluzioni dell'Assemblea Generale.

1.02. Il Personale di Cooperazione tecnica ed i Consulenti resi disponibili in base al presente Memorandum saranno assegnati a funzioni per le quali l'UNFDAC è responsabile.

1.03. La decisione definitiva concernente la nomina e l'assegnazione di personale di cooperazione tecnica e di Consulenti spetterà all'UNFDAC.

1.04 Il personale di cooperazione Tecnica ed i Consulenti saranno sottoposti all'autorità del Direttore Esecutivo dell'UNFDAC e saranno responsabili nei suoi confronti per quanto riguarda l'esercizio delle loro funzioni.

1.05. Il Governo sarà responsabile per il pagamento di tutte le spese identificabili sostenute dall'UNFDAC per quanto riguarda l'utilizzazione di tale personale di cooperazione tecnica nonché dei Consulenti.

1.06. Le spese identificabili includeranno i salari, le indennità, l'assicurazione, le pensioni, i costi di trasporto verso ed in provenienza dal posto di servizio ed i costi di viaggio entro il paese o l'area di assegnazione, nonché ogni altro costo sostenuto in conformità con le Regole ed i Regolamenti del Personale delle Nazioni Unite applicabili all'UNFDAC, o come potrà essere convenuto - per iscritto - da parte dell'UNFDAC e del Governo.

1.07. I costi in cui l'UNFDAC può incorrere al fine di coprire le sue responsabilità per lesioni riportate in servizio, malattia o decesso per quanto riguarda il personale di Cooperazione Tecnica ed i Consulenti ai sensi dell'Allegato D delle Regole del Personale delle Nazioni Unite verranno addebitati sul Conto Speciale.

Selezione

2.01. L'UNFDAC fornirà al Governo le informazioni concernenti il numero di incarichi, le descrizioni del lavoro mandati rispettivi e le condizioni di servizio del Personale di Cooperazione Tecnica e dei Consulenti richiesti per essere assegnati ai programmi ed alle attività amministrati dall'UNFDAC.

2.02. Il Governo fornirà all'UNFDAC una lista di candidati con i requisiti richiesti per gli incarichi che l'UNFDAC desidera far ricoprire.

Il Governo suggerirà solo quelle persone le quali, in base alle informazioni più affidabili a sua conoscenza, sono ritenute qualificate per gli incarichi per i quali una descrizione del lavoro o un mandato sono stati ricevuti.

2.03. L'UNFDAC ed il Governo intervisteranno in una Commissione congiunta, i candidati pre-selezionati e non appena il candidato sarà stato accettato dall'UNFDAC, l'UNFDAC, previo accordo con il Governo, farà un'offerta di impiego direttamente al candidato vincente sulla base delle intese amministrative da raggiungere da parte degli organi competenti delle Nazioni Unite.

In ogni caso l'assegnazione dei candidati selezionati ai loro posti di servizio è soggetta alla approvazione definitiva da parte del Governo italiano.

Condizioni d'impiego

3.01. Il Personale di Cooperazione Tecnica sarà, per la durata del suo incarico con l'UNFDAC, sottoposto alle Regole e Regolamenti del Personale dell'ONU applicabili all'UNFDAC in conformità con le rispettive lettere di nomina.

3.02. Per tutta la durata del loro incarico con l'UNFDAC, che ha una durata massima du sei mesi, i consulenti saranno impiegati dall'UNFDAC in conformità con le Regole ed i Regolamenti delle Nazioni Unite.

Conto Speciale

4.01. I fondi per il Programma saranno forniti dal Governo Italiano in conformita con la Legge Italiana 49/87 ed in particolare con l'approvazione del Comitato Direzionale per importi superiori a due miliardi di lire italiane o del Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo per importi inferiori a due miliardi di lire italiane.

4.02. Un Conto Speciale sarà istituito dal Tesoriere dell'ONU in conformità con le Regole ed i Regolamenti Finanziari delle Nazioni Unite nel quale il Governo Italian versera i fondi ai fini di questo Memorandum. Il Tesorier delle Nazioni Unite effettuerà prelievi da detto Conto su richiesta dell UNFDAC .

4.03. Il Governo conviene di contribuire al Conto Speciale in base a questo Memorandum con un ammontare di dollari USA 500.000 per coprire le spese del Personale di Cooperazione Tecnica e dei Consulenti per la durata di un anno dalla data di questo Memorandum. I contributi per i successivi periodi di rinnovo di questo Memorandum saranno specificati nello scambio di lettere specificato al paragrafo 8.01 in appresso.

4.04. L'UNFDAC non sosterrà spese in eccedenza dei limiti annuali finanziari determinati dal Governo e dall'UNFDAC.Gli obblighi dell'UNFDAC in base al presente Memorandum sanno condizionati dal ricevimento dei fondi da parte del Governo negli importi stabiliti in conformità con il presente Memorandum

4.05. Qualsiasi saldo nel Conto Speciale alla scadenza o alla cessazione anticipata di questo Memorandum, sarà, dopo che si sia fatto fronte a tutti gli obblighi ed a tutte le responsabilità, restituito dall'UNFDAC al Governo oppure, dietro accordo di entrambe le Parti, potrà essere stanziato per un programma simile amministrato dall'UNFDAC.

Ogni interese maturato sui fondi depositati sul Conto Speciale sui fondi stessi, oppure utilizzato diversamente come concordato dal Governo e dall'UNFDAC.

Conto bancario

5.01. I fondi coperti da questo Memorandum saranno depositati dal Governo in un conto bancario in dollari USA (qui di seguito chiamato il "Conto Bancario") presso una Banca Italiana designata dalle Nazioni Unite:

CONTO DI SOSTEGNO ITALIA - UNFDAC

Istituto Bancario S. Paolo di Torino
Totenturmstrasse 5-9
A - 1010 Vienna
Austria

Rendiconto

6.01. L'ONU fornirà al Governo un rendiconto annuale della posizione finanziaria del Conto Speciale al 31 Dicembre dell'anno operativo precedente in base a questo Memorandum. Alla cessazione del Memorandum (sia per il decorso del tempo o in conformità con il paragrafo 10 01), un rendiconto finale della posizione finanziaria sarà

della posizione

fornito dall'ONU al Governo. Tutti i conti finanziari ed i rendiconti saranno espressi in dollari USA.

Attuazione

7.01. I funzionari responsabili dell'UNFDAC ed il Governo verificheranno l'avanzamento ed i risultati di questo Memorandum e, qualora necessario, procederanno a consultazioni per quanto riguarda eventuali miglioramenti e conseguenti modifiche.

7.02. Ogni notifica che dovrà essere data all'una o all'altra Parte per quanto riguarda questo Memorandum, sarà considerata come effettivamente data se è consegnata o inviata mediante lettera o telex indirizzato alla parte all'indirizzo menzionato nei paragrafi 7.03 e 7.04 e si riterrà che ogni notifica sia stata data con sette (7) giorni di spedizione per mezzo di raccomandata, oppure per mezzo di telex se trasmessa. L'indirizzo dell'una o della'altra Parte puo essere modificato mediante notifica secondo le modalità stabilite in questa disposizione.

7.03. Ogni notifica al Governo sarà indirizzata a:

Ufficio Multilaterale
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo,
Ministero degli Affari Esteri
Roma, Italia.

7.04 Ogni notifica all'UNFDAC sarà indirizzata a:

Direttore Esecutivo
Fondo delle Nazioni Unite per il Controllo dell'Abuso di Droga

Emendamenti al presente Memorandum

8.01. Questo Memorandum puo essere emendato periodicamente per mezzo di accordo di entrambe le Parti con uno scambio di lettere.

Cessazione

9.01. L'una o l'altra Parte possono porre fine a questo Memorandum dandone notifica di tre mesi all'altra Parte prima della sua scadenza. Rimane inteso tuttavia, tra il Governo e l'UNFDAC, che tale notifica di cessazione non pregiudicherà:

(a) i diritti del Personale di Cooperazione Tecnica e dei Consulenti in base alle lettere di nomina

esistenti di completare il loro mandato, a meno che a tale mandato non venga posto fine in altro modo in conformità con le Regole, Regolamenti, Istruzioni ed altre Direttive del Personale applicabili all'UNFDAC;

(b) l'obbligo dell'UNFDAC di render conto di tutte le spese sostenute in conformità con il presente Memorandum; e

(c) il diritto del Governo ad ottenere un rimborso di tutti i saldi rimanenti dopo che l'UNFDAC avrà fatto fronte a tutti i suoi obblighi e responsabilità derivanti da questo Memorandum.

Entrata in vigore e durata

10.01. Questo Memorandum entrerà in vigore alla data dell'ultima firma e continuerà ad essere in vigore per un anno a meno che vi sia posto fine in altro modo in conformità con il paragrafo 9.01. Questo Memorandum puo essere rinnovato prima della sua scadenza per mezzo di uno scambio di lettere.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato questo Memorandum in duplice esemplare, in lingua inglese.

Firmato per conto del Fondo delle Nazioni Unite per il Controllo dell'Abuso di Droga

(Giuseppe di Gennaro)
Direttore Esecutivo

Data: 14 dicembre 1988

Firmato per conto del Governo Italiano

(Corrado Taliani)
Ambasciatore
Missione Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in Vienna

Data: 14 dicembre 1988

46.

26 gennaio 1989, Roma

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina per la concessione di un credito di aiuto di 50 milioni di dollari USA (1)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

227/XVII

Roma, 26 gennaio 1989

Signor Ambasciatore,

mi e gradito rivolgermi a Lei in relazione all'"Accordo per l'istituzione del Segretariato Permanente Argentino-Italiano e degli altri organi previsti dal Trattato e dal Processo Verbale firmati a Roma il 10 dicembre 1987", sottoscritto il 21 novembre 1988, (in seguito denominato come "l'Accordo del 21.11.1988").

Al riguardo, mi è gradito proporLe, in nome del Governo italiano, quanto segue:

1. In base all'articolo 6 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, il Ministro del Tesoro della Repubblica italiana, su proposta del Ministero degli Affari Esteri, con decreto n. 560005 del 2.1.1989, ha autorizzato l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (in seguito denominato "Mediocredito Centrale"), Ente di Diritto Pubblico, a sottoscrivere una Convenzione Finanziaria con la quale viene concesso alla Bañca Centrale della Repubblica Argentina (in seguito indicata come "BCRA"), Ente Autonomo, facente uso delle facoltà assegnatele dal suo Statuto ("Carta Organica"), Legge n. 20539, e con la garanzia della Repubblica Argentina, prevista nella medesima, un credito di aiuto di 50 (cinquanta) milioni di dollari USA, destinato a finanziare l'acquisto di beni e servizi italiani nel contesto di progetti di investimento del settore privato di cui all'"Accordo del 21.11.1988", alle seguenti condizioni:

S.E. Alfredo Estanislao Allende
Ambasciatore della Repubblica Argentina

R O M A

(1) Entrata in vigore: 26 gennaio 1989.

- rimborso: in 30 (trenta) quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadente 66 (sessantasei) mesi dopo la data di entrata in vigore della Convenzione Finanziaria;

- tasso d'interesse: 1,75% (unovirgolasettantacinquepercento) nominale annuo, pagabile in semestralità posticipate, a partire da ciascun utilizzo.

2. La BCRA trasferirà l'utilizzazione del credito di aiuto alle banche commerciali argentine che partecipano al procedimento concordato (in seguito denominate "Banche Commerciali"), che verranno specificamente autorizzate ad offrirlo ad imprese locali, in conformità con la normativa della BCRA. Tali crediti saranno concessi alle seguenti condizioni:

 a) rimborso: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) quote semestrali, uguali e consecutive, a scelta dell'impresa investitrice, la prima delle quali scadrà dopo 36 (trentasei) mesi, in ambedue i casi;

 b) tasso d'interesse: non superiore al 3,80% (trevirgolaottantapercento) annuo, risultante dalla somma del tasso di interesse del credito di aiuto - pari all'1,75% (unovirgolasettantacinquepercento) annuo -, della commissione omnicomprensiva a favore della BCRA dello 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) annuo e della commissione a favore della Banca Commerciale non superiore all'1,80% (unovirgolaottantapercento) annuale.

3. Per canalizzare i fondi risultanti dagli ammortamenti di capitale che effettueranno gli importatori argentini, alle varie scadenze di rimborso dei crediti di aiuto, si costituisce un Fondo Rotativo, nel quale si depositeranno tali risorse.

4. A tal fine, la BCRA aprirà nei suoi registri un conto denominato "Fondo Rotativo-Convenzione Finanziaria con MCC per 50 (cinquanta) milioni di dollari del 26 gennaio 1989". In tale conto la BCRA depositerà gli importi rimborsati in conto capitale dai beneficiari dei crediti di aiuto.

5. Le disponibilità del Fondo Rotativo verranno utilizzate esclusivamente:

5.1. in primo luogo, per l'effettuazione dei pagamenti a titolo di ammortamento del credito di aiuto ricevuto dalla BCRA da parte del Mediocredito Centrale;

5.2. in secondo luogo, e se restassero fondi disponibili dopo aver effettuato i pagamenti previsti al comma precedente, per il finanziamento di una parte della componente locale di nuovi progetti di investimento nel settore privato, approvati con le procedure previste dall'Accordo del 21.11.1988.

6. I termini e le condizioni che saranno applicati ai crediti concessi a valere sulle risorse del Fondo Rotativo saranno i seguenti:

- rimborso: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) quote semestrali, uguali e consecutive, a scelta dell'impresa investitrice, la prima delle quali scadrà 36 (trentasei) mesi dopo l'ultimo giorno del trimestre nel quale siano computate le operazioni finanziate con il Fondo Rotativo, considerando come ultimo trimestre valido per le imputazioni quello che si conclude il 31 dicembre del nono anno di validità della Convenzione Finanziaria sopra menzionata;

- tasso d'interesse: sarà uguale a quello indicato al punto 2 lettera b.

7. La BCRA emanerà la normativa tecnica necessaria affinché le Banche Commerciali siano in condizione di offrire alle imprese locali, che abbiano progetti approvati secondo le procedure previste dall'Accordo del 21.11.1988, i fondi disponibili menzionati al punto 5.2.

8. La BCRA calcolerà trimestralmente il saldo del Fondo Rotativo. Il saldo disponibile potrà essere utilizzato nel trimestre successivo per finanziare parte della componente locale di nuovi progetti approvati secondo le procedure previste dall'Accordo del 21.11.1988.
La BCRA comunicherà il saldo disponibile per ogni trimestre e le erogazioni effettuate al Comitato Direttivo, che, a sua volta, trasmetterà tali informazioni al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo).

9. Il presente Accordo costituisce un atto separato rispetto alla Convenzione Finanziaria menzionata al punto 1 e, pertanto, non modifica in modo alcuno gli obblighi della BCRA e del MCC assunti in detta Convenzione.
In particolare, nel caso che le disponibilità del Fondo Rotativo non fossero sufficienti per assicurare il rimborso delle quote di capitale del credito di aiuto, ai termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione Finanziaria e nella relativa Dichiarazione di debito, la BCRA dovrà comunque rimborsare il dovuto con altre disponibilità.

Qualora tale schema sia accettato dal Governo dell'Eccellenza Vostra, la presente e la risposta di Vostra Eccellenza del medesimo contenuto, costituiranno un accordo fra i nostri Governi, che entrerà in vigore in data odierna.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Embajador de la República Argentina

ROMA, 26 de enero de 1989

SEÑOR MINISTRO:

Tengo el honor de acusar recibo de su nota del 26 de enero de 1989, cuyo texto traducido al espanol consigno a continuación:

"Señor Embajador,

tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en relación al "Acuerdo para el Establecimiento de la Secretaría Permanente Argentino-Italiana y de los otros Organos previstos por el Tratado y el Acta firmados en Roma el 10 de diciembre de 1987", que fuera suscripto el 21 de noviembre de 1988, en adelante el "Acuerdo del 21.11.88".

Al respecto, me es grato proponerle, en nombre del Gobierno de la República Italiana, lo siguiente:

1.- De acuerdo al Artículo 6 de la Ley italiana Nº 49 del 26 de febrero de 1987, el Ministerio del Tesoro de la República Italiana, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Italiana, por Decreto Nº 560005 del 2.1.89, ha autorizado al Istituto Centrale per il Crédito a Medio Término, en adelante "Mediocredito Centrale" (MCC), Ente de Derecho Público, a suscribir un Convenio Financiero por el cual se otorga al Banco Central de la República Argentina (BCRA), Entidad Autárquica en uso de las facultades que le concede su Carta Orgánica, Ley Nº 20539, y con la garantía de la República Argentina, prevista en la misma, un Crédito de ayuda de U$S 50 millones (cincuenta millones de dólares estadounidenses), destinado a financiar la adquisición de bienes y servicios italianos de proyectos de inversión del sector privado, en el ámbito del "Acuerdo del 21.11.88", en las siguientes condiciones:

A Su Excelencia
el Señor Ministro de Asuntos Exteriores
de la República Italiana
On.le Giulio ANDREOTTI

ROMA

- reembolso: en treinta (30) cuotas de capital semestrales, iguales y consecutivas, la primera de las cuales vencerá a los sesenta y seis (66) meses después de la fecha de entrada en vigencia del Convenio Financiero.

- tasa de interés: 1,75% (uno coma setenta y cinco por ciento anual) nominal anual, pagadero en cuotas semestrales vencidas, a partir de cada desembolso.

2.- El BCRA trasladará la utilización del crédito de ayuda a los Bancos Comerciales intervinientes en esta operatoria, (en adelante denominados Bancos Comerciales), a quienes autorizará especialmente para su ofrecimiento a las empresas locales, de acuerdo con las normas del BCRA.

Dichos créditos serán concedidos en las siguientes condiciones:

a) reembolso: en diez (10) o catorce (14) cuotas de capital semestrales, iguales y consecutivas, a opción de la empresa inversora, la primera de las cuales vencerá a los treinta y seis (36) meses, en ambos casos.

b) tasa de interés: no superior al 3,80% anual (tres coma ochenta por ciento anual), resultante de la suma de las tasas de interés del crédito de ayuda, igual al 1,75% anual (uno coma setenta y cinco por ciento anual) y de la comisión por todo concepto a favor del BCRA del 0,25% anual (cero coma veinticinco por ciento anual) y de la comisión a favor del Banco Comercial no superior al 1,80% anual (uno coma ochenta por ciento anual).

3.- A los efectos de canalizar los fondos resultantes de las amortizaciones de capital que efectúen los importadores argentinos, en los diversos plazos de reembolso de los créditos de ayuda, se constituye un Fondo Rotatorio, en el cual de depositarán dichos recursos.

4.- Con este fin, el BCRA abrirá en sus registros una cuenta denominada "Fondo Rotatorio- Convenio Financiero con MCC por U$S 50 millones del 26.1.89".

En dicha cuenta el BCRA depositará los importes reembolsados en concepto de capital, por los beneficiarios de los créditos de ayuda.

5.- Las disponibilidades del Fondo Rotatorio se aplicarán exclusivamente a:

5.1. en primer lugar, a efectuar los pagos en concepto de amortizaciones del crédito de ayuda recibido por el BCRA del MCC.

5.2. en segundo lugar, y en caso de quedar fondos disponibles, luego de efectuar los pagos previstos en el párrafo anterior, se podrá aplicar a financiar una parte del componente local de nuevos proyectos de inversión del sector privado, aprobados según el procedimiento establecido en el "Acuerdo del 21.11.88".

6.- Los términos y condiciones que se aplicarán a los créditos otorgados validamente con recursos del Fondo Rotatorio serán los siguientes:

- reembolso: en diez (10) o catorce (14) cuotas de capital semestrales, iguales y consecutivas, a opción de la empresa inversora, la primera de las cuales vencerá treinta y seis (36) meses después del último día del trimestre al cual se imputen las operaciones cubiertas por el Fondo Rotatorio, considerándose como último trimestre válido para las imputaciones, el que concluye el 31 de diciembre del noveno año de validez del Convenio Financiero mencionado.

- tasa de interés: será la establecida en el punto 2 b) anterior.

7.- El BCRA dictará las normas técnicas correspondientes a efectos que los Bancos Comerciales estén en condiciones de ofrecer a las empresas locales con proyectos aprobados, según el procedimiento establecido en el "Acuerdo del 21.11.88", los fondos disponibles mencionados en el punto 5.2.

8.- El BCRA calculará trimestralmente el saldo del Fondo Rotatorio.

El saldo disponible podrá ser utilizado en el trimestre siguiente para financiar parte del componente local de nuevos proyectos aprobados, según el procedimiento establecido en el "Acuerdo del 21.11.88".

El BCRA comunicará el saldo disponible para cada trimestre y los desembolsos efectuados al Comité Directivo, que a su vez transmitirá dicha información al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Italiana (Dirección General de Cooperación para el Desarrollo).

9.- El presente Acuerdo constituye un acto completamente separado del Convenio Financiero, mencionado en el punto 1, y, por lo tanto, no modifica en modo alguno las obligaciones del BCRA y del MCC que se deriven de dicho Convenio.

En particular, en el caso que las disponibilidades del Fondo Rotatorio no fuesen suficientes para asegurar el reembolso de las cuotas de capital del crédito de ayuda, en los términos y condiciones indicados en el Convenio Financiero y en el correspondiente Reconocimiento de Deuda, el BCRA deberá abonarlas con otras disponibilidades.

Si los términos antes expuestos merecieran su aprobación, esta Nota y la de Vuestra Excelencia del mismo tenor, constituirán un Acuerdo entre nuestros Gobiernos, que entrará en vigor en el día de hoy.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi más alta y distinguida consideración. Firmado, Giulio ANDREOTTI, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Italiana".

Me complazco en comunicar al Señor Ministro la conformidad del Gobierno argentino con los términos de la nota transcripta, la cual, conjuntamente con la presente, constituye un Acuerdo en la materia, vigente a partir de la fecha.

Hago propicia la oportunidad para reiterar al Señor Ministro las expresiones de mi más alta y distinguida consideración.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 26 gennaio 1989

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota del 26 gennaio 1989, il cui testo tradotto in spagnolo riporto qui di seguito:

" (omissis) "

Mi compiaccio di comunicare al Signor Ministro l'assenso del Governo Argentino nei termini della nota trascritta, la quale, unitamente alla presente, costituisce un Accordo sulla materia, vigente a partire dalla data odierna.

Colgo l'occasione per rinnovare al Signor Ministro gli atti della mia più alta e distinta considerazione.

Alfredo Estanislao Allende
Ambasciatore della
Repubblica Argentina

A Sua Eccellenza
Signor Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
On.le Giulio ANDREOTTI

R O M A

47.

27 gennaio 1989, Roma

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio Esecutivo Federale dell'assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sul rifinanziamento del debito in scadenza nel periodo dal 1° aprile 1989 al 30 giugno 1989 (Club di Parigi 13 luglio 1988), con due scambi di lettere (1)

A) ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, nello spirito di amicizia e di cooperazione esistente tra i due Paesi;

in applicazione del Processo Verbale relativo alla ristrutturazione del debito estero della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato a Parigi il 13 luglio 1988;

allo scopo di permettere il pagamento:

- dei debiti jugoslavi verso l'Italia, per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza nel periodo 1/4/1988 - 30/6/1989 e non regolati, riferentisi a forniture derivanti da contratti di esportazione di beni e servizi conclusi prima del 2/12/1982 ed a crediti finanziari concessi prima della stessa data, con regolamento dilazionato oltre un anno, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) ed ammontanti a Lire Italiane 45.954.934.725 e Dollari USA.7.017.183,21;

(1) Entrata in vigore: 15 giugno 1989.

- dei debiti, per capitale ed interessi, in scadenza nel periodo 1/4/1988 - 30/6/1989 e non regolati, derivanti dagli Accordi italo-jugoslavi sul rifinanziamento del debito, firmati il 31/1/1985, il 20/12/1985 ed il 16/1/1987 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi rispettivamente del 22/5/1984, del 24/5/1985 e del 13/5/1986 ed ammontanti a Lire Italiane 17.729.854.489, Dollari USA 10.222.904,30 e Marchi Tedeschi 152.306,22;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il Governo Italiano - a termini della Legge 24/5/1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - al fine di consentire il regolamento del 100% dei debiti jugoslavi di cui alle premesse al presente Accordo, farà in modo che vengano concessi alla Banca Nazionale di Jugoslavia, tre crediti finanziari fino ad un massimo rispettivamente di Lire Italiane 64 miliardi, Dollari USA 17,5 milioni e Marchi Tedeschi 0,2 milioni.

ARTICOLO II

1) I crediti di cui al precedente Articolo I beneficieranno della garanzia assicurativa italiana ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento del relativo premio assicurativo, determinato secondo le modalità stabilite dalla SACE, sarà a carico della Parte jugoslava.

2) Gli interessi sui citati crediti saranno rivedibili semestralmente e saranno commisurati:

a) per i crediti in Dollari USA ed in Marchi Tedeschi, al tasso di raccolta all'estero corrisposto dagli istituti intervenuti nell'operazione, maggiorato del margine nonchè di tutte le spese e commissioni;

b) per il credito in Lire Italiane, al tasso previsto per la raccolta all'interno a tassi variabili, maggiorato della commissione onnicomprensiva spettante agli istituti.

Tali interessi saranno calcolati a partire dalla data di ciascun utilizzo dei fondi da parte della Banca Nazionale di Jugoslavia e saranno pagati semestralmente con prima scadenza il 15 maggio o il 15 novembre immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo dei fondi.

3) I titoli rappresentativi dei crediti liberamente negoziabili saranno emessi dalla Banca Nazionale di Jugoslavia.

4) Le procedure tecniche e le modalità di utilizzo dei crediti saranno fissate nella Convenzione finanziaria da stipularsi al più presto possibile tra gli Istituti suddetti e la Banca Nazionale di Jugoslavia.

ARTICOLO III

I crediti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati in 8 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 15 maggio 1995 e l'ultima il 15 novembre 1998.

ARTICOLO IV

I crediti di cui al precedente Articolo I saranno destinati al pagamento in Italia, in favore degli aventi diritto, dei debiti jugoslavi indicati nelle premesse al presente Accordo.

I debiti in questione sono specificati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno subire aumenti o diminuzioni con il consenso degli organi competenti delle due Parti.

ARTICOLO V

Per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di ciascun debito oggetto del presente Accordo e quella del suo regolamento totale, la Banca Nazionale di Jugoslavia si impegna a regolare agli aventi diritto in Italia interessi ai tassi annui del 9%, dell'11,45% e del 5,30% rispettivamente per i debiti in Dollari USA, Lire Italiane e Marchi Tedeschi, fermo restando che - limitatamente al periodo dalla data di scadenza di ciascun debito alla data di indennizzo da parte della SACE - saranno applicati i tassi di interesse nella misura e secondo le modalità previste da eventuali particolari clausole contrattuali concernenti la determinazione di tali interessi.

Gli interessi menzionati al comma precedente saranno corrisposti per la eventuale differenza ancora dovuta nel caso in cui la Parte jugoslava abbia già provveduto a trasferire, anche parzialmente, agli aventi diritto in Italia, somme destinate al loro regolamento.

Gli interessi suddetti saranno pagati e trasferiti nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta documentata di pagamento.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui le due Parti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto adempimento delle procedure di approvazione previste dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.

Fatto a Roma il 27 gennaio 1989 in due originali in lingua italiana e serbo-croata, ognuno dei quali facente ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Luchino CORTESE)

PER IL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE DELL'ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

(Nikola ILIC)

B) SCAMBIO DI NOTE

Roma, 27 gennaio 1989

Signor Presidente,

con riferimento a quanto previsto al punto 2) dell'Articolo II dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che, relativamente ai crediti finanziari in Dollari USA ed in Marchi Tedeschi di cui all'Articolo I dell'Accordo stesso, le Autorità italiane si adopereranno affinchè l'ammontare complessivo del margine nonchè delle spese e commissioni - ivi inclusa quella onnicomprensiva spettante agli Istituti di Credito - da aggiungersi al "tasso di raccolta", non sia superiore allo 0,72 per cento per anno.

Per quanto concerne il credito in Lire Italiane di cui all'Articolo I dell'Accordo finanziario firmato in data odierna, Le comunico che il tasso di interesse a carico della Parte jugoslava è costituito unicamente dal tasso di raccolta all'interno a tassi variabili (attualmente pari all'11,95 per cento per anno) e dalla commissione onnicomprensiva spettante agli Istituti di Credito, determinati periodicamente con appositi Decreti ministeriali. Ho l'onore di comunicarLe che le Autorità italiane si adopereranno affinchè la misura della suddetta commissione onnicomprensiva non sia superiore allo 0,37 per cento per anno.

Signor Nikola ILIC
Presidente della Delegazione Jugoslava

La prego di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione

(Luchino Cortese)

Roma, 27 gennaio 1989

Signor Presidente,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna di cui trascrivo il testo qui di seguito:

"Con riferimento a quanto previsto al punto 2) dell'Articolo II dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che, relativamente ai crediti finanziari in Dollari USA e in Marchi Tedeschi di cui all'Articolo I dell'Accordo stesso, le Autorità italiane si adopereranno affinchè l'ammontare complessivo del margine nonchè delle spese e commissioni - ivi inclusa quella onnicomprensiva spettante agli Istituti di Credito - da aggiungersi al "tasso di raccolta", non sia superiore allo 0,72 per cento per anno.

Per quanto concerne il credito in Lire Italiane di cui all'Articolo I dell'Accordo finanziario firmato in data odierna, Le comunico che il tasso di interesse a carico della Parte jugoslava è costituito unicamente dal tasso di raccolta all'interno a tassi variabili (attualmente pari all'11,95 per cento per anno) e

----

Signor Luchino Cortese

Presidente della Delegazione Italiana

dalla commissione onnicomprensiva spettante agli Istituti di Credito, determinati periodicamente con appositi Decreti Ministeriali. Ho l'onore di comunicarLe che le Autorità italiane si adopereranno affinchè la misura della suddetta commissione onnicomprensiva non sia superiore allo 0,37 per cento per anno.

La prego di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede. "

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia più alta considerazione.

(Nikola Ilic)

Roma, 27 gennaio 1989

Signor Presidente,

a seguito dell'Accordo stipulato in data odierna sul rifinanziamento del debito jugoslavo verso l'Italia del periodo 1/4/1988-30/6/1989, ho l'onore di comunicarLe che, per quanto concerne i debiti jugoslavi in scadenza nei successivi periodi dal 1/7/1989 al 30/6/1990 e dal 1/7/1990 al 30/6/1991, il Governo italiano conferma l'intenzione di uniformarsi a quanto previsto al punto 5, Sezione IV del Processo Verbale multilaterale firmato a Parigi il 13/7/1988.

La prego di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione.

L. Cortese

(Luchino Cortese)

Signor Nikola ILIC

Presidente della Delegazione Jugoslava

Roma, 27 gennaio 1989

Signor Presidente,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna di cui trascrivo il testo qui di seguito:

"A seguito dell'Accordo stipulato in data odierna sul rifinanziamento del debito jugoslavo verso l'Italia del periodo 1/4/1988-30/6/1989, ho l'onore di comunicarLe che, per quanto concerne i debiti jugoslavi in scadenza nei successivi periodi dal 1/7/1989 al 30/6/1990 e dal 1/7/1990 al 30/6/1991, il Governo italiano conferma l'intenzione di uniformarsi a quanto previsto al punto 5, Sezione IV del Processo Verbale multilaterale firmato a Parigi il 13/7/1988.

La prego di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di comunicarLe l'Accordo del mio Governo su quanto precede.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia più alta considerazione.

(Nikola Ilic)

Signor Luchino Cortese
Presidente della Delegazione Italiana

48.

2 marzo 1989, Il Cairo

Protocollo tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto concernente il programma di cooperazione tecnica e finanziaria 1989-1991, con due annessi (1)

PROTOCOLLO

Considering the excellent relations between the two Countries and following the common wish to enhance them, reaffirming in the meantime the major role played by development cooperation and the need to strenghten it, being firmly convinced that this may contribute to a greater stability and security of the Mediterranean Region;

In view of further promoting the cooperation between Italy and Egypt, providing it of sound and appropriate bilateral instruments on a wider and more sustained basis adjusting it to the new needs that have arisen and in order to reflect with more efficacity the new orientations and exigences of bilateral cooperation and to take into account the new provisions of the Italian cooperation (law n. 49/87);

Considering the goals and priorities set by Egypt's Second Five Year Plan (1987-92) and the efforts to be carried out by the Egyptian Authorities with the Economic Reform Programme;

Bearing in mind the main guidelines and themes characterising the Egyptian development plans and the said adjustement programme in general and in particular the activities needed to up-grade and strenghten the Country's productive system and the food self sufficiency through the improvement of agricultural productivity and the rational utilisation of the Country's land and water resources within the framework of an integrated development; the development of the industrial productive potential in order to foster exports, the production of electricity, considering the actual critical conditions in this sector, the revitalization of the private sector;

While reaffirming Italy's attention and awareness to the said Egypt's development needs and its endeavours to achieve a structural adjustement of the Country's economy, also bearing in mind its social implications, stressing Italy's willingness to provide the necessary support for the success of the Plan and the achievement of its social and economic objectives;

Aware of the opportunity and interest of establishing a framework of a new three years cooperation programme in which to include the initiatives of cooperation between two Countries;

---

(1) Entrata in vigore: 2 marzo 1989.

Considering the opportunity of developing such a programme through the implementation of a set of diversified actions geared to meet flexibly Egypt's specific situation and needs in order to meet on a priority basis Egypt's social and economic development goals.

ARTICLE I

The two Parties agreed on the following scheme of three years cooperation programme of projects to be implemented in Egypt, and technical assistance to be provided to Egypt, covering the period 1989-1991, to which financing the Italian Government agreed to extend the following Cooperation funds, in accordance wih the provisions of the Italian Law n. 49/87.

- a grant up to Italian Liras 215 billion

- a soft loan up to U.S.$ 243,2 million with the terms and conditions stipulated in the Credit Agreement herewith (Annex 1) which constitutes an integral part of the present Protocol.

ARTICLE II

The two Parties agreed that the funds indicated in Article I of the present Protocol will be utilized according the following areas of intervention:

a. agriculture, land reclamation, integrated rural development and environment,
b. industrial and infrastructural projects,
c. education, technical assistance and research,
d. import support programme.

ARTICLE III

The two Parties agreed to use the co-operation funds referred to in Article I above to finance the programmes and projects mentioned in the lists herewith enclosed (Annex 2).

ARTICLE IV

The unutilized balance of the line credit of 28.4.1983 amounting at 13.929.497 U.S.$ and the line of credit of 17.5.1987 amounting at 4.266.000 U.S.$, will be added to the new soft loans mentioned in Article I above to finance the projects mentioned in Annex 2.

ARTICLE V

Projects mentioned in (Annex 2) may be replaced by other projects by mutual agreement on the occasion of the Mid-Term Review Committee meeting.

ARTICLE VI

This Protocol will enter into force for the Italian side at the date of the signature and for the Egyptian side upon completion of the internal legal procedure.

Done in Cairo, on 2nd March, 1989 in two originals in English language.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the Arab Republic of Egypt

ANNEX 1

TERMS AND CONDITIONS OF THE SOFT LOAN REFERRED TO ARTICLE N. I OF THE PROTOCOL SIGNED ON THE 2ND OF MARCH 1989.

SECTION I

The Italian Government undertakes to authorize - under the provisions of the Italian Law n. 49 of February 26th, 1987 - the Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) to grant to the Central Bank of Egypt, acting in the name and on behalf of the Government of the Arab Republic of Egypt, a soft loan of 243,2 million U.S. dollars to be utilized in support of the economic situation of the Arab Republic of Egypt.

The funds will be available in successive instalments the amount of which will be agreed upon.

The funds will be utilized for the financing of goods and services of Italian origin and of the transportation and insurance costs from the point of origin in Italy to the Arab Republic of Egypt.

SECTION II

The soft loan referred to in Section I above shall be granted at the following condition:

- repayment in 20 (twenty) half-yearly consecutive equal principal instalments, the first of which falling due 126 (onehundredtwentysix) months after the date at which the financial convention has come into force;

- interest rate of 1.50% (one point fifty per cent) per annum.

Whether the soft loan referred in Section I above will be mixed with export credits, the conditions of the former will be the following ones:

- repayment in 30 (thirty) half-yearly consecutive equal principal instalments, the first of which falling due 126 (onehundredtwentysix) months after the date at which the financial convention has come into force;

- interest rate of 1% (one per cent) per annum.

SECTION III

The technical arrangements and the other conditions for the granting of the above mentioned credit including adequate fees and other items of financing costs will be agreed upon in separate conventions to be concluded between the Mediocredito Centrale and the Central Bank of Egypt as soon as the said

Mediocredito Centrale will be in possession of the required Italian governmental authorization.

SECTION IV

The above mentioned arrangements shall remain in force until the repayment of the principal and interest instalments, under Article II above, has been made to the Mediocredito Centrale.

ANNEX 2

PROJECTS ELIGIBLE TO BE FINANCED THROUGH SOFT LOANS AND GRANTS

ENVIRONMENT

	SOFT LOANS US $ MIL.	GRANTS LIT. BIL.
- GABAL EL ASFAR SEWAGE TREATMENT PLANT (MINISTRY OF HOUSING)	87 *	10
- CAIRO WATER SUPPLY NETWORK CONTROL (EXTENSION) (MINISTRY OF HOUSING)		14,5

AGRICULTURE, LAND RECLAMATION, ENVIRONMENT

AND RURAL DEVELOPMENT INTEGRATED PROGRAMS

	SOFT LOANS US $ MIL.	GRANTS LIT. BIL.
- OPTIMIZATION OF WATER RESOURCES FOR IRRIGATION AND CROP PRODUCTION IN OLD LANDS:		
a) ARMANT AREA (QENA GOVERNORATE)		25
b) TAHTA AREA (SOHAG GOVERNORATE) (MINISTRY OF PUBLIC WORKS)		8
- LAND RECLAMATION AND RURAL DEVELOPMENT:		
a) ABD EL ATI AREA (MARSA MATRUH GOVERNORATE)	16,5	23,6
b) AMERIA AREA (ALEXANDRIA GOVERNORATE) (MINISTRY OF AGRICULTURE AND LAND RECLAMATION,M.O.A.L.R.)	9	15
- BAHR EL MALAH IRRIGATION IMPROVEMENT (MINISTRY OF PUBLIC WORKS)		27
- PACKING, SORTING, GRADING AND COOLING CENTRE IN NUBARIA (M.O.A.L.R.)	11	5,5
- AGRICULTURE PILOT UNIT FOR TOMATO PASTE (FAYOUM GOVERNORATE) (M.O.A.L.R.)		0,8

*The financing of this project will be awarded in US Dollars and will be the following: 3,8% of grant, 43,5% of soft loan, 52,7% of export credit from the total foreign cost.

	SOFT LOANS US $ MIL.	GRANTS LIT.BIL.
- ESTABLISHMENT OF AN AGRO-INDUSTRIAL SETTLEMENT SELF-SUFFICIENT IN THE FIELD THROUGH THE USE OF A RENEWABLE ENERGY SOURCES (INTEGRATION) (M.O.A.L.R.)		4,8
- HEALTH CARE SERVICES CENTRE IN RURAL AREAS TO BE IDENTIFIED (MINISTRY OF HEALTH)		10
- APPLICATION OF MICRO IRRIGATION TECNIQUES TO HORTICULTURE (M.O.A.L.R.)		0,67
- USE OF DRAIN WATER EL FAYUM (MINISTRY OF PUBLIC WORKS)		8,7
- GROUND WATER DEVELOPMENT OF FARAFRA AND BAHRAYA OASIS (MINISTRY OF HOUSING)		7
- AGRICULTURAL MECHANIZATION CENTRE NUBARIA (M.O.A.L.R.)		6
- PROPOSAL FOR APPLICATION OF INTENSIVE ACQUA-CULTURE METHODS TO EL-NOZHA LAKE (M.O.A.L.R.)		5,8

ELECTRICITY

- SECOND EXTENSION OF ASSIUT OR ALTERNATIVE POWER STATION (FOREIGN COMPONENT)	66 *	7,6
- CABLES FOR LINES TENTH OF RAMADAN-HELIOPOLIS 220/KV	13 **	
- 2 UNIT DIESEL 5,5 MW FOR ISOLATED RURAL AREAS	9	
- 12 TRANSFORMER STATIONS 66/11 KV	18.5	

* The financing of this project will be awarded in US Dollars and will be the following: 3,8% of grant, 43,5% of soft loan, 52,7% of export credit from the total foreign cost.

** The financing of this project will be awarded in US Dollars and will be the following: 50% of soft loan, 50% of export credit.

EDUCATION, TRAINING AND RESEARCH

	SOFT LOANS US.$.MIL.	GRANTS LIT.BIL.
- COMPUTERIZATION OF EGYPTIAN SECONDARY SCHOOLS (MINISTRY OF EDUCATION)		0,8
- PROGRAMME OF SCIENTIFIC RESEARCH AND TRAINING IN DIFFERENT AREAS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES (MINISTRY OF ELECTRICITY: 10 BILL.LIT. AND MINISTRY OF AGRICULTURE: 2 BILL.LIT.)		12
- COOPERATION ON CLINICAL RESEARCH BETWEEN THE UNIVERSITY OF MANSOURA AND THE SECOND UNIVERSITY OF ROME ON PEDIATRIC FIELD (MINISTRY OF EDUCATION)		0,7
- EXTENSION OF FACILITIES OF THE MEDICAL RESEARCH INSTITUTE IN ALEXANDRIA UNIVERSITY (TRAINING, RESEARCH AND EQUIPMENT) (MINISTRY OF EDUCATION)		27
- RESEARCH AND DEVELOPMENT INITIATIVES AT AD HOC BASIS TO SUPPORT REQUESTS AIMED AT BRINGING ABOUT TECHNOLOGICAL INNOVATION, EXCHANGE OF EXPERTS, ATTENDANCE OF SEMINARS ON DEVELOPMENT ISSUES, ETC.		6
- PILOT PROJECT FOR DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVICES AT 15TH OF MAY CITY (MINISTRY OF RECONSTRUCTION)		3
- TRAINING AND OTHER INITIATIVES AIMED AT SAFE-GUARDING AND ENHANCING EGYPT'S CULTURAL HERITAGE:		6,7
a) RESTORATION OF A LARGE HISTORICAL SITE LOCATED BEHIND THE BAB-EL-AZAB (2,7 BILL.LIT.) (MINISTRY OF CULTURE)		
b) OTHER PROJECTS (4.0 BILL. LIT.)(MINISTRY OF CULTURE)		
- DESIGN OF EL-SALAM CANAL SYPHON UNDER SUEZ CANAL (MINISTRY OF PUBLIC WORKS)		2,7
- STUDY AND EXPLORATION OF MARBLE AND GRANITE QUARRIES (MINISTRY OF RECONSTRUCTION)		1,5
- TRAINING FOR FERRAYON COMPRESSOR PRODUCTION AT MISR COMPRESSOR MANUFACTURING CO.		1.5

INDUSTRY

	SOFT LOANS US.$.MIL.	GRANTS LIT.BIL.
- PRODUCTION OF 2.500 TONS OF GLASS TUBES REQUIRED FOR THE PRODUCTION OF MEDICAL AMPOULES AT EL-NASR CO. (MINISTRY OF INDUSTRY)	1	
- ASSEMBLY OF ROTARY-HOSES WITH DALTEX (FINANCED THROUGH A PUBLIC SECTOR BANK)	1,4	
- SMALL-SIZE DIESEL ENGINE INDUSTRY (HELWAN DIESEL ENGINES)	5**	
- MEDIUM SIZE DIESEL ENGINE INDUSTRY (HELWAN DIESEL ENGINES)	11*	
- TRAINING PROGRAMMES FOR GOFI AND SYNDICATE (MINISTRY OF INDUSTRY)		17,5
- ESTABLISHMENT OF A MANUFACTURING PLANT FOR PRODUCTION OF VESPA SCOOTERS AND THREE-WHEELED COMMERCIAL VEHICLES WITH VESPA MISR (FINANCED THROUGH A PUBLIC SECTOR BANK)	5	
- PRODUCTION OF METHANOL AND HYDROGEN RECOVERY AT AMMONIUM NITRATE FACTORIES AT TALKHA (SEMADCO)	8	

* The financing of this project will be awarded in US Dollars and will be the following: 50% of soft loan, 50% of export credit.

** This amount shall not be allocated to the project unless enough investments in the five years plan are insured.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO CONCERNENTE IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA 1989-1991

In considerazione delle ottime relazioni tra i due Paesi e conformemente alla volontà comune di valorizzarle, riaffermando nel frattempo il ruolo di primo piano svolto dalla cooperazione allo sviluppo e la necessità di rafforzarlo, nella ferma convinzione che ciò potrà contribuire ad una maggiore stabilità e sicurezza nella Regione Mediterranea;

In vista di promuovere ulteriormente la cooperazione tra l'Italia e l'Egitto, dandole adeguati ed affidabili strumenti bilaterali su una base più vasta e più solida, adeguati alle nuove esigenze manifestatesi, ed al fine di riflettere con maggiore efficacia i nuovi orientamenti e le nuove esigenze della cooperazione bilaterale e di tener conto delle nuove disposizioni della cooperazione italiana (Legge n.49/87);

In considerazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal Secondo Piano quinquennale Egiziano (1987-92) nonché degli sforzi che devono essere intrapresi dalle Autorità Egiziane per mezzo del Programma di Riforma Economica;

Tenendo presente le principali direttive ed i temi fondamentali che contraddistinguono i piani di sviluppo egiziano ed il summenzionato programma di riabilitazione in generale, ed in particolare le attività volte a migliorare ed a rafforzare il sistema produttivo del Paese e l'autonomia alimentare per mezzo del miglioramento della produttività agricola e della utilizzazione razionale del territorio e delle risorse idriche del Paese nell'ambito di uno sviluppo integrato; lo sviluppo del potenziale produttivo industriale per promuovere le esportazioni, la produzione di elettricità e, considerando le attuali condizioni critiche in questo settore, la rivitalizzazione del settore privato;

Nel riaffermare l'attenzione e la consapevolezza dell'Italia nei confronti delle suddette esigenze di sviluppo dell'Egitto, nonché i suoi sforzi per raggiungere una riabilitazione strutturale dell'economia del Paese, tenendo altresì presente le sue implicazioni sociali, e sottolineando il desiderio dell'Italia di fornire il sostegno necessario al successo del Piano ed al conseguimento dei suoi obiettivi sociali ed economici;

Consapevoli dell'opportunità e dell'interesse di stabilire il quadro di un nuovo programma di cooperazione triennale nel quale includere le iniziative di cooperazione tra i due Paesi;

In considerazione dell'opportunità di sviluppare tale programma per mezzo dell'attuazione di una serie di azioni diversificate volte a far fronte con flessibilità alla specifica situazione dell'Egitto ed alle sue esigenze in maniera da rispondere, su una base prioritaria, agli obiettivi sociali ed economici dell'Egitto.

ARTICOLO I

Entrambe le Parti hanno concordato il seguente schema di un programma triennale di progetti di cooperazione da attuarsi in Egitto, nonché l'assistenza tecnica che dovrà essere fornita all'Egitto per il periodo 1989-1991, per il cui finanziamento il Governo Italiano ha convenuto di estendere i seguenti fondi di Cooperazione, in conformità con le disposizioni della Legge Italiana n.49/87.

- un credito fino a 215 miliardi di lire italiane
- un prestito agevolato fino a 243,2 milioni di $USA, in base ai termini e condizioni stabiliti nell'Accordo di Credito in appresso (Annesso 1) che e parte integrale del presente Protocollo.

ARTICOLO II

Entrambe le Parti hanno concordato che i fondi indicati nell'Articolo I del presente Protocollo saranno utilizzati secondo i seguenti settori di intervento:

a. agricoltura, bonifiche terriere, sviluppo rurale integrato,ambiente,

b. progetti industriali ed infrastrutturali,

c. istruzione, assistenza tecnica e ricerca,

d. programma di sostegno alle importazioni.

ARTICOLO III

Entrambe le Parti hanno convenuto di utilizzare i fondi di cooperazione di cui all'Articolo I per finanziare i programmi ed i progetti menzionati negli elenchi annessi (Annesso 2).

ARTICOLO IV

Il saldo inutilizzato della linea di credito del 28.4.1983 ammontante a 13.929.497 dollari USA e la linea di credito del 17.5.1987 ammontante a 4.266.000 dollari USA, saranno aggiunti ai nuovi prestiti agevolati menzionati nell'Articolo I per finanziare i progetti menzionati all'Annesso 2.

ARTICOLO V

I progetti menzionati nell(Annesso 2) potranno essere sostituiti, di comune accordo, da altri progetti in occasione della riunione semi-trimestrale del Comitato di Verifica.

ARTICOLO VI

Il presente Protocollo entrerà in vigore per la Parte Italiana alla data della firma e per la Parte Egiziana allorché saranno state espletate le sue procedure legislative interne.

Fatto a Cairo, il 2 Marzo,1989
in lingua inglese due originali

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto

A N N E S S O 1

TERMINI E CONDIZIONI DEL PRESTITO AGEVOLATO DI CUI ALL'ARTICOLO N.1. DEL PROTOCOLLO FIRMATO IL 2 MARZO 1989

SEZIONE I

Il Governo Italiano si impegna ad autorizzare - in base al disposto della Legge Italiana n 49 del 26 Febbraio, 1987 - l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) ad accordare alla Banca Centrale di Egitto, che agisce in nome e per conto del Governo della Repubblica Araba di Egitto, un prestito agevolato di 243,2 milioni di dollari USA da utilizzare a sostegno della situazione economica della Repubblica Araba di Egitto.

I fondi saranno disponibili in rate consecutive, il cui ammontare sara deciso di comune accordo.

I fondi saranno utilizzati per il finanziamento di beni e servizi di origine Italiana, nonché de costi di trasporto e di assicurazione dal punto di origine in Italia fino alla Repubblica Araba di Egitto.

SEZIONE II

Il prestito agevolato di cui alla Sezione I precedente sara concesso alle seguenti condizioni:

- rimborso in 20(venti) rate semestrali sul capitale, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 126(centoventisei) mesi dopo la data alla quale la Convenzione finanziaria è entrata in vigore;
- tasso d'interesse di 1.50% (uno punto cinquanta per cento) l'anno.

Qualora il prestito agevolato di cui alla Sezione I sia misto con crediti all'esportazione, le condizioni del primo saranno le seguenti:-

- rimborso in 3C (trenta) rate semestrali sul capitale, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dopo la data alla quale la Convenzione finanziaria è entrata in vigore;
- tasso d'interesse dell'1% (uno per cento) l'anno.

SEZIONE_III

Le intese tecniche e le altre condizioni per la concessione del credito commenzionate comprese adeguate competenze ed altre voci attinenti a spese di finanziamento, saranno stabilit e di comune accordo in Convenzioni separate che saranno stipulate tra il Mediocredito Centrale e la Banca Centrale di Egitto non appena il Mediocredito Centrale avrà ottenuto il benestare italiano governativo necessario.

SEZIONE_IV

Le suddette intese rimarranno in vigore fino a quando non sara stato effettuato al Mediocredito Centrale il rimborso delle rate sul capitale ed interessi, in base all'Articolo II di cui sopra.

ANNESSO 2

PROGETTI IDONEI AD ESSERE FINANZIATI PER MEZZO DI PRESTITI AGEVOLATI E DI CREDITI

AMBIENTE

	PRESTITI AGEVOLATI $USA MILIONI	CREDITI MILIARDI LIRE
- Impianto di trattamento delle acque di scarico di Gabal El Asfar (Ministero dell'Alloggio		
- Ampliamento della rete di controllo del rifornimento idrico del Cairo (Ministero dell'ALLOGGIO)		14,5

PROGRAMMI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA, ALLE BONIFICHE TERRIERE, ALL'AMBIENTE ED ALLO SVILUPPO RURALE INTEGRATO

	PRESTITI AGEVOLATI $USA MILIONI	CREDITI MILIARDI LIRE
- Ottimizzazione delle risorse idriche per l'irrigazione e la la produzione di raccolti in terre vecchie:		
a) Regione di Armant (Governatorato di Qena)		25
b) Regione di Tahta (Governatorato di Sohag) (Ministero dei Lavori Pubblici)		8
- Bonifiche terriere e sviluppo rurale:		
a) Regione di Abd El Ati (Governatorato di Marsa Matruh)	16,5	23,6
b) Regione di Ameria (Governatorato di Alessandria) (Ministero dell'Agricoltura e delle Bonifiche- M.OAL.R.)	9	15
- Migliorie dell'irrigazione di Bahr El Malah (Ministero dei Lavori Pubblici)		27
- Centro d'imballaggio, di smistamento, di classificazione e di raffreddamento a Nubaria (MOALR- Ministero dei Lavori dell'Agricoltura e delle Bonifiche Terriere)	11	5,5
- Unità pilota agricola per la conserva di pomodoro (Governatorato di Fayoum) (M.O.A.L.R.)		0,8

* Il finanziamento di questo progetto sarà concesso in Dollari USA e sara costituito come segue: 3,8% di credito, 43,5% di prestito agevolato, 52,7% di credito all'esportazione dal costo totale estero.

	PRESTITI AGEVOLATI $US MILIONI	CREDITI MILIARDI LIRE
- Installazione di uno stabilimento agro-industriale autonomo sul terreno per mezzo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili (Integrazione)(M.O.A.L.R.- Ministero dell'Agricoltura e delle Bonifiche Terriere)		4,8
- Servizi sanitari (Centri di) in regioni rurali da individuarsi (Ministero della Sanità)		10
- Applicazione di tecniche di micro-irrigazione all'orticoltura (M.O.A.L.R.)		0,67
- Utilizzazione dell'acqua di drenaggio a El Fayum (Ministero dei Lavori Pubblici)		8,7
- Sviluppo dei corsi d'acqua sotterranea nelle oasi di Farafra e di Bahraya (Ministero dell'Alloggio)		7
- Centro di meccanizzazione agricola di Nubaria (M.OA.L.R.)		6
- Proposta per l'applicazione di metodi intensivi di acquacultura al Lago di El-Nozha (M.O.A.L.R.)		5,8
ELETTRICITA'		
- Secondo ampliamento di Assiut o impianto di energia elettrica alternativa (componente straniera)	66*	7,6
- Cavi per linee (decima) a Ramadan-Heliopolis 220/KV	13**	
- 2 Unità Diesel 5,5MW per regioni rurali isolate	9	
- 12 impianti di trasformatori 66/11 KV	18.5	

---

* Il finanziamento di questo progetto sarà concesso in dollari USA e sara il seguente: 3,8% di credito, 43,5% di prestito agevolato, 52,7% del credito all'esportazione dal costo totale estero.

** Il finanziamento di questo progetto sarà concesso in dollari USA e sara il seguente: 50% di prestito agevolato, 50% di credito all'esportazione.

ISTRUZIONE: ADDESTRAMENTO E RICERCA

	PRESTITI AGEVOLATI $ MILIONI	CREDITI MILIARDI LIRE
- Informatizzazione delle scuole secondarie in Egitto (Ministero dell'Educazione)		0,8
- Programma di ricerca scientifica e di addestramento in varie zone di risorse di energia rinnovabile (Ministero dell'Elettricità:10 miliardi di lire e Ministero della Agricoltura: 2 Miliardi di lire)		12
- Cooperazione sulla ricerca clinica tra l'Università di Mansoura e la Seconda Università di Roma nel settore pediatrico (Ministero dell'Educazione)		0,7
- Ampliamento delle attrezzature dell'Istituto di Ricerca Medica all'Università di Alessandria (Addestramento, Ricerca ed attrezzature) (Ministero dell'Educazione)		27
- Iniziative di ricerca e di sviluppo su di una base ad hoc per sostenere le richieste volte all'ottenimento di una innovazione tecnologica, scambio di esperti, frequenza di seminari su temi di sviluppo ecc;		6
- Progetto pilota per lo sviluppo di servizi pubblici al 15° di May City (Ministero della Ricostruzione)		3
- Addestramento ed altre iniziative volte a salvaguardare e migliorare il patrimonio culturale egiziano:		6,7
a) Restauro di un vasto sito storico localizzato dietro Bab-El-Azab (2,7 miliardi di Lire) (Ministero della Cultura)		
b) Altri progetti (4,0 miliardi di Lire)(Ministero della Cultura)		
- Progettazione del canale a sifone di El-Salam sotto il Canale di Suez (Ministero dei Lavori Pubblici)		2,7
- Studio ed esplorazione di cave di marmo e di granito (Ministero della Ricostruzione)		1,5
- Addestramento per la produzione del compressore Ferrayon nella Fabbrica di compressori MISR		1,5

INDUSTRIA

	PRESTITI AGEVOLATI USA $ MILIONI	CREDITI MILIARDI LIRE
- Produzione di 2.500 tonnellate di tubi di vetro necessari per la produzione di fiale mediche nella Ditta El-NASR (Ministero dell'Industria)	1	
- Assemblaggio di tubazioni rotanti con DALTEX (Finanziato tramite una banca del settore pubblico)	1,4	
- Industria di motori Diesel di formato ridotto (Motori Diesel Helwan)	5**	
- Industria di motori Diesel di formato medio (motori Diesel Helwan)	11*	
- Programmi di addestramento per GOFI ed il Consorzio		17,5
- Installazione di un impianto di fabbricazione per la produzione di motocicli VESPA e di veicoli commerciali a tre ruote con la MISR VESPA (Finanziato tramite una Banca del Settore Pubblico)	5	
- Produzione di metanolo e ricupero dell'idrogeno nelle fabbriche di nitrato di ammonio a Takha (Semadco)	8	

* Il finanziamento di questo progetto sara accordato in Dollari USA e sara il seguente: 50% di prestito agevolato, 50% di credito all'esportazione.

** Questo ammontare sara stanziato a favore del progetto solo se un numero sufficiente di investimenti per il piano quinquennale e garantito.

49.

20 maggio 1989, Roma

Protocollo esecutivo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Nicaragua per la realizzazione di un programma di intervento straordinario nel settore della risicoltura (1)

PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua,

tenuto conto dell'esigenza nicaraguense di aumentare la produzione di riso per diminuire il deficit alimentare del Paese, e della richiesta rivolta al Governo italiano di assistenza per ottenere in tempi brevi un incremento dei quantitativi prodotti sia aumentando l'efficienza delle aziende esistenti, in particolare quelle del settore privato, che allargando la superficie irrigua,

tenuto conto delle priorità assegnate dalla normativa italiana alle attività di cooperazione allo sviluppo, ed in particolare l'obiettivo di alleviare le difficoltà delle fasce più povere della popolazione, e della delibera adottata dal Comitato Direzionale della Cooperazione allo Sviluppo il 30 marzo 1988, di approvazione di un intervento straordinario a favore della riabilitazione produttiva delle aree di risicoltura irrigua del Nicaragua,

tenuto conto di quanto concordato nel Memorandum d'Intesa sul programma triennale di cooperazione allo sviluppo circa l'opportunità di definire mediante un protocollo intergovernativo i criteri di attuazione ed i meccanismi dell'intervento,

convengono di avviare un programma di cooperazione per la realizzazione di un intervento straordinario nel settore della risicoltura in Nicaragua con le seguenti modalità:

(1) Entrata in vigore: 20 maggio 1989.
Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici.

Art. 1 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Il programma è rivolto all'incremento delle produzioni agro-alimentari del Paese, in particolare all'incremento delle produzioni nazionali di riso, ed intende contribuire con carattere di urgenza, al superamento dello stato attuale di emergenza alimentare in Nicaragua, attraverso il potenziamento delle strutture produttive locali.

Obiettivo complementare del Programma è inoltre la promozione di nuovi ordinamenti produttivi nelle aree rurali della V Regione, nell'ottica dello sviluppo di produzioni alimentari diversificate.

Art. 2 CONTENUTI DEL PROGRAMMA

Il Programma è articolato sugli interventi di seguito indicati, da realizzare in un unico ed organico piano operativo:

a) fornitura delle macchine ed attrezzature agricole, di trasporto e movimento terra, nonchè relativi pezzi di ricambio da destinare ai centri di produzione risicola, in maggioranza aziende private ubicate nelle aree irrigue dei Distretti di Managua, Leon, Masaya, Chontales e Rio San Juan, meglio descritte nell'allegato 1;

b) fornitura di macchinario e attrezzature agricole, prevalentemente manuali e/o per trazione animale, nonchè motori per imbarcazioni fluviali, e relativi pezzi di ricambio, da destinare alle popolazioni rurali della V Regione, come meglio descritto nell'Allegato 2;

c) messa a coltura a risaie di un'area estesa presumibilmente 700 ha, ubicata in località San Juan, Municipio di Tipitapa. La esecuzione dei lavori di sistemazione e di messa in coltura di tale comprensorio è subordinata alla elaborazione degli studi di base e dei progetti esecutivi delle opere, come meglio di seguito indicato;

d) realizzazione di un programma di assistenza tecnica, da attuare con l'impiego di esperti italiani operanti in Nicaragua e in Italia, che dovrà assicurare la organica e puntuale esecuzione del Programma. A tal fine è previsto l'impiego del personale italiano seguente:

n. 1 agronomo, capo progetto che risiederà in Nicaragua per tre anni. Il Capo progetto sarà responsabile in loco per la parte italiana, della organica e puntuale esecuzione del Programma, del coordinamento del lavoro degli altri esperti espatriati e avrà il ruolo di controparte del responsabile nicaraguense del Programma a ciò designato dalle Autorità del Nicaragua;

n. 1 esperto in organizzazione e gestione magazzino pezzi di ricambio, che risiederà in Nicaragua 12 mesi e verrà coadiuvato nelle sue funzioni da quattro operai nicaraguensi. Una volta perfezionato il programma di manutenzione delle macchine ed attrezzature e spirato il periodo di soggiorno dell'esperto italiano, i responsabili del progetto di ambo le parti designeranno per gestirlo un esperto nicaragunse, che opererà sotto la supervisione dei predetti responsabili del progetto;

n. 1 esperto meccanico, che risiederà in Nicaragua per un anno. L'esperto sarà responsabile della organizzazione e della esecuzione, in collaborazione con il personale nicaraguense a tal fine assegnato, delle operazioni di montaggio (ove occorra) delle macchine e delle attrezzature fornite, nonchè della preparazione delle stesse per il successivo collaudo;

n. 1 esperto in risicoltura e meccanizzazione, che risiederà in Nicaragua per 18 mesi. L'esperto dovrà assistere il capo progetto e la controparte nicaraguense nell'assistenza di campo per la promozione di tecniche colturali più avanzate in particolare per quanto concerne l'impiego della meccanizzazione. Egli dovrà curare anche attraverso prove di campo pratiche, lo svolgimento di corsi di formazione professionale in loco, in particolare per quanto concerne la manutenzione e l'impiego della meccanizzazione nel settore della risicoltura;

esperti diversi - da identificare nel corso di esecuzione del programma - da impiegare in brevi missioni di appoggio e comunque per un periodo massimo complessivo non superiore a mesi/uomo 18 su tre anni.

Il personale di cui sopra avrà come sede di lavoro Managua ed opererà nei distretti di Managua, Leon, Masaya, Chontales e Rio San Juan.

Art. 3 ORGANISMI DI ESECUZIONE

Per la esecuzione del Programma il Governo italiano designa la Società AGRICONSULTING S.p.A. di Roma e il Governo del Nicaragua designa AGROINRA (Empresa Agroinversiones de Reforma Agraria) di Managua.

AGROINRA nominerà un responsabile del Programma, controparte del Capo progetto italiano nominato da Agriconsulting.

Art. 4 OBBLIGHI DEL GOVERNO ITALIANO

Per la esecuzione del programma il Governo italiano ha stanziato a titolo di donativo la somma complessiva di Lire 33,5 miliardi a copertura dei costi afferenti:

a) l'acquisto, il trasporto e la resa CIF consegna free out a bordo nave Porto Corinto di tutte le forniture di cui ai punti a) e b) del precedente Art. 2 consegnate a porto sbarco (discarica da nave e carico della parte italiana);

b) la elaborazione degli studi base e dei progetti esecutivi di cui al punto c) del precedente Art. 2 afferenti le opere di bonifica su circa 700 ha nella zona di San Juan, nonchè la successiva esecuzione delle opere e delle infrastrutture agricole sino alla fase iniziale delle operazioni colturali;

c) l'invio e l'impiego del personale tecnico italiano di cui al punto d) del precedente Art. 2. Il personale in parola sarà fornito di alloggio e vitto in Nicaragua, nonchè di mezzi di trasporto individuali per le esigenze di servizio. Tale personale sarà di volta in volta notificato dall'Ambasciata d'Italia in Managua al Ministerio de Cooperaciòn Externa.

Art. 5 OBBLIGHI DEL GOVERNO DEL NICARAGUA

Il Governo del Nicaragua si impegna a:

a) riconoscere a tutto il personale italiano e notificato come previsto dall'Art. 4 c), operante in Nicaragua nel quadro del presente protocollo le esenzioni doganali e fiscali relativamente alle remunerazione che riceve all'estero; nonchè l'importazione di generi domestici o veicoli richiesti dal personale assegnato al progetto per un periodo superiore a sei mesi.

b) esentare i macchinari, le attrezzature e gli automezzi finanziati dal Governo italiano e che verranno importati in Nicaragua nell'ambito del presente Protocollo, dal pagamento dei dazi doganali e di ogni altra tassa e imposta nonchè delle tasse di circolazione, conformemente alla legge vigente in materia nel Paese.

c) assumere la responsabilità delle operazioni di consegna a bordo nave Porto Corinto, delle pratiche doganali, e del trasporto da banchina porto a magazzino di stoccaggio in Managua, di tutte le forniture di cui ai punti a) e b) del precedente Art. 2, nonchè la successiva distribuzione e il trasporto di dette forniture ai destinatari finali;

d) mettere a disposizione del Programma in Managua adeguati magazzini e piazzali di stoccaggio delle forniture, opportunamente custoditi, in attesa delle successive operazioni di montaggio (ove occorra) e di collaudo da parte del MAE, prima della distribuzione finale;

e) mettere a disposizione del Programma uno o più magazzini autonomi, con relative scaffalature, da utilizzare per lo stoccaggio e la progressiva distribuzione dei pezzi di ricambio di cui le macchine e le attrezzature sono dotate. Tali magazzini saranno forniti di adeguate chiusure di sicurezza;

f) mettere a disposizione del personale italiano un ufficio adeguatamente arredato in Managua, composto da almeno tre vani utili e relativi servizi, nonchè gli allacciamenti telefonici e telex, i cui costi di utilizzo restano comunque a carico della parte italiana;

g) mettere a disposizione del Programma il seguente personale locale:

n. 1 responsabile del programma, omologo del capo-progetto italiano;

n. 1 meccanico, omologo dell'esperto meccanico italiano;

n. 1 agronomo, omologo dell'esperto italiano per la risicoltura;

n. 4 operai per i servizi di gestione del magazzino pezzi di ricambio

n. 4 operari meccanici per il montaggio, ove occorra, e il collaudo delle forniture, a supporto dei tecnici italiani espatriati;

personale di custodia in numero adeguato per la sorveglianza dei magazzini;

h) assicurerà tramite AGROINRA tutti gli adempimenti giuridico-amministrativi previsti dalla legislazione italiana a carico dell'organismo di esecuzione itlaiano in sede di realizzazione (certificazione di ricevimento delle forniture, apposizione di visti sulla documentazione e sugli stati di avanzamento dei lavori);

i) si impegna a lasciare a disposizione del Programma tutte le forniture arrivate in Nicaragua sino al collaudo delle stesse da parte del Ministero degli Affari Esteri Italiano.

Art. 6 PIANO DI OPERAZIONI

Entro il trentesimo giorno dall'arrivo in loco del capo-progetto italiano, i due organismi di esecuzione elaboreranno un piano di perazioni. Esso comprenderà un dettagliato piano di cessione delle forniture, che ne preveda la modalità e le condizioni.

Tale piano verrà sottoposto al Ministero della Cooperazione Esterna del Nicaragua ed al Ministero degli Esteri italiano per la sua approvazione.

Art. 7 COMITATO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO

E' costituito un Comitato al quale è devoluta la verifica dello stato di avanzamento del Programma e il controllo sulla corretta esecuzione dello stesso.

Fanno parte del Comitato:

- un rappresentante del Ministero per la Cooperazione Esterna del Nicaragua
- un responsabile dell'Ambasciata d'Italia in Managua
- il responsabile del Programma nominato da AGROINRA ai sensi del precedente Art. 3 del presente Protocollo
- il capo-progetto italiano in rappresentanza della soc. Agriconsulting
- responsabile della Direzione Generale allo Sviluppo agricolo e della Riforma Agraria della V Regione
- l'esperto meccanico italiano

La presidenza del Comitato è assunta, a turno ogni sei mesi, dal rappresentante del Ministero per la Cooperazione Esterna del Nicaragua e
Managua.

Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi od ogni qualvolta il Ministero per la Cooperazione Esterna del Nicaragua e/o l'Ambasciata d'Italia, su esplicita richiesta notificata per tempo ai componenti, lo ritengano necessario.

I verbali redatti in occasione di ciascuna riunione saranno trasmessi in copia, a cura dell'Ambasciata d'Italia in Managua, al Ministero Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - Roma.

Art. 8 FONDO DI CONTROPARTITA - MODALITA' DI GESTIONE

Il ricavato della cessione a titolo oneroso delle forniture ricevute in dono dal Nicaragua da parte del Governo italiano nel quadro del presente protocollo andrà a costituire un "fondo di contropartita".

A tal fine sarà istituito un conto speciale presso il Banco Nacional de Desarrollo (BND), intestato al Programma AGROINRA provvederà a notificare all'Ambasciata d'Italia in Managua il numero di tale conto, appena istituito.

Tale fondo dovrà essere utilizzato per:

a) la copertura delle spese locali afferenti la esecuzione del presente programma;

b) la concessione di prestiti di conduzione a favore di agricoltori privati, in particolare per quanto concerne la manutenzione e la gestione di macchinario agricolo nelle aziende risicole;

c) la copertura delle spese locali previste per la messa in coltura delle nuove risaie in San Juan di cui al punto c) del precedente Art. 2;

d) la copertura delle spese locali previste in eventuali nuovi programmi in campo agricolo finanziati dal Governo italiano, da identificare di comune accordo.

La gestione del fondo di contropartita è affidata ad AGROINRA per l'intera durata del presente Programma. AGROINRA, d'intesa con il capo-progetto italiano, presenterà con cadenza trimestrale al Comitato di cui al precedente Art. 6 il piano preventivo di utilizzazione del fondo, nonchè il rendiconto trimestrale, a consuntivo, delle utilizzazioni stesse.

L'Ambasciata d'Italia in Managua potrà in ogni momento richiedere l'accesso al rendiconto bancario del fondo in parola.

Art. 9 CONTROVERSIE

Eventuali controversie che possano sorgere circa l'attuazione del Programma devono essere preventivamente sottoposte all'esame del Comitato di cui al precedente Art. 7. Qualora non fosse possibile dirimerle in tale sede, le eventuali controversie saranno dal Comitato sottoposte ai relativi Governi per la risoluzione in via diplomatica.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL PROGRAMMA

Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma ed ha durata triennale. Esso sarà rinnovato tacitamente per l'ulteriore eventuale periodo necessario alla completa esecuzione del Programma, salvo denuncia scritta di una delle Parti, da inoltrare con preavviso di almeno sei mesi.

Fatto a ....Roma..... il ..20 Maggio 1987..

Per il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	Per il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA

50.

26 maggio 1989, Hanoi

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam ed il Governo italiano per il programma di protezione materna ed infantile nella provincia di Ha-Bac (1)

ACCORDO

Le Gouvernement de la République Socialiste du Viet-nâm
et
le Gouvernement de la République d'Italie,

- considérant l'opportunité d'un début de première expérience de cooperation bilatérale entre les deux Pays et en particulier dans l'esprit animé par la nouvelle discipline en matière de Coopération prevue par la Loi n. 49 du 26.2.1987,

- considérant les résultats de la mission technique conjointe effectuée en octobre 1987,

- exprimant leur accord pour la réalisation du programme de coopération appellé:

"Protection Maternelle et Infantile dans la province de Ha Bac" s'accordent sur ce qui suit:

Art. 1. Responsabilité des Parties

1.1. Le Gouvernement de la République Italienne ci-après nommé Gouvernement Italien, representé par la Direction Générale pour la Coopération au Développement, ci-après nommée D.G.C.S. est le responsable de l'exécution du programme selon les règlements indiqués par cet Accord de Coopération;

1.2. le Gouvernement de la Répubblique Socialiste du Viet-nâm, ci-apres nomme Gouvernement vietnamien désigne le Ministre de la Santé comme responsable de l'éxécution du programme selon les règlements indiqués par cet Accord de Coopération;

Art. 2. Zone d'intervention

Province de Ha Bac, population 1.690.000 personnes.

(1) Entrata in vigore: 26 maggio 1989.

Art. 3. Objectif général

Mise en place d'un project de coopération sanitaire qui vise au renforcement de la politique des soins de santé primaires dans la Province de Ha Bac.

Art. 4. Objectives specifiques

4.1. Mise en place et réalisation d'un programme de protection maternelle-infantile sur la population de 8 communes dans la province de Ha Bac. Ce programme se rapporte directement à celui de "Pédiatrie Sociale" réalisé par l'Institut National de Pédiatrie à Hanoi: population ciblé 43.000 personnes.

4.2. Renforcement des moyens de traitement et de diagnostic de 8 stations sanitaires communales, de la Salle polyclinique de Tan An, et de l'Hôpital provincial situé à Bac Giang (hôpital de Ha Bac);

4.3. Mise en place d'un programme de formation des cadres pour l'usage et l'entretien des équipements médicaux qui seront fournis.

Art. 5. Personnel italien

- Le Gouvernement Italien utilisera pendant toute la durée du programme un expert, conseiller téchnique, qui veillera à ce que les moyens prévus par l'accord soient utilisés selon les temps, les modalités, les objectifs fixés.

- D'autres experts seront envoyés pour de brèves périodes pour suivre les activités prévues dans le programme.

Art. 6. Durée

Le programme aura une durée de trois ans.

Art. 7. Modalités de gestion

7.1. Au niveau central du Ministère de la Santé il y aura un Directeur responsable du project chargé d'entretenir avec l'Ambassade d'Italie les rapports nécessaires à l'exécution de l'Accord de Coopération.

Il devra garantir que le déroulement du project s'encadre et se maintient dans les lignes de la politique nationale de santé du Viet-nâm et dans celles de l'Accord de Coopération. Il sera soutenu dans cette tache par le Département du Plan et d'approvisionnement de Matériel médical et de Construction du Ministère.

7.2. Au niveau de la gestion provinciale de Santé de Ha Bac il y aura un Directeur exécutif du project.
Il sera responsable de l'exécution des activités selon les temps, les modalités et les objectifs prévus. Ce sera lui à entretenir les liaisons opérationnelles accessoires avec les structures sanitaires de la province et les autres organismes concernés par le project.

7.3. Un expert italien de la D.G.C.S. sera affecté au project pour toute sa durée.
Il sera le Conseiller technique soit au niveau central, soit au niveau provincial; il sera responsable pour la part italienne à fin que les moyens prévus par l'Accord soient utilisés selon les temps, les modalités, les objetifs fixés.

7.4. Pour le fonctionnement spécifique du project on prévoit l'emploi d'un secrétaire/dactylographe et d'un chauffeur (qui auront aussi la fonction d'interprète).

7.5. Le project utilisera les services d'autres experts italiens en régime de conseillers à court terme, pour l'installation des équipements, pour la formation des homologues locaux à leur usage et entretien et pour d'autres buts opérationnels qui seront identifiés pendant le déroulement des activités.
Ces conseillers temporaires dépendent du project et leur encadrement et leur bonne relations avec la part Vietnamienne sont la responsabilité du Conseiller téchnique permanent.

7.6. Le Directeur responsable, le Directeur exécutif et le Conseiller téchnique permanent constituent le Comité de gestion du project.

7.7. Le Directeur exécutif du project et le Conseiller téchnique rédigeront chaque semestre des rapports contenant: activités déroulées, buts réalisés, perspectives pour le semestre suivant, divers.
Les rapports seront discutés à niveau central avec le Directeur responsable et par la suite remis au Ministère de la Santé et à la D.G.C.S. par l'Ambassade d'Italie à Hanoi.

Art. 8. Engagements italiens en application du programme

La partie italienne se chargera de:

8.1. fournir sur la base des listes de priorité redigées par la partie Vietnamienne et dans les limites du budget disponible:

- matériaux et équipments de traitement et de diagnostic pour les stationes sanitaires, la Policlinique de Tan An et l'Hôpital Provincial de Ha Bac;

- médicaments essentiels;

- ambulances, générateurs d'énergie, pièces de recharge outils et autres;

8.2. fournir assistance technique pour l'installation, l'usage et l'entretien des équipements envoyés;

8.3. envoyer sur place un chef de project pendant toute la durée du programme comme conseiller technique du territoire de cercle et d'arrondissement; il sera le responsable pour la partie italienne a fin que les moyens prévus par l'accord soient utilisés selon les temps, les modalités, les objectifs fixés;

8.4. mettre à disposition des experts pour soutenir les activités de protection maternelle-infantile dans le territoire et celles de laboratoire (y compris formation et recyclage du personnel local);

8.5. mettre en place un fond de gestion pour les activités du project. Ce fond sera administré par le conseiller technique italien, étant entendu que les décisions concernant les dépenses seront prises de commun accord avec la partie Vietnamienne en application des plans du programme.

8.6. fournir des aides alimentaires (huile, sucre et lait en poudre) pour le programme;

8.7. envoyer un fond de gestion pour les dépenses locales de l'équipe italienne.

Art. 9. Engagements de la partie Vietnamienne en application du programme

La partie Vietnamienne s'engage à:

9.1. répérer et mettre à disposition des experts en longue mission au Viet-nâm et de leurs familles à charge des logements convenables dans la province de Ha-Bac. Un logement servant des bureau-maison sera aussi mis à disposition à Hanoi pour le Chef du Projet. Ces logements seront mis à disposition gratuitement par le Gouvernement.

9.2. Mettre à disposition des fonds d'investissement pour: les travaux de construction d'un nouveau bâtiment dans l'Hôpital de Ha Bac et pour l amenagement des structures existantes interessees par le project, selon les nécessités.

9.3 Mettre à disposition le personnel sanitaire et les infrastructures existantes au niveau central et local pour conduire avec la contropartie des activités de pédiatrie sociale dans les 8 communes choisies dans la Province de Ha Bac.

9.4. Fournir l'appui scientifique et logistique de l'Institut National de Pédiatrie et de la Compagnie de Matériels Médicaux;

9.5. ne pas imposer de frais de douane aux fournitures de marchandises du projet; soutenir le coût du débarquement et des transports dans le pays;

9.6. la Compagnie des Matériels Médicaux offrira des stages préliminaires auprès de son école professionelle, pour les cadres du 2ème et 3ème échelon de Ha-Bac.

9.7. La Compagnie des Matériels Médicaux renforcera la station provinciale à Bac Giang et entretiendra des liaisons étroites avec les experts italiens soit au niveau central, soit au niveau local.

Art. 10. Plan d'action

Le Directeur responsable du project du Ministère de la Santé du Viet-nâm et le Conseiller technique de la D.G.C.S. prépareront, après la signature du présent Accord, un plan d'action pour les trois ans de durée du project.
Le plan d'action sera l'annexe téchnique de cet Accord et contiendra:

1. présentation du project, de ses objectifs et identification des activités;

2. responsabilités spécifiques et obligations des deux Parties pendant les differentes phases du projet;
3. ressources engagées et prévisions de dépenses;
4. modalités d'évaluation.

Art. 11. Status des experts italiens

Le Gouvernement s'engage à:

11.1. Faciliter les personnels envoyés d'Italie et, s'il y a lieu, leur familles à charge lors des formalités administratives concernant visas, permis de séjour, voyages à l'interieur pour des raisons de service.

11.2. Accorder aux experts italiens et à leur familles un traitement aussi favorable que celui qui est accordé au personnel des Organisations Internationales en mission au Viet-nâm.

11.3. Accorder aux esperts et à leur familles l'exonération du paiement des droits de douane, taxes et autres charges pour l'importation au Viet-nâm au titre unique d'emploi personnel, de leur biens personnels (véhicules inclus) et d'usage familial.

11.4. Accorder le droit de réexporter les mêmes biens au terme de la mission des experts au Viet-nâm.

11.5. Exonérer les experts des impôts sur le revenu ou de tout autre impôt directe sur les salaires qui leur sont payés. Cela s'appliquera aussi aux fonds ou ressources qui soient au dehors du Pays et qui soient destinés à payer des services prêtés dans le Pays sur la base de cet Accord.

11.6. Convenir de ne pas imposer de restrictions concernant les devises ou le taux d'échange sur les fonds provenant de l'étranger, introduits au Viet-nâm par les experts et leur familles pour leur usage personnel. Les comptes ouverts au Viet-nâm par les experts et leur familles restent à leur disposition exclusive, et les credits finaux devront être convertibles, pourvu que ces comptes aient été alimentés seulement par des sources étrangères.

11.7. En cas de dommages ou de préjudice à caractère pénal subis par toute personne par la faute de l'expert pendant l'accomplissement de ses fonctions sur la base de cet Accord, le Gouvernement du Viet-nâm sera responsable à sa place et toute réclamation vis-à-vis de l'expert ainsi que toute responsabilité à caractère pénal de celui-ci devra être exclue dans ce contexte, au moins que, sur l'initiative d'une des

deux Parties prise à la suite d'une impossibilité de solutions amicales, un tribunal local ne décide que tel dommage ou tel comportement doivent être attribués à négligence grave ou que l'action, d'où le dommage ou le préjudice ont découlé, ait été accomplie volontairement ou suite au comportement criminel de l'expert même.
En tout cas les tribunaux locaux, en matière pénale, reconnaîtrerons aux experts italiens une position aussi favorable que celle qui est accordée au personnel dont à l'art. 11.2.

11.8. En cas d'arrêt ou détention des experts au des membres de leur familles, pour n'importe quelle raison, au dans le cas où des procédures pénales seraient entamées contre eux, les Autorités concernées devront en donner notice immédiatement à l'Ambassade Italienne à Hanoi au Viet-nâm.

11.9. Accorder, dans le cas d'une crise internationale qui pourrait mettre en danger la sécurité des citoyens étrangers au Viet-nâm, aux experts et à leurs familles le même traitement de faveur pour le rapatriement que celui qui est accordé au personnel diplomatique.

11.10. Transmettre à l'Ordre des Medecins local les curricula et les documents des médicins italiens et assurer leur inscription à l'Ordre dans le plus bref délai possible de façon à garantir l'exercise de leur profession dans le domaine des activités du programme.

Art. 12. Dispositions finales

12.1. Le présent Accord pourra être modifié avec le consentement mutuel des Parties.

12.2. Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une des Parties à travers une notification écrite 60 jours à l'avance.

12.3. Pour résoudre les divergences éventuelles dans l'interprétation de cet Accord on formera une commission composée par:

- le Directeur responsable du programme pour la Partie Vietnamien
- le Chef du programme pour la Partie Italienne;
- un délégué du Gouvernement de la Republique Socialiste du Viet-nâm;
- un délégué de la Direction Générale de la Coopération au Devéloppement.

12.4. Cet Accord entrera en vigueur à la date de la signature et restera valide pour une période de trois années.

Signé à Hanoi le 26 Mai 1989 en deux copies originales en français

Pour le Gouvernement de la République Socialiste du Viet-nâm

Pour le Gouvernement de la République Italienne

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM ED IL GOVERNO ITALIANO PER IL PROGRAMMA DI PROTEZIONE MATERNA ED INFANTILE NELLA PROVINCIA DI HA BAC

Il Governo della Repubblica Socialista del Viet-nam
ed
il Governo della Repubblica Italiana,

- in considerazione dell'opportunità di una prima esperienza iniziale di cooperazione bilaterale tra entràmbi i Paesi ed animati dal desiderio di seguire la nuova disciplina in materia di cooperazione prevista dalla Legge n.49 del 26.2.87,

- considerando i risultati della missione tecnica congiunta effettuata nell'Ottobre del 1987,

- esprimendo il loro accordo per la realizzazione del programma di cooperazione denominato:
"Protezione Materna ed Infantile nella provincia di Ha Bac" convengono quanto segue:

Art.1 Responsabilità delle Parti

1.1 Il Governo della Repubblica Italiana in appresso denominato Governo Italiano, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in appresso denominata D.G.C.S. e responsabile per l'esecuzione del programma secondo i regolamenti indicati daquesto Accordo di Cooperazione;

1.2 Il Governo della Repubblica Socialista del Viet-nam, in appresso denominato Governo Vietnamita indica il Ministro della Sanità come responsabile per l'esecuzione del Programma in base ai regolamenti indicati da questo Accordo di Cooperazione;

Art.2 Zona d'intervento

Provincia di Ha Bac, popolazione 1.690.000 persone.

Art. 3 Obiettivo generale

Realizzazione di un progetto di cooperazione sanitaria avente come finalità il rafforzamento della politica di cure sanitarie primarie nella provincia di Ha Bac.

Art.4 Obiettivi specifici

4.1 Sistemazione e realizzazione di programma di protezione materno-infantile sulla popolazione di 8 comuni nella provincia di Ha Bac. Questo programma e direttamente legato a quello di "Pediatria di Ha Bac. Questo programma si ricollega direttamente a quello di "Pediatria Sociale" realizzato dall'Istituto Nazionale di Pediatria ad Hanoi: popolazione-bersaglio 43.000 persone.

4.2. Rafforzamento dei mezzi di trattamento e di diagnosi di 8 posti sanitari comunali, della Sala policlinica di Tan An, e dell'Ospedale Provinciale situato a Bac Giang (Ospedale di Ha Bac);

4.3. Installazione di un programma di formazione professionale superiore per l'uso e la manutenzione delle attrezzature mediche che saranno fornite.

Art.5 Personale italiano

- Il Governo Italiano utilizzerà per tutta la durata del programma un esperto, consigliere tecnico il quale vigilerà acciocché i mezzi previsti dall'Accordo siano utilizzati secondo i tempi, le modalità, gli obiettivi prestabiliti.
- Altri esperti saranno inviati per brevi periodi per seguire le attività previste nel programma.

Art.6 Durata

Il programma avra una durata di tre anni.

Art.7 Modalità di gestione

7.1. A livello centrale del Ministero della Sanità, vi sara un Direttore responsabile del progetto incaricato di tenere i rapporti necessari con l'Ambasciata d'Italia ai fini dell'esecuzione dell'Accordo di Cooperazione.
Egli dovrà garantire che lo svolgimento del progetto si inquadra e si mantiene entro le direttive di politica nazionale di sanità del Viet-nam ed entro quelle dell'Accordo di Cooperazione. In questo compito, egli sara appoggiato dal Dipartimento del Piano e dell'Approvigionamento di materiale medico ed edilizio del Ministero.

7.2. A livello della gestione provinciale della Sanità di Ha Bac vi sara un Direttore esecutivo del Progetto, responsabile dell'esecuzione delle attività secondo i tempi, le modalità e gli obiettivi previsti. Tale Direttore manterrà i collegamenti operativi accessori con le strutture sanitarie della provincia e con gli altri organismi interessati dal progetto.

7.3 Un esperto italiano della D.G.C.S. sara assegnato al progetto per tutta la durata di quest'ultimo.
Egli sara Consigliere tecnico sia a livello centrale, sia a livello provinciale, e sara responsabile per la Parte Italiana affinché i mezzi previsti dall'Accordo siano utilizzati secondo i tempi, le modalità, gli obiettivi prestabiliti.
7.4. Per il funzionamento specifico del progetto si prevede l'impiego di una segretaria/dattilografa e di un autista (che avranno anche funzioni di interprete).
7.5 Il progetto si avvale dei servizi di altri esperti italiani con lo status di consiglieri a tempo determinato, per l'installazione delle attrezzature, per la formazione di omologhi locali a loro uso e mantenimento, e per altri fini operativi che saranno individuati durante lo svolgimento delle attività.
Tali consiglieri temporanei dipendono dal progetto ed il loro inquadramento ed i loro buoni rapporti con la Parte Vietnamita ricadono sotto la responsabilità del Consigliere Tecnico permanente.

7.6 Il Direttore responsabile, il Direttore esecutivo ed il Consigliere tecnico permanente costituiscono il Comitato di Gestione del Progetto.

7.7. Il Direttore Esecutivo del Progetto ed il Consigliere tecnico redigeranno ciascun semestre dei rapporti contenenti: le attività svolte, gli obiettivi conseguiti, le prospettive per il semestre successivo, varie.
I rapporti saranno dibattuti a livello centrale con il Direttore responsabile ed in seguito fatti pervenire al Ministero della Sanità ed alla D.G.C.S. tramite l'Ambasciata d'Italia ad Hanoi.

Art.8 Impegni italiani in applicazione del programma.

La Parte italiana si incaricherà di:

8.1 fornire, in base a liste prioritarie compilate dalla Parte Vietnamita e nei limiti del bilancio disponibile.

- materiali ed attrezzature per trattamenti e diagnosi per i posti sanitari, il Policlinico di Tan An e l'Ospedale Provinciale di Ha Bac;
- farmaci essenziali;

ambulanze, generatori di energia, parti di ricambio, strumenti ed altri;

8.2 fornire assistenza tecnica per l'installazione, l'uso e la manutenzione delle attrezzature inviate;
8.3 inviare sul posto un Capo di Progetto per tutta la durata del programma in qualità di consigliere tecnico del territorio della circoscrizione amministrativa; egli sara responsabile per la Parte Italiana affinché i mezzi previsti dall'Accordo siano utilizzati secondo i tempi, le modalità, gli obiettivi prestabiliti;
8.4 mettere a disposizione degli esperti per appoggiare le attività di protezione materno-infantile nel territoric nonché quelle di laboratorio (formazione e riciclaggio del personale locale compresi).

8.5. costituire un fondo di gestione per le attività del Progetto. Questo Fondo sarà amministrato dal Consigliere tecnico italiano, rimanendo inteso che le decisioni relative alle spese saranno adottate di comune accordo con la Parte Vietnamita in applicazione dei Piani previsti dal programma.

8.6. fornire aiuti alimentari (olio, zucchero e latte in polvere) a favore del Programma;

8.7 inviare un fondo di gestione per le spese locali della squadra italiana.

Art. 9 Impegni della Parte Vietnamita in applicazione del Programma

La Parte Vietnamita si impegna a:

9.1 reperire e mettere a disposizione degli esperti che si trovano in Vietnam per missioni di lunga durata, nonché delle loro famiglie, alloggi decenti nella provincia di Ha-Bac. Un alloggio facente funzione di ufficio-abitazione sara anche posto a disposizione ad Hanoi per il Capo del Progetto. Questi alloggi saranno messi a disposizione gratuitamente dal Governo.

9.2. Mettere a dispcsizione fondi di investimento per i lavori di costruzione di un nuovo edificio all'Ospedale di Ha Bac et per la sistemazione delle strutture esistenti implicate nel progetto, secondo le necessità.

9.3. Mettere a disposizione il personale sanitario e le infrastrutture esistenti a livello centrale e locale per svolgere,assieme alla controparte, attività di pediatria sociale negli 8 comuni selezionati nella Provincia di Ha Bac.

9.4. Fornire l'appoggio scientifico e logistico dell'Istituto Nazionale di Pediatria e della Società di Materiali Medici:

9.5. Non imporre costi doganali alle forniture di merci per il progetto; accollarsi il costo dello sbarco e dei trasporti nel Paese;

9.6. La Società di Materiali Medici offrirà dei corsi di apprendistato preliminari (stages) presso la sua scuola professionale, destinati al personale superiore di 2° e di 3° livello di Ha Bac.

9.7. La Società di Materiali medici potenzierà il posto provinciale a Bac Giang e manterrà stretti contatti con gli esperti italiani sia a livello centrale, sia a livello locale.

Art.10 Piano di azione

Il Direttore responsabile del Progetto del Ministero della Sanità del Viet-nam ed il Consigliere Tecnico della D.G.C.S. predisporranno, dopo la firma del presente Accordo, un Piano di azione per i tre anni di durata del progetto.

Il Piano di azione costituirà l'annesso tecnico di questo Accordo e conterrà:

1. la presentazione del progetto, dei suoi obiettivi e l'individuazione delle attività;
2. le responsabilità specifiche e gli obblighi delle due Parti durante le varie fasi del Progetto;
3. le risorse impegnate e le previsioni di spesa;
4. le modalità di valutazione.

Art.11 Statuto degli esperti italiani

Il Governo si impegna a:

11.1 agevolare il personale inviato dall'Italia e, se del caso, i loro familiari a carico all'atto delle formalità amministrative concernenti visti, permessi di soggiorno, viaggi all'interno per ragioni di servizio.

11.2 Concedere agli esperti italiani ed alle loro famiglie un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso al personale delle Organizzazioni Internazionali in missione in Viet-nâm.

11.3 Concedere agli esperti ed alle loro famiglie l'esonero dal pagamento dei diritti doganali, tasse ed altri oneri per l'importazione in Vietnam,unicamente a titolo di uso personale, dei loro beni personali (veicoli compresi) e destinati ad uso familiare.

11.4 Concedere il diritto di riesportare gli stessi beni alla fine della missione degli esperti in Viet-nâm.

11.5 Esonerare gli esperti da imposte sul reddito o da ogni altra imposta diretta sui salari che saranno loro corrisposti. Tale disposizione si applicherà anche ai fondi o alle risorse che si trovino all'esterno del Paese e che siano destinate a pagare servizi resi nel Paese sulla base di questo Accordo.

11.6 Convenire di non imporre limitazioni concernenti la valuta o il tasso di cambio sui fondi provenienti dall'estero, e introdotti in Viet-nâm dagli esperti e dalle loro famiglie per loro uso personale. I conti aperti in Viet-nâm dagli esperti e dalle loro famiglie rimangono a loro esclusiva disposizione, ed i crediti finali dovranno essere convertibili sempre che tali conti siano stati alimentati unicamente da fonti straniere.

11.7 In caso di danno o di pregiudizio di natura penale subito da qualsiasi persona per colpa dell'esperto durante l'adempimento delle sue funzioni in base a questo Accordo, il Governo del Viet-nâm sarà responsabile a suo posto ed ogni reclamo nei confronti dell'esperto nonché ogni responsabilità di natura penale di costui, dovrà essere esclusa in questo contesto, a meno che, dietro iniziativa di una delle Parti presa a causa dell'impossibilità di pervenire ad una conciliazione amichevole, un Tribunale locale non decida che tale danno o tale comportamento debbono essere attribuiti a negligenza grave oppure che l'azione, da cui derivano il danno o il pregiudizio, è stata compiuta volontariamente o fatto/seguito al comportamento criminale di questo stesso esperto.

In tutti i casi i tribunali locali riconosceranno in materia penale, agli esperti italiani una posizione altrettanto favorevole di quella che è concessa al personale di cui all'art.11.2

11.8 In caso di arresto o di detenzione degli esperti o dei loro familiari, per qualsivoglia ragione, oppure nel caso in cui procedure penali siano intentate contro di loro, le Autorità interessate dovranno notificare immediatamente di ciò l'Ambasciata Italiana ad Hanoi in Viet-nâm.

11.9 Concedere, in caso di crisi internazionale che potrebbe porre a repentaglio la sicurezza dei cittadini stranieri in Viet-nâm, lo stesso trattamento di favore agli esperti ed alle loro famiglie in vista del loro rimpatrio, di quello concesso al personale diplomatico.

11.10 Trasmettere all'Ordine dei Medici locale i curriculum vitae ed i documenti dei medici italiani e provvedere affinche' la loro iscrizione all'Ordine sia effettuata il prima possibile in maniera da garantire l'esercizio della loro professione nell'ambito delle attività del Programma.

Art.12 Disposizioni finali

12.1 Il presente Accordo potrà essere modificato con il reciproco consenso delle Parti.

12.2 Il presente Accordo potra essere denunciato da una delle Parti per mezzo di una notifica scritta con un anticipo di 60 giorni.

12.3 Alfine di risolvere eventuali divergenze nell'interpretazione del presente Accordo, sara formata una Commissione composta da:

- il Direttore responsabile del Programma per la Parte Vietnamita;
- Il Capo del Programma per la Parte Italiana;
- Un delegato del Governo della Repubblica Socialista del Viet-nam;
- Un delegato della Direzione Generaledella Cooperazione allo Sviluppo.

12.4 Questo Accordo entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà valido per un periodo di tre anni.

Firmato ad Hanoi il 26 maggio 1989 in due copie originali in francese

Per il Governo della Repubblica Socialista del Viet-nâm

Per il Governo della Repubblica Italiana

51.

25 maggio-1° giugno 1989, Addis Abeba

Scambio di lettere che modifica il Grant Agreement per il finanziamento dei beni essenziali del 17 ottobre 1988 (1)

Ambasciata d'Italia
L'Ambasciatore

Addis Ababa, 25 May 1989

Prot. n. 1873

Excellency,

with reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the People's Democratic Republic of Ethiopia for the financing of essential goods signed on October 17th, 1988 in the amount of 49.200.000.000 Italian Liras and as per Article VI - Amendments, of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters between the parties concerned, I have the honour of informing you that the Government of Italy agrees effective from to-day as follows:

1) Schedule 3 - Implementation programme - point 6: include the Commercial Bank of Ethiopia.;

2) Schedule 1 - Withdrawal of the proceeds of the grant - point 3: amendment quote if such percentage is not fulfilled within eight months from the date of effectiveness of the Agreement unquote.

3) Add to schedule 1 - Annex - eligible goods point 1: soap.

The Grant Agreement is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged.

The Association as administrator of the grant has been consulted as required in Article VI of the same Agreement and concurrs.

Please confirm in writing the Agreement for your Government on the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

(Sergio Angeletti)

H.E. Comrade Tadesse Gebre-Kidan
Minister of Foreign Trade
People's Democratic Republic of Ethiopia
Addis Ababa

(1) Entrata in vigore: 25 maggio 1989.

የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የውጭ ንግድ ሚኒስቴር
ፖስታ ሣጥን ቁጥር 2559
ስልክ ቁ. 15 10 66 -15 12 18 -,151636-- 151876
ቴሌክስ EMFTRADE 21320

PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
MINISTRY OF FOREIGN TRADE
P. O. Box 2559
Tel. No. 15 10 66—15 12 18 -,151636—151876
Telex EMFTRADE 21320

ቁጥር Ref. No FC-H3-2/80

01 JUN 1989 19 ዓ.ም

Mr. Ambassador,

I have received your letter in to-day's date with which you informed me of the following:

"with reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the People's Democratic Republic of Ethiopia for the financing of essential goods signed on October 17th, 1988 in the amount of 49.200.000.000 Italian Liras and as per Article VI - amendments, of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters between the parties concerned, the Government of Italy agress affective from to-day as follows:

1) Schedule 3 - Implementation programme - point 6: include the Commercial Bank of Ethiopia.;

2) Schedule 1 - Withdrawal of the proceeds of the grant - point 3: amendment quote if such percentage is not fulfilled within eight months from the date of effectiveness of the Agreement unquote.

3) Add to schedule 1 - Annex - eligible goods point 1: soap.

The Grant Agreement is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged.

The Association as administrator of the grant has been consulted as required in Article VI of the same Agreement and concurrs."

I have the honour to inform you, on behalf of the Government of the People's Democratic Republic of Ethiopia, that I agree.

Please accept, Mr. Ambassador, the assurances of my highest consideration.

H.E. Mr. Sergio Angeletti
Ambassador of the Republic
of Italy
Addis Ababa

TADESSE GEBRE KIDAN
MINISTER

TRADUZIONE NON UFFICIALE

S.E. Compagno Tadesse Gebre-Kidan
Ministro del Commercio Estero
Repubblica Democratica Popolare d'Etiopia
Addis Abeba

Addis Abbeba, 25 maggio 1989

N. di Prot. 1873

Eccellenza,

In riferimento all'Accordo di Credito tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Popolare d'Etiopia per il finanziamento di beni essenziali, firmato il 17 ottobre 1988 per un importo di Lit 49.200.000.000, e in conformità all'Articolo VI - "Emendamenti" - dell'Accordo medesimo, che regola le modifiche - tramite scambio di lettere - tra le Parti interessate, ho l'onore d'informarLa che il Governo Italiano conviene di considerare le seguenti modifiche in vigore da oggi:

1) Tabella 3 - Programma di attuazione - punto 6: includere la Banca Commerciale d'Etiopia;

2) Tabella 1 - Prelievo del Credito - punto 3: emendamento " qualora detta percentuale non venga raggiunta entro otto mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo "

3) Aggiungere alla Tabella 1 - Allegato - beni aventi i requisiti necessari - punto 1: sapone.

L'Accordo di Credito viene pertanto modificato conformemente ai punti suddetti, mentre tutto il resto rimane immutato.

L'Associazione - in qualità di amministratore del Credito - è stata consultata, così come previsto dall'articolo VI dell'Accordo medesimo, ed ha espresso il suo assenso.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Sergio Angeletti

S.E. Sig. Sergio Angeletti
Ambasciatore della Repubblica Italiana
Addis Abbeba

1 giugno 1989

Sig. Ambasciatore,

Ho ricevito in data odierna la Sua lettera, con la quale Lei mi informava che:

" In riferimento all'Accordo di Credito tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Popolare d'Etiopia per il finanziamento di beni essenziali, firmato il 17 ottobre 1988 per un importo di Lit 49.200.000.000, e in conformità all'Articolo VI - "Emendamenti" - dell'Accordo medesimo, che regola le modifiche - tramite scambio di lettere - tra le Parti interessate, no l'onore d'informarLa che il Governo Italiano conviene di considerare le seguenti modifiche in vigore da oggi.

1) Tabella 3 - Programma di attuazione - punto 6: includere la Banca Commerciale d'Etiopia;

2) Tabella 1 - Prelievo del Credito - punto 3: emendamento " qualora detta percentuale non venga raggiunta entro otto mesi dalla data in vigore dell'Accordo "

3) Aggiungere alla Tabella 1 - Allegato - beni aventi i requisiti necessari - punto 1: sapone.

L'Accordo di Credito viene pertanto modificato conformemente ai punti suddetti, mentre tutto il resto rimane immutato.

L'Associazione - in qualità di Amministratore del Credito - è stata consultata, così come previsto dall'Articolo VI dell'Accordo medesimo, ed ha espresso il suo assenso.

Ho l'onore d'informarLa, a nome del Governo della Repubblica Democratica Popolare d'Etiopia, che concordo.

Voglia accettare, Sig. Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Tadesse Gebre Kidan
Ministro

52.

14 giugno 1989, Roma

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Giamaica per la ristrutturazione del debito giamaicano (Club di Parigi 24 ottobre 1988) con 3 allegati (1)

ACCORDO

The Government of the Republic of Italy and the Government of Jamaica, in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 24th October, 1988 by the countries taking part in the Club of Paris meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the commercial and financial debts for both principal and interest due to Italy from the Government of Jamaica or its public sector, or covered by the guarantee of the Government of Jamaica or its public sector, falling due from June 1st, 1988 up to November 30th, 1989, and not settled, pursuant to contracts for the supply of goods and/or services as well as to financial arrangements concluded before October 1st, 1983 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annex 1);

(1) Entrata in vigore: 14 giugno 1989.
Gli allegati (schede SACE) non vengono pubblicati per motivi tecnici.

b) the debts for both principal and interest falling due from June 1st, 1988 up to November 30th, 1989 and not settled, relating to Government Loan as per financial convention between the Government of Jamaica and MEDIOCREDITO CENTRALE signed on August 31st, 1983 (Annex 2);

c) the debts for principal due to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from the Government of Jamaica, falling due from June 1st, 1988 up to November 30th, 1989 and not settled, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of Jamaica concluded on July 9th, 1988 according to Paris Club Agreed Minute dated March 5th, 1987 (Annex 3).

The above mentioned Annexes which are part of the present Agreement may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in Article I will be transferred, in the contractual currencies, in 10 equal and succesive semi-annual instalments, the first of which shall fall due on August 31st, 1994 and the last on February 28th, 1999 by the Bank of Jamaica, acting on behalf of the Government of Jamaica (hereinafter referred to as "BANK") to the "SACE", as regards debts envisaged in Article I, a) and c) and to the MEDIOCREDITO CENTRALE, as regards debts envisaged in Article I, b).

ARTICLE III

The "BANK" undertakes to pay and to transfer to SACE and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment on the debts referred to in the present Agreement which shall be calculated on any debt unpaid at the date of maturity.

Such interest shall accrue during the period from the date of maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

i) as regards debts envisaged in Article I, a) and c) at the rate expressly stipulated for post-maturity payments in the contracts, financial arrangements or Agreements under which that debt is incurred or, where no interest rate is so stipulated, at the rate of 9,35% p.a. from the date of maturity of the debt up to the date of the indemnity by "SACE" and at the rate of 9,35% p.a. from the date of the indemnity by "SACE" up to the full settlement of the debt;

ii) as regards debts envisaged in Article I, b) at the rate of 2,25 % p.a..

The said interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements - half yearly (February 28th-August 31st) beginning on February 28th, 1990.

ARTICLE IV

With respect to the affected debts owed to them, by the Government of Jamaica, SACE and MEDIOCREDITO CENTRALE will each send to the "BANK" an amortization scheme in accordance with the present Agreement.

ARTICLE V

Except for its provisions, the present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the transactions to which Jamaica's debts are referred to in Article I of the Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial arrangements particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts and/or financial arrangements made after September 30th, 1983 and having the effect of an increase in Jamaica's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE VI

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on June 14th, 1989 in two originals in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF JAMAICA
Franco Colombo de Bustelli	Anthony Hill

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA GIAMAICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Giamaica, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base dell'Agreed Minute firmato a Parigi il 24 ottobre 1988 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il riscaglionamento dei:
a) debiti commerciali e finanziari sia per quanto riguarda la parte in conto capitale che gli interessi dovuti all'Italia dal Governo della Giamaica o dal suo settore pubblico, o coperti dalla garanzia del Governo della Giamaica o del suo settore pubblico, a scadere dal 1 giugno 1988 al 30 novembre 1989 - non saldati - in conformità ai contratti per la fornitura di beni e/o di servizi e alle intese finanziarie concluse anteriormente al 1 ottobre 1983 - con una scadenza originaria superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano ai sensi della legislazione Italiana (Allegato 1);
b) i debiti sia per la parte in conto capitale che per gli interessi a scadere dal 1 giugno 1988 al 30 novembre 1989 - e non saldati - relativi al Prestito Governativo ai sensi della convenzione finanziaria tra il Governo della Giamaica e il MEDIOCREDITO CENTRALE firmata il 31 agosto 1983 (Allegato 2);
c) i debiti per la parte in conto capitale dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito chiamata "SACE") dal Governo della Giamaica, a scadere dal 1 giugno 1988 al 30 novembre 1989 e non saldati, relativi all'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Giamaica concluso il 9 luglio 1988 in conformità all'Agreed Minute del Club di Parigi del 5 marzo 1987 (Allegato 3).

Gli Allegati summenzionati, che sono parte del presente Accordo, potranno essere sottoposti a revisione previo consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I verranno trasferiti, nelle divise previste dai contratti, in 10 rate uguali e consecutive semestrali, la prima delle quali a scadere il 31 agosto 1994 e l'ultima il 28 febbraio 1999 dalla Banca di Giamaica - agente per conto del Governo della Giamaica - (qui di seguito chiamata "BANCA") alla "SACE", per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo I, a) e c) e al MEDIOCREDITO CENTRALE, per quanto riguarda i debiti di cui all'Artcolo I, b).

ARTICOLO III

La "BANCA" si impegna a pagare e a trasferire alla SACE e al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente l'interesse per il pagamento posticipato dei debiti di cui al presente Accordo, che verra calcolato su ogni debito non saldato alla data di scadenza.
Detto interesse maturerà durante il periodo intercorrente tra la data della scadenza fino al saldo completo del debito e verra calcolato come segue:
i) per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo I, a) e c) al tasso espressamente stipulato per i pagamenti post-scadenza nei contratti, nelle intese finanziarie e negli Accordi ai sensi dei quali i debiti medesimi erano stati contratti oppure - qualora nessun tasso d'interesse sia stato stipulato in tal modo - al tasso annuale del 9,35% dalla data di scadenza del debito fino alla data di indennizzo da parte della "SACE" e al tasso annuale del 9,35% dalla data di indennizzo da parte della "SACE" fino al saldo completo del debito;
ii) per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo I, b) al tasso del 2,25 % annuo.

Detti interessi verranno trasferiti - nelle divise stabilite nei contratti o nelle intese finanziarie - semestralmente (28 febbraio - 31 agosto) a decorrere dal 28 febbraio 1990.

ARTICOLO IV

In relazione ai debiti dovuti dal Governo della Giamaica, la SACE e il MEDIOCREDITO CENTRALE invieranno rispettivamente alla "BANCA" uno schema di ammortizzamento in conformità al presente Accordo.

ARTICOLO V

Fatte salve le sue disposizioni, il presente Accordo non va a modificare nè i vincoli giuridici stabiliti ai sensi del diritto comune, nè gl'impegni contrattuali stipulati dalle Parti in relazione alle transazioni alle quali si riferiscono i debiti della Giamaica nell'Articolo I dell'Accordo. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica a detti contratti e/o alle intese finanziarie, in particolare quelli concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

Tutte le modifiche dei contratti e/o delle intese finanziarie fatte dopo il 30 settembre 1983, e aventi l'effetto di aumentare gli impegni della Giamaica verso l'Italia, verranno considerati nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrrà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 14 giugno 1989 in due originali in lingua inglese, ogni copia facente ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA GIAMAICA

53.

15 giugno 1989, Roma

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Guinea Equatoriale, con allegati (A e B) (1)

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des Termes de Reference agréés à Paris le 1er Mars 1989, concernant la consolidation de la dette de la République de Guinée Equatoriale, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) La consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale ou bénéficiant de sa garantie, envers l'Italie, échues et non réglées au 31 Décembre 1988, se rapportant aux fournitures de biens et services ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Juillet 1984 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après dénommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des dettes, en principal et interêts, échues et non réglées au 31 Décembre 1988, résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale conclu le 13 Mars 1986 en application du Procès-Verbal agréé du 22 Juillet 1985 (Annexe B).

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes au présent Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

(1) Entrata in vigore: 15 giugno 1989.

ARTICLE II

Les dettes visées à l'Article I seront remboursées et transferées par la Caisse Autonome d'Amortissement agissant pour le compte du Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale (ci-après dénommée "Banque"), à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats, conventions ou Accords respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Décembre 1996 et le dernier le 30 Juin 2002.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, la "Banque" s'engage à payer et à transferer à la "SACE" les intérêts relatifs aux dettes en question calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des dettes mêmes selon les dispositions prèvues à l'Article II, aux taux d'intérêt de 4,43 % par an pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA et de 2,45 % par an pour ce qui concerne les dettes en Marcs Allemands.

Les intérêts seront reglés dans les devises indiquées dans les contrats, conventions et Accords respectifs en versements semestriels (30 Juin - 31 Décembre) dont le premier échéant le 31 Décembre 1989.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances. Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 30 Juin 1984 ayant pour effet d'augmenter les engagements de Guinée Equatoriale envers l'Italie sera considerée

comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le present Accord.

ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentant dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome
en deux exemplaires, en langue française
le 15 Juin 1989

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale

DATA ELAB. 08/05/89 PAG. 1

INEA EQUATORIALE - CONSOLIDAMENTO DELLE SCADENZE DAL 01/07/1986 AL 31/12/1988

IS. 167GUEQ2 - ACCORDO MULTILATERALE DEL 01/03/1989 - LEGGE 227 - VALUTA $ USA

. POLIZZA	ASSICURATO	DEBITORE	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO CONSOLIDATO
1/0853/0W	S.G. WARBURG SODITIC SA	GOVERNO GUINEA EQUAT.	05/08/1986	894.263,54	894.263,54
			05/02/1987	860.661,11	860.661,11
			05/08/1987	824.754,52	824.754,52
				2.579.679,17	2.579.679,17
			TOTALE	2.579.679,17	2.579.679,17

DATA ELAB. 08/05/89 PAG. 1

GUINEA EQUATORIALE - CONSOLIDAMENTO DEGLI ARRETRATI AL 31/12/1988

CONS. 167GUQ2B - ACCORDO MULTILATERALE DEL 01/03/1989 - LEGGE 227 - VALUTA D.M.

N. POLIZZA	ASSICURATO	DEBITORE	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO CONSOLIDATO
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA: GEQ1B	01/07/1986	61.629,88	61.629,88
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA GEQ1B	01/07/1986	489.170,12	489.170,12
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA GUEQ1	01/07/1986	451.720,23	451.720,23
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA GEQ1B	01/01/1987	63.361,95	63.361,95
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA GEQ1B	01/01/1987	164.547,17	164.547,17
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA GUEQ1	01/01/1987	241.226,47	241.226,47
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA GEQ1B	01/07/1987	8.585,07	8.585,07
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA GEQ1B	01/07/1987	161.864,33	161.864,33
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA GUEQ1	01/07/1987	237.293,43	237.293,43
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA GEQ1B	01/01/1988	58.212,80	58.212,80
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA GEQ1B	01/01/1988	164.547,17	164.547,17

DATA ELAB. 08/05/89 PAG. 2

GUINEA EQUATORIALE - CONSOLIDAMENTO DEGLI ARRETRATI AL 31/12/1988

CONS. 167GUQ2B - ACCORDO MULTILATERALE DEL 01/03/1989 - LEGGE 227 - VALUTA D.M.

N. POLIZZA	ASSICURATO	DEBITORE	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO CONSOLIDATO
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA: GUEQ1	01/01/1988	241.226,47	241.226,47
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA GEQ1B	01/07/1988	12.030,39	12.030,39
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA GEQ1B	01/07/1988	162.758,61	162.758,61
	ACCOR. BIL.DEL 13/03/1986	CODICE PROVENIENZA GUEQ1	01/07/1988	238.604,44	238.604,44
			TOTALE	2.756.778,53	2.756.778,53

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA EQUATORIALE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Coverno della Repubblica della Guinea Equatoriale, nello spirito di amiciza e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione dei mandati approvati a Parigi il 1° Marzo 1989, concernenti il consolidamento del debito della Repubblica di Guinea Equatoriale, hanno deciso di comune accordo quanto segue/:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica di Guinea Equatoriale o beneficianti della sua garanzia, nei confronti dell'Italia, scaduti e non saldati al 31 Dicembre 1988, relative alle forniture di beni e di servizi nonché alle operazioni finanziarie che prevedono un saldo scaglionato su un periodo superioe ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto oppure di una Convenzione finanziariastipulati anteriormente al 1° luglio 1984 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all' Esportazione, in appresso denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento dei debiti, in capitale ed interesse, scaduti e non saldati al 31 Dicembre 1988, derivanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Guinea Equatoriale stipulato il 23 marzo 1986 in applicazione del Processo-Verbale approvato del 22 Luglio 1985 (Annesso B).

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dalla Cassa Autonoma di Ammortizzamento agente per conto del Governo della Repubblica della Guinea Equatoriale (in appresso denominata "Banca") alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni o Accordi, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sara pagata il 31 dicembre 1996 e l'ultima il 3C giugno 2CC2.

ARTICOLO III

La Banca s'impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE", sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati con decorrenza dalla data di scadenza fino al pagamento totale di questi stessi debiti in base alle disposizioni previste all'Articolo II, ai tassi di interesse del 4,43% annuo per quanto riguarda i debiti in dollari USA e del 2,45% annuo per quanto riguarda i debiti in marchi tedeschi.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni ed Accordi in rate semestrali (30 giugno-31 dicembre) la prima delle quali a scadere il 31 dicembre 1989.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli legali previsti dal diritto comune, oppure gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I ed indicati sulle liste in annesso. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti o convenzione, in particolare

delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze. Ogni modifica dei contratti o delle convenzione sopravvenuta successivamente al 30 giugno 1984 che abbia come effetto di incrementare gli impegni della Guinea Equatoriale nei confronti dell'Italia sara considerata come un nuovo impegno non coperto dal presente Accordo;

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che i Rappresentanti sottoscritti debitamente abilitati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma
in due esemplari, in lingua francese
IL 15 Giugno 1989

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA EQUATORIALE

54.

21 giugno 1989, Nairobi

Memorandum d'intesa tra il Governo italiano ed il Centro delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UNCHS) per la messa a disposizione di esperti associati (1)

WHEREAS The Italian Government wishes to collaborate with the United Nations Centre for Human Settlements (hereinafter referred to as the UNCHS) in order to promote economic, social and cultural development of Developing Countries according to the provisions of Art. 1 paragraph 2 of the Law 49/87 concerning the Italian co-operation with Developing Countries and to this end wishes to put at the disposal of the UNCHS Associate Experts in the framework of a special Italian programme;

WHEREAS The Italian Law 49/87 concerning the Italian co-operation with Developing Countries specifically considers in the Art. 2 paragraph 3 letter b): the participation in the activities of International.Organizations for Developing Countries and in the Art. 2 paragraph 3 letter d): the training of Italian Personnel for Development Co-operation Activities;

WHEREAS The UNCHS welcomes the offer by the Italian Government to designate a certain number of Associate Experts for assignment to development programmes and projects administered by the UNCHS;

WHEREAS The Italian Government and the UNCHS are confident that the obligations devolving upon each as a result of entering into the present Memorandum will be fulfilled in a spirit of friendly co-operation and on the basis of mutual understanding;

NOW THEREFORE in consideration of the understandings and agreements specified hereafter, the Parties have agreed as follows:

---

(1) Entrata in vigore: 21 giugno 1989.

Article 1
Elaboration and monitoring of the Programme and recruitment procedures

1.01 The Programme is structured in agreement between the Italian Government and the UNCHS and reports on the activities of the Associate Experts will be provided by the UNCHS.
The recruitment procedures are agreed upon by the Italian Government and the UNCHS and in particular the selection of the candidates is made by a Joint Committee.
In any case the assignment of the selected candidates to their duty stations is subject to the final clearance by the Italian Government.

1.02 The UNCHS undertakes to submit to the Italian Government requests for Associate Experts for which, in the opinion of the UNCHS, suitably qualified candidates may be found in Italy. Each request shall normally be in the form of a job description giving, inter alia, the office to which the Associate Expert would be assigned and, if applicable, indicating whether the request has also been submitted to any other Government providing Associate Experts for the UNCHS.

1.03 The Italian Government shall suggest candidates for only those positions which it wishes specifically to fill. The Government of Italy is not committed to the provision of Associate Experts within any given period. The Italian Government shall suggest only persons who, to the best of its knowledge, are deemed qualified for the position for which a description has been received; however, the Italian Government shall assume no responsibility whatsoever for the suggested candidate after his/her acceptance by the UNCHS and during his/her tenure as an UNCHS Associate Expert.

1.04 The UNCHS's decision to accept (or reject) a candidate suggested by the Italian Government shall be final. In any event, the UNCHS shall inform the Italian Government as soon as possible of its decision on a candidate suggested by the Government.

Article 2
Offers and Extensions of Appointment

2.01 As soon as a person suggested as an Associate Expert by the Italian Government has been accepted by the UNCHS and the Government of the recipient country (where applicable), the UNCHS shall submit an offer of appointment or extension of appointment under article 3.04, as the case may be, directly to the successful candidate, and shall ensure that copies of the correspondence related thereto are forwarded to the Italian Government.

2.02 Prior to the appointment of an Associate Expert or to the extension of his/her assignment, an estimate of costs shall be sent by the UNCHS to the Italian Government.

2.03 No appointment or extension of appointment shall be made until after the Italian Government has acknowledged receipt of the estimated costs and the costs thus estimated and acknowledged are covered, in advance, by the deposit of the respective funds by the Italian Government in the account mentioned in article 4.04.

Article 3
Terms of Appointment

3.01 Having been accepted by the UNCHS and having agreed to the offer of appointment, an Associate Expert shall be appointed by the UNCHS as a staff member of the Organization at a grade and level to be agreed upon by the Italian Government and the UNCHS.

3.02 The Associate Expert appointed shall, for the duration of his/her assignment with the UNCHS, be subject to the UNCHS Staff Regulations and Rules as indicated in his/her letter of appointment.

3.03 As an international civil servant, the Associate Expert shall be subject to the authority of the UNCHS and shall be responsible to it in the exercise of his/her functions.

The Associate Expert shall not seek or accept instructions in the performance of his/her duties from any government, including his/her own, from any other authority external to the UNCHS.

3.04 Each Associate Expert shall be assigned for an initial period of twelve months, but this period of service may be extended by mutual agreement between the Italian Government and the UNCHS.

3.05 The performance of each Associate Expert shall be appraised by the UNCHS.

Article 4
Financial Arrangements

4.01 The funds for the Programme will be provided by the Italian Government in accordance with the Italian Law 49/87 and in particular with the approval by the Committee of Directors (Comitato Direzionale) for the amount above two billion Italian Lire or by the Director General of the Co-operation to Development for the amounts below two billion Italian Lire.

4.02 The Italian Government shall provide the UNCHS in advance with the funds necessary to enable the latter to meet the costs of the assignment of Associate Experts under the present Memorandum.

4.03 The Italian Government shall allocate and deposit, on an annual basis, a sum in US dollars for this purpose and shall inform the UNCHS accordingly.

4.04 Following a formal request from the UNCHS, the amount allocated shall be deposited in US dollars by the Italian Government in UNCHS's account no.

4.05 All deposits to, and payments from, the account in currencies other than US dollars shall be made on the basis of the United Nations' rate of exchange in effect on the date of the respective deposit of payment.

4.06 Any accrued interest on the funds deposited under this Memorandum shall be credited to the funds themselves or as otherwise established by the Donor country after consultation with the UNCHS.

4.07 UNCHS shall, from the funds made available by the Italian Government, meet all expenses connected with the assignment of Associate Experts, including:

(a) salaries and allowances payable under the UNCHS Staff Regulations and other Rules of UNCHS;

(b) transportation to and from the duty station and related costs and allowances;

(c) travel to and from the duty station for authorized dependents of Associate Experts and related costs and allowances;

(d) insurance of Associate Experts against sickness, invalidity and death, as well as contributions to the UNCHS Social Security Scheme;

(e) with the prior general approval of the Italian Government, travel costs within the region or the country of assignment, as authorized by the UNCHS according to project needs;

(f) the UNCHS's normal servicing charge to cover the costs of its administrative services, it being understood that charge will not exceed the rate of 12 per cent of the foregoing expenditure (i.e. those mentioned in sub-paragraph (a) to (e) above).

4.08 Should the sum deposited by the Italian Government in a given year be greater than the total sum actually expended by the UNCHS during that period, the unspent balance shall be carried over the next year.

4.09 In no case shall the UNCHS expenditures for Associate Experts exceed the amount deposited by the Italian Government, notwithstanding the application of paragraph 4.11 below.

4.10 The UNCHS shall submit to the Italian Government, not later than 31st May of each year, a statement of account showing the use of all funds expended for the implementation of the present Memorandum during the preceding calendar year.

4.11 On termination of this Memorandum, the UNCHS will refund to the Italian Government any unspent balance remaining in the account; and the Italian Government will remit any amount due pursuant to paragraph 4.07 above.

Article 5
Supplementary Agreement and Arrangements

5.01 The terms and conditions of the present Memorandum may be modified by an exchange of letters between the Italian Government and the UNCHS (as may be found necessary and mutually agreed) from time to time in the light of experience. Such letters of modification shall be considered as forming integral parts of the present Memorandum.

Article 6
Entry into force and duration of Memorandum

6.01 The present Memorandum shall enter into force on the date of its signature by both Parties hereto.

6.02 The present Memorandum shall remain in force until notice of termination in writing is given by either party to the other, and shall terminate three months after receipt by the other party of such notice.

6.03 The provisions of the present Memorandum shall survive its termination to the extent necessary for the orderly withdrawal and repatriation of the Associate Experts and the settlement of financial accounts between the Italian Government and the UNCHS.

IN WITNESS WHEREOF, the respective representatives of the Italian Government and of the United Nations Centre for Human Settlements have signed the present Memorandum.

Done in duplicate in the English language on...... June 1989 at Nairobi, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF ITALY

FOR THE UNITED NATIONS CENTRE FOR HUMAN SETTLEMENTS

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL CENTRO DELLE NAZIONI UNITE PER GLI INSEDIAMENTI UMANI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ESPERTI ASSOCIATI

PREMESSO che il Governo Italiano desidera collaborare con il Centro delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani (qui di seguito denominato " UNCHS") al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo in conformità con le disposizioni dell'Art.1 paragrafo 2 della Legge 49/87 relativa alla cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo ed a tal fine desidera mettere a disposizione dell'UNCHS Esperti Associati nel quadro di uno speciale programma italiano;

PREMESSO che la Legge italiana 49/87 relativa alla cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo prevede specificamente all'Art.2 paragrafo 3 lettera b): la partecipazione alle attività delle Organizzazioni Internazionali per i Paesi in via di sviluppo, ed all'Art. 2 paragrafo 3 lettera d): l'addestramento di personale italiano per Attività di Cooperazione allo Sviluppo;

PREMESSO che l'UNCHS accoglie con favore l'offerta da parte del Governo italiano di designare un certo numero di Esperti Associati da assegnare a programmi ed a progetti di sviluppo amministrati dall'UNCHS;

PREMESSO che il Governo Italiano e l'UNHCS sono fiduciosi che gli obblighi che deriveranno ad entrambi come risultato della adesione al presente Memorandum saranno adempiuti in uno spirito di cooperazione amichevole e sulla base della comprensione reciproca;

CON IL PRESENTE ATTO, in considerazione delle intese e degli accordi specificati qui di seguito, le Parti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Elaborazione e monitoraggio del Programma e procedure di ingaggio

1.01. Il Programma è strutturato sulla base di un accordo tra il Governo Italiano e l'UNCHS, e l'UNCHS fornirà relazioni sulle attività degli Esperti Associati.

Le procedure di ingaggio vengono concordate dal Governo Italiano e dall'UNCHS ed, in particolare, la selezione dei candidati è compiuta da un Comitato Congiunto.

In ogni caso l'assegnazione dei candidati selezionati alle loro sedi di servizio è soggetta alla approvazione finale da parte del Governo Italiano.

1.02. L'UNCHS si impegna a sottoporre al Governo Italiano richieste di Esperti Associati per soddisfare le quali, secondo l'UNCHS, è possibile trovare in Italia candidati qualificati adatti. Ogni richiesta sarà normalmente presentata con una descrizione delle mansioni, specificando, tra l'altro, la carica a cui l'Esperto Associato verrebbe assegnato e, se del caso, indicando se la richiesta sia stata anche sottoposta ad un qualsiasi altro Governo che fornisca Esperti Associati per l'UNCHS.

1.03. Il Governo Italiano proporrà candidati solo per quei posti che desidera ricoprire specificamente. Il Governo Italiano non è impegnato a fornire Esperti Associati entro un determinato periodo di tempo. Il Governo Italiano proporrà solo persone che, in base a sue fondate informazioni, sono ritenute qualificate per le mansioni per le quali è stata ricevuta la descrizione; tuttavia, il Governo Italiano non si assumerà alcuna responsabilità per il candidato proposto dopo la sua accettazione da parte dell'UNCHS e durante il suo incarico in qualità di Esperto Associato dell'UNCHS.

1.04. La decisione dell'UNCHS riguardo alla accettazione (o esclusione) di un candidato proposto dal Governo Italiano sarà finale. In ogni caso, l'UNCHS provvederà ad informare il Governo Italiano appena possibile circa la sua decisione riguardante un candidato proposto dal Governo stesso.

Articolo 2

Offerte e proroghe dell'incarico

2.01. Non appena una persona proposta in qualità di Esperto Associato dal Governo Italiano sia stata accettata dall'UNCHS e dal Governo del Paese beneficiario (laddove possibile), l'UNCHS sottoporrà un'offerta di incarico o una proroga di incarico ai sensi dell'Art. 3.04, così come

richiederanno le circostanze, direttamente al candidato scelto, e si assicurerà che copie di tutta la corrispondenza pertinente vengano inoltrate al Governo Italiano.

2.02. Anteriormente alla nomina di un Esperto Associato o alla proroga del suo incarico, un preventivo dei costi sarà inviato al Governo Italiano da parte dell'UNCHS.

2.03. Nessuna nomina o proposta di incarico sarà fatta fino a quando il Governo Italiano non abbia accusato ricevuta del preventivo ed i costi così preventivati e riconosciuti siano coperti da un versamento anticipato dei fondi rispettivi da parte del Governo Italiano sul conto di cui all'Art. 4.04.

Articolo 3

Condizioni dell'incarico

3.01. Dopo essere stato accettato dall'UNCHS ed aver comunicato il suo assenso all'offerta d'incarico, un Esperto Associato sarà nominato dall'UNCHS membro del personale della Organizzazione, ad un grado e ad un livello da convenire tra il Governo Italiano e l'UNCHS.

3.02. l'Esperto Associato nominato, durante il suo incarico presso l'UNCHS, sarà soggetto alle Norme ed ai Regolamenti del Personale dell'UNCHS, come indicato nella sua lettera di nomina.

3.03. In qualità di funzionario pubblico internazionale, l'Esperto Associato sarà subordinato all'autorità dell'UNCHS e sarà responsabile verso lo stesso nell'esercizio delle sue funzioni. L'Esperto Associato non chiederà o accetterà istruzioni circa l'espletamento dei suoi doveri da parte di alcun governo, ivi incluso il proprio, o da parte di qualsiasi altra autorità esterna all'UNCHS.

3.04. Ogni Esperto Associato presterà la sua opera per un periodo iniziale di dodici mesi, ma questo periodo di servizio potrà essere esteso previo accordo reciproco tra il Governo Italiano e l'UNCHS.

3.05. La resa professionale di ogni Esperto Associato sarà valutata dall'UNCHS.

Articolo 4

Intese Finanziarie

4.01. I fondi per il Programma saranno forniti dal Governo Italiano in conformità con la Legge Italiana 49/87 ed, in particolare, previa approvazione del Comitato Direzionale per importi superiori a due miliardi di Lire Italiane o del Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo per importi inferiori a due miliardi di Lire Italiane.

4.02. Il Governo Italiano fornirà anticipatamente all'UNCHS i fondi necessari per consentirgli di affrontare i costi dell'assegnazione degli Esperto Associato ai sensi del presente Memorandum.

4.03. Il Governo Italiano stanzierà e depositerà, su base annuale, una somma in Dollari USA per questo fine e ne darà notizia all'UNCHS.

4.04. Previa formale richiesta da parte dell'UNCHS, la somma stanziata sarà depositata in Dollari USA dal Governo Italiano sul conto dell'UNCHS n.

4.05. Tutti i versamenti sul ed i pagamenti effettuati con il conto in divise che non siano Dollari USA, saranno effettuati sulla base del tasso di cambio delle Nazioni Unite in vigore alla data del rispettivo deposito del pagamento.

4.06. Ogni interesse maturato sui fondi depositati ai sensi del presente Memorandum sarà accreditato sui fondi stessi o secondo le modalità altrimenti stabilite dal Paese donatore previa consultazione con l'UNCHS.

4.07. l'UNCHS, con i fondi messi a disposizione dal Governo Italiano, farà fronte a tutte le spese connesse all'assegnazione degli Esperti Associati, ivi inclusi:

(a) le retribuzioni e le indennità pagabili ai sensi dei Regolamenti del Personale e di altre Norme dell'UNCHS;

(b) il trasporto per e dal luogo di prestazione del servizio ed i relativi costi e indennità;

(c) il viaggio per e dal luogo di prestazione del servizio per i familiari a carico autorizzati degli Esperti Associati ed i relativi costi e indennità;

(d) l'assicurazione degli Esperti Associati contro le malattie, l'invalidità e il decesso; nonché contributi al Piano di Previdenza Sociale dell'UNCHS;

(e) previa approvazione generale del Governo Italiano, i costi di viaggio entro la regione o il Paese di assegnazione, così come autorizzato dall'UNCHS in conformità alle necessità del progetto;

(f) il normale compenso per i servizi da parte dell'UNCHS per coprire i costi dei suoi servizi amministrativi, restando inteso che lo stesso non supererà il tasso del 12 per cento delle spese summenzionate (cioè quelle di cui ai capoversi da (a) fino a (e) summenzionati).

4.08. Qualora la somma versata dal Governo Italiano in un determinato anno sia superiore alla somma totale effettivamente spesa dall'UNCHS durante quel periodo, il saldo non speso sarà riportato all'anno successivo.

4.09. In nessun caso le spese dell'UNCHS per gli Esperti Associati supereranno la somme versata dal Governo Italiano, fatta salva l'applicazione del paragrafo 4.11 qui di seguito.

4.10. l'UNCHS sottoporrà al Governo Italiano, non più tardi del 31 maggio di ogni anno, un rendiconto che indichi l'utilizzo di tutti i fondi spesi per l'attuazione del presente Memorandum durante l'anno civile precedente.

4.11. Al momento della cessazione del presente Memorandum, l'UNCHS rimborserà al Governo Italiano il saldo non speso rimasto sul conto; ed il Governo Italiano rimetterà ogni importo dovuto in conformità al suddetto paragrafo 4.07.

Articolo 5

Accordi ed Intese Supplementari

5.01. I termini e le condizioni del presente Memorandum possono essere modificati mediante scambio di lettere tra il Governo Italiano e l'UNCHS (se sarà ritenuto necessario e se verrà reciprocamente concordato) di volta in volta alla luce dell'esperienza. Dette lettere di modifica verranno considerate parte integrante del presente Memorandum.

Articolo 6

Entrata in vigore e durata dell'Accordo

6.01. Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della firma di entrambe le Parti allo stesso.

6.02. Il presente Memorandum rimarrà in vigore fino a quando una comunicazione della cessazione non verrà data per iscritto da una delle Parti all'altra, e cesserà tre mesi dopo l'avvenuta ricezione da parte dell'altra Parte di tale comunicazione.

6.03. Le disposizioni del presente Memorandum sopravviveranno alla sua cessazione nella misura necessaria ai fini di un ordinario ritiro e rimpatrio degli Esperti Associati e del regolamento dei conti finanziari tra il Governo Italiano e l'UNCHS.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi rappresentanti del Governo Italiano e del Centro delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto in duplice copia nella lingua inglese il 21 giugno 1989 a Nairobi, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo Italiano

Per il Centro
delle Nazioni Unite
per gli Insediamenti Umani

55.

7-26 giugno 1989, Lima

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana per la fornitura di 220 tonnellate di carne in scatola a titolo di dono, con due allegati (1)

Ambasciata d'Italia

Lima

N. 2538

Lima, 7 de junio de 1989

Excelencia:

Tengo el honor de referirme al acuerdo al que han llegado nuestros dos Gobiernos para el suministro de 220 toneladas de carne en conserva a la República del Perú como ayuda alimentaria bilateral, para sugerirle que el respectivo envío sea efectuado según las cláusulas contenidas en los Anexos N. 1 y 2 de la presente, que forman parte integrante del acuerdo.

En caso de que el Gobiernó de la República del Perú concordase con tales cláusulas, esta Nota así como la de aceptación que Vuestra Excelencia tendrá a bien remitirme, constituirán un acuerdo entre nuestros dos Países, el que entrará en vigencia en la fecha de la Nota de Vuestra Excelencia.

Cualquier problema que pudiera surgir en la aplicación del referido acuerdo será sometido a consulta, a pedido de uno de los dos Gobiernos.

Le ruego aceptar, Excelencia, las renovadas expresiones de mi más alta consideración.

Adj.: lo citado

Massimo Curcio
Embajador de Italia

Excmo. Señor
Guillermo LARCO COX
Ministro de Relaciones Exteriores
L I M A

(1) Entrata in vigore: 26 giugno 1989.

Anexo n. 1

Modalidades del suministro de carne en conserva a la República del Perú

1) En el marco de sus programas de ayuda alimentaria, el Gobierno Italiano se compromete a suministrar al Gobierno de la República del Perú, a título de donación, 220 TONELADAS DE CARNE EN CONSERVA.

2) Dicho producto, debidamente embalado, será suministrado "ex quai" al puerto del Callao.

3) El Gobierno de la República del Perú se compromete a proporcionar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de desembarque un informe detallado del uso que haya sido dado al producto en cuestión.

4) Los dos Gobiernos se comprometen a cumplir las cláusulas del acuerdo en manera tal de evitar cualquier perjuicio a los normales procesos productivos y al comercio internacional. Con este propósito ambos Gobiernos adoptarán las disposiciones pertinentes a fin de que la provisión de ayuda sea adicional y no sustitutiva de las transacciones comerciales que pudieran ser razonablemente previstas en ausencia de dicho suministro.

5) El Gobierno de la República del Perú tomará las medidas necesarias para impedir la re-exportación de los productos indicados en la cláusula 1).

6) El Gobierno de la República del Perú comunicará al Gobierno Italiano el Puerto y la fecha de llegada de la nave, la cantidad y la calidad de los productos descargados y la fecha en que haya sido terminada la descarga.

7) Las responsabilidades del Gobierno Italiano y del Gobierno de la República del Perú, en lo que concierne a la entrega y recepción de la mercadería respectivamente, son especificadas en el Anexo n. 2.

Eventuales controversias serán reguladas directamente por los dos Gobiernos.

Anexo n. 2

Cláusulas relativas a la entrega de carne en conserva en el puerto de descarga

1) La Entrega de carne en conserva al Gobierno de la República del Perú tendrá lugar a bordo de la nave en el puerto de descarga, previa remisión de los documentos representativos de la mercadería así como de sus cualidades y cantidades.

2) El Gobierno Italiano asumirá todos los gastos relacionados con el transporte de los productos desde el puerto italiano de embarque hasta el puerto de descarga del Callao, así como los gastos relacionados con la descarga de la carne en conserva en el puerto del Callao.

3) El Gobierno de la República del Perú se compromete a extender a la brevedad posible después de la entrega de la ayuda italiana, un acta de recepción por la mercadería recibida en la que se deje constancia de su calidad y cantidad.

4) El Gobierno Italiano se compromete a notificar con la debida antelación al Gobierno de la República del Perú la fecha de llegada del barco al puerto de descarga.

Nº RE (CTF-PS): 6-16/125

Lima, 26 de junio de 1989

Excelencia:

Tengo el honor de comunicar a usted el recibo de su atenta Nota Nº 2538 de fecha 7 de junio de 1989, referida a la ayuda alimentaria que tiene a bien otorgar su Ilustrado Gobierno y a las modalidades de envío de 220 TM de carne en conserva a la República del Perú, contenidas en las cláusulas anexas.

Me honra en dar a conocer a Vuestra Excelencia, la conformidad de mi Gobierno con el texto de las cláusulas antes citadas. Vuestra Nota y la mía, constituyen un acuerdo entre nuestros dos países.

Hago propicia la oportunidad para expresar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Guillermo Larco Cox
Ministro de Relaciones Exteriores

Al Excelentísimo señor
Massimo Curcio
Embajador de Italia
CIUDAD.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA -
LIMA

N. 2538

Lima, 7 giugno 1989

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento all'accordo raggiunto dai nostri due Governi per la fornitura di 220 tonnellate di carne in scatola alla Repubblica del Perù come aiuto alimentare bilaterale, per suggerirLe che il relativo invio venga effettuato secondo le clausole contenute negli Annessi n. 1 e 2 della presente, che costituiscono parte integrante dell'accordo.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica del Perù fosse concorde con dette clausole, questa Nota, come pure quella di accettazione che Vostra Eccellenza avrà l'amabilità di trasmettermi, costituiranno un accordo fra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore nella data della Nota di Vostra Eccellenza.

Qualsiasi problema che dovesse insorgere nell applicazione del suddetto accordo verrà sottoposto a consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia più alta considerazione.

Massimo Curcio
Ambasciatore d'Italia

All.: quanto sopra

Ecc.mo Signor
Guillermo LARCO COX
Ministro degli Affari Esteri
L I M A

Allegato n. 1

MODALITA' DELLA FORNITURA CARNE IN SCATOLA ALLA REPUBBLICA DEL PERU'

1) Il Governo Italiano, nel contesto dei suoi programmi di aiuto alimentare, si impegna a fornire al Governo della Repubblica del Perù, a titolo di dono, 220 TONNELLATE DI CARNE IN SCATOLA.

2) Tale prodotto, debitamente confezionato, verrà consegnato "ex quai" nel porto del Callao.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a fornire entro i sei mesi successivi alla data di sbarco una relazione dettagliata circa l'uso al quale sia stato destinato il prodotto in questione.

4) I due Governi si impegnano a soddisfare le clausole dell'accordo in modo tale da evitare qualsiasi danno ai normali processi produttivi e al commercio internazionale. A tale proposito, entrambi i Governi adotteranno le opportune disposizioni affinché la fornitura di aiuti sia a carattere aggiuntivo e non sostitutivo delle transazioni commerciali che possano ragionevolmente essere previste in assenza di detta fornitura.

5) Il Governo della Repubblica del Perù adotterà le misure necessarie per impedire la riesportazione dei prodotti alimentari indicati al punto 1).

6) Il Governo della Repubblica del Perù comunicherà al Governo Italiano il porto e la data di arrivo della nave, la qualità e la quantità dei prodotti scaricati e la data in cui le operazioni di sbarco sono state concluse.

7) Le responsabilità del Governo Italiano e del Governo della Repubblica del Perù, per quanto inerisce alla consegna e al ricevimento della merce, vengono rispettivamente specificate nell'Annesso n. 2. Le eventuali controversie verranno regolate direttamente dai due Governi.

Annesso n. 2

CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA CARNE IN SCATOLA NEL PORTO DI SCARICO

1) La consegna di carne in scatola al Governo della Repubblica del Perù avrà luogo a bordo della nave nel porto di scarico, previa consegna dei documenti descrittivi della merce e della sua qualità e quantità.

2) Il Governo italiano si assumerà l'onere di tutte le spese relative al trasporto dei prodotti dal porto italiano di imbarco fino al porto di scarico del Callao, come pure le spese relative allo scarico della carne in scatola nel porto del Callao.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a rilasciare con la massima sollecitudine possibile, successivamente alla consegna degli aiuti italiani, un atto che attesti l'avvenuto ricevimento della merce e dal quale ne risultino la qualità e la quantità.

4) Il Governo Italiano si impegna a notificare con il debito anticipo al Governo della Repubblica del Perù la data di arrivo della nave nel porto di scarico.

Lima, 26 giugno 1989

Eccellenza,

Ho l'onore di comunicarLe il ricevimento della sua attenta Nota n. 2538 datata 7 giugno 1989, riferentesi agli aiuti alimentari che il Suo Governo intende fornirci e alle modalità di invio di 220 tonnellate di carne in scatola alla Repubblica del Perù, contenute nelle clausole annesse.

Sono onorato di metterLa a conoscenza della conformità del mio Governo con il testo delle clausole anzidette. La Vostra Nota e la mia costituiscono un accordo fra i nostri due paesi.

Colgo l'opportunità per esprimere a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta e distinta considerazione.

Guillermo Larco Cox
Ministro degli Affari Esteri

All'Eccellentissimo Signor
Massimo Curcio
Ambasciatore d'Italia
C I T T A'

56.

7-26 giugno 1989, Lima

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana per la fornitura di 200 tonnellate di minestrone liofilizzato a titolo di aiuto alimentare, con due allegati (1)

Ambasciata d'Italia

Lima

N. 2541 Lima, 7 de junio de 1989

Excelencia:

Tengo el honor de referirme al acuerdo al que han llegado nuestros dos Gobiernos para el suministro de 200 toneladas de menestrón liofilizado a la República del Perú como ayuda alimentaria bilateral, para sugerirle que el respectivo envío sea efectuado según las cláusulas contenidas en los Anexos N. 1 y 2 de la presente, que formar parte integrante del acuerdo.

En caso de que el Gobierno de la República del Perú concordase con tales cláusulas, esta Nota así como la de aceptación que Vuestra Excelencia tendrá a bien remitirme, constituirán un acuerdo entre nuestros dos Países, el que entrará en vigencia en la fecha de la Nota de Vuestra Excelencia.

Cualquier problema que pudiera surgir en la aplicación del referido acuerdo será sometido a consulta, a pedido de uno de los dos Gobiernos.

Le ruego aceptar, Excelencia, las renovadas expresiones de mi más alta consideración.

Adj.: lo citado

Massimo Curcio
Embajador de Italia

Excmo. Señor
Guillermo LARCO COX
Ministro de Relaciones Exteriores
LIMA

(1) Entrata in vigore: 26 giugno 1989.

Anexo n. 1

MODALIDADES DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIOFILIZADOS A LA REPUBLICA DEL PERU

1) El Gobierno Italiano, en el marco de sus programas de ayuda alimentaria, se compromete a suministrar al Gobierno de la República del Perú, en calidad de donación, los siguientes productos alimentarios:
   - 200 toneladas de menestrón liofilizado

2) Tales productos, debidamente embalados, serán proporcionados "ex ship" puerto del Callao dentro de los seis meses siguientes a la suscripción del acuerdo. Las condiciones de la entrega serán concordadas entre la Embajada del Gobierno de la República del Perú en Roma y la "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.), mandataria del Gobierno italiano para la ejecución de las cláusulas del acuerdo.

3) El Gobierno de la República del Perú se compromete a destinar los mencionados productos liofilizados - considerando las especiales modalidades de su uso - a los hospitales, escuelas y otras instituciones necesitadas de ayuda, que cuenten con cocina y comedores populares.

4) El Gobierno de la República del Perú se compromete a proporcionar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de desembarque un informe detallado del uso que haya sido dado a los productos en cuestión por las Instituciones arriba indicadas.

5) Los dos Gobiernos se obligan a cumplir las cláusulas del acuerdo en manera tal de evitar cualquier perjuicio a los normales procesos productivos y al comercio internacional. Con este propósito, ambos Gobiernos adoptarán las disposiciones pertinentes a fin de que la provisión de ayuda sea adicional y no sustitutiva de las transacciones comerciales que puedan ser razonablemente previstas en ausencia de dicho suministro.

6) El Gobierno de la República del Perú tomará las medidas necesarias para impedir la re-exportación de los productos alimentarios indicados en el punto 1).

7) El Gobierno de la República del Perú comunicará al Gobierno Italiano el puerto y la fecha de llegada del barco, la calidad y la cantidad de los productos descargados y la fecha en la cual el desembarque ha sido completado. Tales informaciones deberán ser proporcionadas a más tardar 30 días después de la fecha de descarga de los productos.

8) Las responsabilidades del Gobierno Italiano y del Gobierno de República del Perú, en lo que concierne a la entrega y recepción de la. mercadería, respectivamente, son especificadas en el Anexo n. 2. Las eventuales controversias serán reguladas directamente por los dos Gobiernos.

Anexo n. 2

CLAUSULAS RELACIONADAS CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LIOFILIZADOS EN EL PUERTO DE DESCARGA

1) La entrega de los productos liofilizados al Gobierno de la República del Perú tendrá lugar a bordo de la nave en el puerto de descarga, previa remisión de los documentos representativos de la mercadería así como de sus cualidades y cantidades.

2) El Gobierno Italiano asumirá todos los gastos relacionados con el transporte de los productos liofilizados desde el puerto italiano de carga hasta el puerto de descarga del Callao.

3) El Gobierno de la República del Perú asumirá todos los gastos relacionados con la descarga de los productos liofilizados en el puerto de desembarque del Callao, así como todos los gastos (en especial la sobrestadía) que se deriven de atrasos - originados por cualquier razón - en admitir el barco al anclaje.

4) El Gobierno de la República del Perú se compromete a extender sin demora, después de la entrega de los productos liofilizados, un acta de recepción por la mercadería recibida en la que se deje constancia de su calidad y cantidad.

5) El Gobierno Italiano se compromete a notificar con la debida antelación al Gobierno de la República del Perú la fecha de llegada del barco al puerto de descarga.

6) La "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.) y la Embajada de la República del Perú en Roma se pondrán en directo contacto para la aplicación de las cláusulas de despacho.

7) La "A.I.M.A." es la designada como único mandatario por el Gobierno Italiano.

8) El Gobierno de la República del Perú, de acuerdo a la legislación peruana, designa a la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA) para que se constituya en la Unidad Ejecutora del Convenio al que se contrae el presente Anexo.

En consecuencia, será la Entidad consignataria de la donación.

Nº RE (CI-PS): 6-16/126

Lima, 26 de junio de 1989

Excelencia:

Tengo el honor de comunicar a usted el recibo de su atenta Nota Nº 2541 de fecha 7 de junio de 1989, referida a la ayuda alimentaria que tiene a bien otorgar su Ilustrado Gobierno y a las modalidades de envio de 200 TM de menestrón liofilizado a la República del Perú, contenidas en las cláusulas anexas.

Me honra en dar a conocer a Vuestra Excelencia, la conformidad de mi Gobierno con el texto de las cláusulas antes citadas. Vuestra Nota y la mía, constituyen un acuerdo entre nuestros dos países.

Hago propicia la oportunidad para expresar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Guillermo Larco Cox
Ministro de Relaciones Exteriores

Al Excelentísimo señor
Massimo Curcio
Embajador de Italia
CIUDAD.-

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA
LIMA

N. 2541

Lima, 7 giugno 1989

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento all'accordo raggiunto dai nostri due Governi per la fornitura di 200tonnellate di minestrone liofilizzato alla Repubblica del Perù come aiuto alimentare bilaterale, per suggerirLe che il relativo invio venga effettuato secondo le clausole contenute negli Annessi n. 1 e 2 della presente, che costituiscono parte integrante dell'accordo.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica del Perù fosse concorde con dette clausole, questa Nota, come pure quella di accettazione che Vostra Eccellenza avrà l'amabilità di trasmettermi, costituiranno un accordo fra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore nella data della Nota di Vostra Eccellenza.

Qualsiasi problema che dovesse insorgere nell'applicazione del suddetto accordo verrà sottoposto a consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia più alta considerazione.

Massimo Curcio
Ambasciatore d'Italia

All.: quanto sopra

Ecc.mo Signor
Guillermo LARCO COX
Ministro degli Affari Esteri
L I M A

Allegato n. 1

MODALITA' DELLA FORNITURA DI PRODOTTI LIOFILIZZATI ALLA REPUBBLICA DEL PERU'

1) Il Governo Italiano, nel contesto dei suoi programmi di aiuto alimentare, si impegna a fornire al Governo della Repubblica del Perù, a titolo di dono, i seguenti prodotti alimentari:

- 200 tonnellate di minestrone liofilizzato

2) Tali prodotti, debitamente confezionati, verranno consegnati "ex ship" nel porto del Callao entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione dell'accordo. Le condizioni della consegna verranno concordate tra la Ambasciata del Governo della Repubblica del Perù in Roma e la "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.), mandataria del Governo italiano per l'esecuzione delle clausule dell'accordo.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a destinare i suddetti prodotti liofilizzati - considerando le speciali modalità del loro uso - agli ospedali, alle scuole e ad altre istituzioni che abbisognano di aiuto, che siano dotate di cucina e di strutture adeguate alla consumazione dei pasti.

4) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a fornire entro i sei mesi successivi alla data di sbarco una relazione dettagliata sull'uso che è stato fatto dei prodotti in questione da parte delle istituzioni suindicate.

5) I due Governi si impegnano a soddisfare le clausole dell'accordo in modo tale da evitare qualsiasi danno ai normali processi produttivi e al commercio internazionale. A tale proposito, entrambi i Governi adotteranno le opportune disposizioni affinché la fornitura di aiuti sia a carattere aggiuntivo e non sostitutivo delle transazioni commerciali che possano ragionevolmente essere previste in assenza di detta fornitura.

6) Il Governo della Repubblica del Perù adotterà le misure necessarie per impedire la riesportazione dei prodotti alimentari indicati al punto 1).

7) Il Governo della Repubblica del Perù comunicherà al Governo Italiano il porto e la data di arrivo della nave, la qualità e la quantità dei prodotti scaricati e la data in cui le operazioni di sbarco sono state concluse. Dette informazioni dovranno essere fornite entro 30 giorni dalla data di scarico dei prodotti.

8) Le responsabilità del Governo Italiano e del Governo della Repubblica del Perù, per quanto inerisce alla consegna e al ricevimento della merce, vengono rispettivamente specificate nell'Annesso n. 2. Le eventuali controversie verranno regolate direttamente dai due Governi.

Annesso n. 2

CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DEI PRODOTTI LIOFILIZZATI NEL PORTO DI SCARICO

1) La consegna dei prodotti liofilizzati al Governo della Repubblica del Perù avrà luogo a bordo della nave nel porto di scarico, previa consegna dei documenti descrittivi della merce e della sua qualità e quantità.

2) Il Governo Italiano si assumerà l'onere di tutte le spese relative al trasporto dei prodotti liofilizzati dal porto italiano di carico fino al porto di scarico del Callao.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si assumerà l'onere di tutte le spese relative allo scarico dei prodotti liofilizzati nel porto di sbarco del Callao, come pure tutte le spese (in particolare di controstallia) che derivino da ritardi, avutisi per qualunque motivo, nel consentire il ormeggio della nave.

4) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a rilasciare senza indugio, successivamente alla consegna dei prodotti liofilizzati, un atto che attesti l'avvenuto ricevimento della merce e dal quale ne risultino la qualità e la quantità.

5) Il Governo Italiano si impegna a notificare con il debito anticipo al Governo della Repubblica del Perù la data di arrivo della nave nel porto di scarico.

6) La "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.) e l'Ambasciata della Repubblica del Perù in Roma si metteranno in contatto diretto per il disbrigo delle pratiche di spedizione.

7) L'A.I.M.A." è designata unico mandatario del Governo Italiano.

8) Il Governo della Repubblica del Perù, conformemente alla legislazione peruviana, incarica la "Oficina Nacional de Apoyo Alimentario" (ONAA) di costituirsi in Unità Esecutrice dell'Accordo stipulato con il presente Annesso.
Sarà di conseguenza l'Organismo consegnatario del dono.

Limá, 26 giugno 1989

Eccellenza,

Ho l'onore di comunicarLe il ricevimento della sua attenta Nota n. 2541 datata 7 giugno 1989, riferentesi agli aiuti alimentari che il Suo Governo intende fornirci e alle modalità di invio di 200 tonnellate di minestrone liofilizzato alla Repubblica del Perù, contenute nelle clausole annesse.

Sono onorato di metterLa a conoscenza della conformità del mio Governo con il testo delle clausole anzidette. La Vostra Nota e la mia costituiscono un accordo fra i nostri due paesi.

Colgo l'opportunità per esprimere a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta e distinta considerazione.

Guillermo Larco Cox
Ministro degli Affari Esteri

All'Eccellentissimo Signor
Massimo Curcio
Ambasciatore d'Italia
C I T T A'

57.

7-26 giugno 1989, Lima

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana per la fornitura di 200 tonnellate di carne in scatola a titolo di dono con due allegati (1)

Ambasciata d'Italia

Lima

N. 2540 Lima, 7 de junio de 1989

Excelencia:

Tengo el honor de referirme al acuerdo al que han llegado nuestros dos Gobiernos para el suministro de 200 toneladas de carne en conserva a la República del Perú como ayuda alimentaria bilateral, para sugerirle que el respectivo envío sea efectuado según las cláusulas contenidas en los Anexos N. 1 y 2 de la presente, que forman parte integrante del acuerdo.

En caso de que el Gobierno de la República del Perú concordase con tales cláusulas, esta Nota así como la de aceptación que Vuestra Excelencia tendrá a bien remitirme, constituirán un acuerdo entre nuestros dos Países, el que entrará en vigencia en la fecha de la Nota de Vuestra Excelencia.

Cualquier problema que pudiera surgir en la aplicación del referido acuerdo será sometido a consulta, a pedido de uno de los dos Gobiernos.

Le ruego aceptar, Excelencia, las renovadas expresiones de mi más alta consideración.

Massimo Curcio
Embajador de Italia

Adj.: lo citado

Excmo. Señor
Guillermo LARCO COX
Ministro de Relaciones Exteriores
L I M A

(1) Entrata in vigore: 26 giugno 1989.

Anexo n. 1

Modalidades del suministro de carne en conserva a la República del Perú

1) En el marco de sus programas de ayuda alimentaria, el Gobierno Italiano se compromete a suministrar al Gobierno de la República del Perú, a título de donación, 200 TONELADAS DE CARNE EN CONSERVA.

2) Dicho producto, debidamente embalado, será suministrado "ex quai" al puerto del Callao.

3) El Gobierno de la República del Perú se compromete a proporcionar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de desembarque un informe detallado del uso que haya sido dado al producto en cuestión.

4) Los dos Gobiernos se comprometen a cumplir las cláusulas del acuerdo en manera tal de evitar cualquier perjuicio a los normales procesos productivos y al comercio internacional. Con este propósito ambos Gobiernos adoptarán las disposiciones pertinentes a fin de que la provisión de ayuda sea adicional y no sustitutiva de las transacciones comerciales que pudieran ser razonablemente previstas en ausencia de dicho suministro.

5) El Gobierno de la República del Perú tomará las medidas necesarias para impedir la re-exportación de los productos indicados en la cláusula 1).

6) El Gobierno de la República del Perú comunicará al Gobierno Italiano el Puerto y la fecha de llegada de la nave, la cantidad y la calidad de los productos descargados y la fecha en que haya sido terminada la descarga.

7) Las responsabilidades del Gobierno Italiano y del Gobierno de la República del Perú, en lo que concierne a la entrega y recepción de la mercadería respectivamente, son especificadas en el Anexo n. 2.

Eventuales controversias serán reguladas directamente por los dos Gobiernos.

Anexo n. 2

Cláusulas relativas a la entrega de carne en conserva en el puerto de descarga

1) La Entrega de carne en conserva al Gobierno de la República del Perú tendrá lugar a bordo de la nave en el puerto de descarga, previa remisión de los documentos representativos de la mercadería así como de sus cualidades y cantidades.

2) El Gobierno Italiano asumirá todos los gastos relacionados con el transporte de los productos desde el puerto italiano de embarque hasta el puerto de descarga del Callao, así como los gastos relacionados con la descarga de la carne en conserva en el puerto del Callao.

3) El Gobierno de la República del Perú se compromete a extender a la brevedad posible después de la entrega de la ayuda italiana, un acta de recepción por la mercadería recibida en la que se deje constancia de su calidad y cantidad.

4) El Gobierno Italiano se compromete a notificar con la debida antelación al Gobierno de la República del Perú la fecha de llegada del barco al puerto de descarga.

Nº RE (Ci-PS): 6-16/127

Lima, 26 de junio de 1989

Excelencia:

Tengo el honor de comunicar a usted el recibo de su atenta Nota Nº 2540 de fecha 7 de junio de 1989, referida a la ayuda alimentaria que tiene a bien otorgar su Ilustrado Gobierno y a las modalidades de envio de 200 toneladas de carne en conserva a la República del Perú, contenidas en las cláusulas anexas.

Me honra en dar a conocer a Vuestra Excelencia, la conformidad de mi Gobierno con el texto de las cláusulas antes citadas. Vuestra Nota y la mía, constituyen un acuerdo entre nuestros dos países.

Hago propicia la oportunidad para expresar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Guillermo Larco Cox
Ministro de Relaciones Exteriores

Al Excelentísimo señor
Massimo Curcio
Embajador de Italia
CIUDAD.-

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA -
LIMA

N. 2540

Lima, 7 giugno 1989

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento all'accordo raggiunto dai nostri due Governi per la fornitura di 200tonnellate di carne in scatola alla Repubblica del Perù come aiuto alimentare bilaterale, per suggerirLe che il relativo invio vena effettuato secondo le clausole contenute negli Annessi n. 1 e 2 della presente, che costituiscono parte integrante dell'accordo.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica del Perù fosse concorde con dette clausole, questa Nota, come pure quella di accettazione che Vostra Eccellenza avrà l'amabilità di trasmettermi, costituiranno un accordo fra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore nella data della Nota di Vostra Eccellenza.

Qualsiasi problema che dovesse insorgere nell'applicazione del suddetto accordo verrà sottoposto a consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia più alta considerazione.

Massimo Curcio
Ambasciatore d'Italia

All.: quanto sopra

Ecc.mo Signor
Guillermo LARCO COX
Ministro degli Affari Esteri
L I M A

Allegato n. 1

MODALITA' DELLA FORNITURA DI CARNE IN SCATOLA ALLA REPUBBLICA DEL PERU'

1) Il Governo Italiano, nel contesto dei suoi programmi di aiuto alimentare, si impegna a fornire al Governo della Repubblica del Perù, a titolo di dono, 200 TONNELLATE DI CARNE IN SCATOLA.

2) Tale prodotto, debitamente confezionato, verrà consegnato "ex quai" nel porto del Callao. entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione dell'accordo.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a fornire entro i sei mesi successivi alla data di sbarco una relazione dettagliata circa l'uso al quale è stato destinato il prodotto in questione.

4) I due Governi si impegnano a soddisfare le clausole dell'accordo in modo tale da evitare qualsiasi danno ai normali processi produttivi e al commercio internazionale. A tale proposito, entrambi i Governi adotteranno le opportune disposizioni affinché la fornitura di aiuti sia a carattere aggiuntivo e non sostitutivo delle transazioni commerciali che possano ragionevolmente essere previste in assenza di detta fornitura.

5) Il Governo della Repubblica del Perù adotterà le misure necessarie per impedire la riesportazione dei prodotti alimentari indicati al punto 1).

6) Il Governo della Repubblica del Perù comunicherà al Governo Italiano il porto e la data di arrivo della nave, la qualità e la quantità dei prodotti scaricati e la data in cui le operazioni di sbarco sono state concluse.

7) Le responsabilità del Governo Italiano e del Governo della Repubblica del Perù, per quanto inerisce alla consegna e al ricevimento della merce, vengono rispettivamente specificate nell'Annesso n. 2.

Le eventuali controversie verranno regolate direttamente dai due Governi.

Annesso n. 2

CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DI CARNE IN SCATOLA NEL PORTO DI SCARICO

1) La consegna di carne in scatola al Governo della Repubblica del Perù avrà luogo a bordo della nave nel porto di scarico, previa consegna dei documenti descrittivi della merce e della sua qualità e quantità.

2) Il Governo Italiano si assumerà l'onere di tutte le spese relative al trasporto dei prodotti liofilizzati dal porto italiano di carico fino al porto di scarico del Callao, come pure le spese relative allo scarico della carne in scatola nel porto del Callao.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a rilasciare con la massima sollecitudine possibile, successivamente alla consegna dell'aiuto italiano, un atto che attesti l'avvenuto ricevimento della merce e dal quale ne risultino la qualità e la quantità.

4) Il Governo Italiano si impegna a notificare con il debito anticipo al Governo della Repubblica del Perù la data di arrivo della nave nel porto di scarico.

Lima, 26 giugno 1989

Eccellenza,

Ho l'onore di comunicarLe il ricevimento della sua attenta Nota n. 2540 datata 7 giugno 1989, riferentesi agli aiuti alimentari che il Suo Governo intende fornirci e alle modalità di invio di 200 tonnellate di carne in scatola alla Repubblica del Perù, contenute nelle clausole annesse.

Sono onorato di metterLa a conoscenza della conformità del mio Governo con il testo delle clausole anzidette. La Vostra Nota e la mia costituiscono un accordo fra i nostri due paesi.

Colgo l'opportunità per esprimere a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta e distinta considerazione.

Guillermo Larco Cox
Ministro degli Affari Esteri

All'Eccellentissimo Signor
Massimo Curcio
Ambasciatore d'Italia
C I T T A'

58.

7-26 giugno 1989, Lima

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana per la fornitura di 4.000 tonnellate di riso a titolo di aiuto alimentare con due allegati (1)

Ambasciata d'Italia

Lima

N. 2542 Lima, 7 de junio de 1989

Excelencia:

Tengo el honor de referirme al acuerdo al que han llegado nuestros dos Gobiernos para el suministro de 4,000 toneladas de arroz a la República del Perú como ayuda alimentaria bilateral, para sugerirle que el respectivo envío sea efectuado según las cláusulas contenidas en los Anexos N. 1 y 2 de la presente, que forman parte integrante del acuerdo.

En caso de que el Gobierno de la República del Perú concordase con tales cláusulas, esta Nota así como la de aceptación que Vuestra Excelencia tendrá a bien remitirme, constituirán un acuerdo entre nuestros dos Países, el que entrará en vigencia en la fecha de la Nota de Vuestra Excelencia.

Cualquier problema que pudiera surgir en la aplicación del referido acuerdo será sometido a consulta, a pedido de uno de los dos Gobiernos.

Le ruego aceptar, Excelencia, las renovadas expresiones de mi más alta consideración.

Massimo Curcio
Embajador de Italia

Adj.: lo citado

Excmo. Señor
Guillermo LARCO COX
Ministro de Relaciones Exteriores
L I M A

(1) Entrata in vigore: 26 giugno 1989.

Anexo n. 1

Modalidades del suministro de arroz a la República del Perú

1) El Gobierno Italiano, en el marco de sus programas de ayuda alimentaria, se compromete a suministrar al Gobierno de la República del Perú, en calidad de donación, la cantidad de 4,000 toneladas de arroz (trabajado a granillo largo).

2) El producto será despachado en 80,000 costales de polipropileno cada uno de los cuales contendrá 50 Kgs.
La Entrega será efectuada en "CIF LINER TERMS" puerto del Callao.

3) El Gobierno de la República del Perú se compromete a utilizar la cantidad de arroz proporcionado por el Gobierno Italiano para el consumo alimentario y a fijar, en caso de venta del producto en los mercados internos, el precio normalmente practicado para productos de igual calidad.
Lo recaudado de dicha venta, deducidos los gastos normales para la comercialización en el mercado interno, será abonado en una cuenta especial destinada a cubrir los gastos sostenidos por el Gobierno de la República del Perú para el financiamiento de proyectos de desarrollo económico y social.

4) Los dos Gobiernos se obligan a cumplir las cláusulas del acuerdo en manera tal de evitar cualquier perjuicio a los normales procesos productivos y al comercio internacional.
A este propósito, ambos Gobiernos adoptarán las disposiciones pertinentes a fin de que la provisión de ayuda sea adicional y no sustitutiva de las transacciones comerciales que puedan ser razonablemente previstas en ausencia de dicho suministro.

5) El Gobierno de la República del Perú tomará todas las medidas necesarias para impedir la re-exportación del producto alimentario mencionado en el punto 1) recibido como ayuda, así como la exportación comercial o no comercial, por un periodo de seis meses a partir de la última entrega, del arroz producido en el país que tiene las mismas características del arroz recibido en calidad de donación, como también los productos de primera transformación y los sub-productos.

6) El Gobierno de la República del Perú se compromete a proporcionar al Gobierno italiano todas las informaciones relacionadas con la ejecución de las cláusulas del acuerdo.
A tal fin, el Gobierno de la República del Perú comunicará al Gobierno italiano:
a) la fecha de llegada de cada barco, la cantidad y la calidad del producto descargado así como la fecha en la cual el desembarque ha sido completado;
b) las cantidades vendidas, el sistema de comercialización adoptado para la venta y los precios practicados;
c) la situación de la cuenta especial constituída con lo recaudado de la venta, en moneda nacional, del producto suministrado en calidad de ayuda;
d) los proyectos financiados a través de la cuenta especial y el monto del aporte financiero de la cuenta especial respecto al costo total del proyecto mismo.
Las informaciones relacionadas al punto a) deberán ser proporcionadas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de descarga de los productos; las informaciones relacionadas a los puntos b), c) y d) deberán ser alcanzadas dentro de los 13 meses siguientes a la fecha de la suscripción del acuerdo.

7) Las responsabilidades del Gobierno Italiano y del Gobierno de la República del Perú, en lo que concierne a la entrega y recepción de la mercadería, respectivamente, son especificadas en el Anexo N. 2.

Las eventuales controversias serán reguladas directamente por los dos Gobiernos.

Anexo n. 2

Cláusulas relacionadas con la entrega de arroz en el puerto de descarga

1) La entrega del arroz al Gobièrno de la República del Perú tendrá lugar a bordo de la nave en el puerto de descarga, previa remisión de los documentos representativos de la mercaderia así como de sus cualidades y cantidades.

2) El Gobierno italiano asumirá todos los gastos relacionados con el transporte del arroz desde el puerto italiano de carga hasta el puerto de descarga del Callao.
El Gobierno de la República del Perú asumirá todos los gastos relacionados con la descarga del arroz en el puerto de desembarque del Callao, así como de todos los gastos (en especial la sobrestadia) que se deriven de atrasos - originados por cualquier razón - en admitir el barco al anclaje.

3) El Gobierno italiano se compromete a notificar con la debida antelación al Gobierno de la República del Perú la fecha de llegada del barco al puerto de descarga.

4) El Gobierno de la República del Perú se compromete a extender sin demora, después de la entrega del producto, un acta de recepción por la mercadería recibida en la que se deje constancia de su calidad y cantidad.

5) La "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.) y la Embajada de la República del Perú en Roma se pondrán en directo contacto, como mandatarias de los dos Gobiernos, para la aplicación de las cláusulas de despacho.

6) La "A.I.M.A." es la designada como único mandatario por el Gobierno italiano.

7) El Gobierno de la República del Perú, de acuerdo a la legislación peruana, designa a la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA) para que se constituya en la Unidad Ejecutora del Convenio al que se contrae el presente Anexo. En consecuencia, será la Entidad consignataria de la donación.

Nº RE (CI-PS): 6-16/123

Lima, 26 de junio de 1989

Excelencia:

Tengo el honor de comunicar a usted el recibo de su atenta Nota Nº 2542 de fecha 7 de junio de 1989, referida a la ayuda alimentaria que tiene a bien otorgar su Ilustrado Gobierno y a las modalidades de envío de 4,000 toneladas de arroz a la República del Perú, contenidas en las cláusulas anexas.

Me honra en dar a conocer a Vuestra Excelencia, la conformidad de mi Gobierno con el texto de la cláusulas antes citadas. Vuestra Nota y la mía, constituyen un acuerdo entre nuestros dos países.

Hago propicia la oportunidad para expresar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Guillermo Larco Cox
Ministro de Relaciones Exteriores

Al Excelentísimo señor
Massimo Curcio
Embajador de Italia
CIUDAD.-

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA -
LIMA

N. 2542

Lima, 7 giugno 1989

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento all'accordo raggiunto dai nostri due Governi per la fornitura di 4.000 tonnellate di riso alla Repubblica del Perù come aiuto alimentare bilaterale, per suggerirLe che il relativo invio vena effettuato secondo le clausole contenute negli Annessi n. 1 e 2 della presente, che costituiscono parte integrante dell'accordo.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica del Perù fosse concorde con dette clausole, questa Nota, come pure quella di accettazione che Vostra Eccellenza avrà l'amabilità di trasmettermi, costituiranno un accordo fra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore nella data della Nota di Vostra Eccellenza.

Qualsiasi problema che dovesse insorgere nell'applicazione del suddetto accordo verrà sottoposto a consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia più alta considerazione.

Massimo Curcio
Ambasciatore d'Italia

All.: quanto sopra

Ecc.mo Signor
Guillermo LARCO COX
Ministro degli Affari Esteri
L I M A

Allegato n. 1

MODALITA' DELLA FORNITURA DI RISO ALLA REPUBBLICA DEL PERU'

1) Il Governo Italiano, nel contèsto dei suoi programmi di aiuto alimentare, si impegna a fornire al Governo della Repubblica del Perù, a titolo di dono, la quantità di 4.000 tonnellate di riso lavorato a chicco lungo.

2) Il prodotto verrà consegnato in 80.000 sacchi di polipropilene, ognuno dei quali conterrà 50 chilogrammi.
La consegna verrà effettuata in "cif liner terms" al porto di Callao.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna ad utilizzare la quantità di riso fornito dal Governo Italiano per il consumo alimentare e a fissare, in caso di vendita del prodotto sui mercati interni, il prezzo normalmente praticato per prodotti di uguale qualità.

Il ricavato di tale vendita, al netto delle normali spese per a commercializzazione sul mercato interno, verrà versato in un apposito conto destinato a coprire le spese sostenute dal Governo della Repubblica del Perù per il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale.

4) I due Governi si impegnano a soddisfare le clausole dell'accordo in modo tale da evitare qualsiasi danno ai normali processi produttivi e al commercio internazionale. A tale proposito, entrambi i Governi adotteranno le opportune disposizioni affinché la fornitura di aiuti sia a carattere aggiuntivo e non sostitutivo delle transazioni commerciali che possano ragionevolmente essere previste in assenza di detta fornitura.

5) Il Governo della Repubblica del Perù adotterà le misure necessarie per impedire la riesportazione del prodotto alimentare indicato al punto 1) ricevuto come aiuto, come pure la esportazione commerciale o non commerciale, per un periodo

di sei mesi a partire dall'ultima consegna; del riso di produzione nazionale avente le stesse caratteristiche di quello ricevuto in qualità di dono, nonché i prodotti di prima trasformazione e i sottoprodotti.

6) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a fornire al Governo Italiano tutte le informazioni relative alla esecuzione delle clausole dell'accordo.

A tale scopo, il Governo della Repubblica del Perù comunicherà al Governo Italiano:

a) la data di arrivo di ogni nave, la quantità e la qualità del prodotto scaricato, come pure la data in cui lo sbarco è stato portato a termine;

b) le quantità vendute, il sistema di commercializzazione adottato per la vendita e i prezzi praticati;

c) la situazione del conto speciale costituito con il ricavato della vendita, in moneta nazionale, del prodotto fornito in qualità di aiuto;

d) i progetti finanziati tramite il conto speciale e l'ammontare finanziario del conto speciale rispetto al costo complessivo del progetto stesso.

Le informazioni relative al punto a) dovranno essere fornite entro i 30 giorni successivi alla data di scarico dei prodotti; le informazioni relative ai punti b), c) e d) dovranno essere comunicate entro i 13 mesi successivi alla data di sottoscrizione dell'accordo.

Le responsabilità del Governo Italiano e del Governo della Repubblica del Perù, per quanto riguarda la consegna ed il ricevimento della merce, sono rispettivamente specificate nell'Annesso 2.

Le eventuali controversie verranno regolate direttamente dai due Governi.

Annesso n. 2

CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL RISO NEL PORTO DI SCARICO

1) La consegna del riso al Governo della Repubblica del Perù avrà luogo a bordo della nave nel porto di scarico, previa consegna dei documenti descrittivi della merce e della sua qualità e quantità.

2) Il Governo Italiano si assumerà l'onere di tutte le spese relative al trasporto del riso dal porto italiano di carico fino al porto di scarico del Callao.

Il Governo della Repubblica del Perù si assumerà tutte le spese relative allo scarico del riso nel porto di sbarco del Callao, come pure tutti gli oneri (in particolare la controstallia) derivanti da ritardi, originati per qualunque motivo, nel consentire l'ormeggio della nave.

3) Il Governo Italiano si impegna a notificare con il debito anticipo al Governo della Repubblica del Perù la data di arrivo della nave nel porto di scarico.

4) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a rilasciare senza indugio, successivamente alla consegna dei prodotti liofilizzati, un atto che attesti l'avvenuto ricevimento della merce e dal quale ne risultino la qualità e la quantità.

5) La "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.) e l'Ambasciata della Repubblica del Perù in Roma si metteranno in contatto diretto per il disbrigo delle pratiche di spedizione.

7) L'A.I.M.A." è designata unico mandatario del Governo Italiano.
8) Il Governo della Repubblica del Perù, conformemente alla legislazione peruviana, incarica la "Oficina Nacional de Apoyo Alimentario" (ONAA) d costituirsi in Unità Esecutrice dell'Accordo stipulato con il presente Annesso. Sarà di conseguenza l'Organismo consegnatario del dono.

Lima, 26 giugno 1989

Eccellenza,

Ho l'onore di comunicarLe il ricevimento della sua attenta Nota n. 25429 datata 7 giugno 1989, riferentesi agli aiuti alimentari che il Suo Governo intende fornirci e alle modalità di invio di 4.000 tonnellate di riso alla Repubblica del Perù, contenute nelle clausole annesse.

Sono onorato di metterLa a conoscenza della conformità del mio Governo con il testo delle clausole anzidette. La Vostra Nota e la mia costituiscono un accordo fra i nostri due paesi.

Colgo l'opportunità per esprimere a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta e distinta considerazione.

Guillermo Larco Cox
Ministro degli Affari Esteri

All'Eccellentissimo Signor
Massimo Curcio
Ambasciatore d'Italia
C I T T A'

59.

7-26 giugno 1989, Lima

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana per la fornitura di 110 tonnellate di alimenti liofilizzati a titolo di dono con due allegati (1)

Ambasciata d'Italia

Lima

N. 2539

Lima, 7 de junio de 1989

Excelencia:

Tengo el honor de referirme al acuerdo al que han llegado nuestros dos Gobiernos para el suministro de 110 toneladas de alimentos liofilizados a la República del Perú como ayuda alimentaria bilateral, para sugerirle que el respectivo envío sea efectuado según las cláusulas contenidas en los Anexos N. 1 y 2 de la presente, que forman parte integrante del acuerdo.

En caso de que el Gobierno de la República del Perú concordase con tales cláusulas, esta Nota así como la de aceptación que Vuestra Excelencia tendrá a bien remitirme, constituirán un acuerdo entre nuestros dos Países, el que entrará en vigencia en la fecha de la Nota de Vuestra Excelencia.

Cualquier problema que pudiera surgir en la aplicación del referido acuerdo será sometido a consulta, a pedido de uno de los dos Gobiernos.

Le ruego aceptar, Excelencia, las renovadas expresiones de mi más alta consideración.

Massimo Curcio
Embajador de Italia

Adj.: lo citado

Excmo. Señor
Guillermo LARCO COX
Ministro de Relaciones Exteriores
L I M A

(1) Entrata in vigore: 26 giugno 1989.

Anexo n. 1

MODALIDADES DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIOFILIZADOS A LA REPUBLICA DEL PERU

1) El Gobierno Italiano, en el marco de sus programas de ayuda alimentaria, se compromete a suministrar al Gobierno de la República del Perú, en calidad de donación, los siguientes productos alimentarios:
- 110 toneladas de alimentos liofilizados

2) Tales productos, debidamente embalados, serán proporcionados "ex ship" puerto del Callao dentro de los seis meses siguientes a la suscripción del acuerdo. Las condiciones de la entrega serán concordadas entre la Embajada del Gobierno de la República del Perú en Roma y la "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.), mandataria del Gobierno italiano para la ejecución de las cláusulas del acuerdo.

3) El Gobierno de la República del Perú se compromete a destinar los mencionados productos liofilizados - considerando las especiales modalidades de su uso - a los hospitales, escuelas y otras instituciones necesitadas de ayuda, que cuenten con cocina y comedores populares.

4) El Gobierno de la República del Perú se compromete a proporcionar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de desembarque un informe detallado del uso que haya sido dado a los productos en cuestión por las Instituciones arriba indicadas.

5) Los dos Gobiernos se obligan a cumplir las cláusulas del acuerdo en manera tal de evitar cualquier perjuicio a los normales procesos productivos y al comercio internacional. Con este propósito, ambos Gobiernos adoptarán las disposiciones pertinentes a fin de que la provisión de ayuda sea adicional y no sustitutiva de las transacciones comerciales que puedan ser razonablemente previstas en ausencia de dicho suministro.

6) El Gobierno de la República del Perú tomará las medidas necesarias para impedir la re-exportación de los productos alimentarios indicados en el punto 1).

7) El Gobierno de la República del Perú comunicará al Gobierno Italiano el puerto y la fecha de llegada del barco, la calidad y la cantidad de los productos descargados y la fecha en la cual el desembarque ha sido completado. Tales informaciones deberán ser proporcionadas a más tardar 30 días después de la fecha de descarga de los productos.

8) Las responsabilidades del Gobierno Italiano y del Gobierno de República del Perú, en lo que concierne a la entrega y recepción de la mercadería, respectivamente, son especificadas en el Anexo n. 2. Las eventuales controversias serán reguladas directamente por los dos Gobiernos.

Anexo n. 2

CLAUSULAS RELACIONADAS CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LIOFILIZADOS EN EL PUERTO DE DESCARGA

1) La entrega de los productos liofilizados al Gobierno de la República del Perú tendrá lugar a bordo de la nave en el puerto de descarga, previa remisión de los documentos representativos de la mercadería así como de sus cualidades y cantidades.

2) El Gobierno Italiano asumirá todos los gastos relacionados con el transporte de los productos liofilizados desde el puerto italiano de carga hasta el puerto de descarga del Callao.

3) El Gobierno de la República del Perú asumirá todos los gastos relacionados con la descarga de los productos liofilizados en el puerto de desembarque del Callao, así como todos los gastos (en especial la sobrestadía) que se deriven de atrasos - originados por cualquier razón - en admitir el barco al anclaje.

4) El Gobierno de la República del Perú se compromete a extender sin demora, después de la entrega de los productos liofilizados, un acta de recepción por la mercadería recibida en la que se deje constancia de su calidad y cantidad.

5) El Gobierno Italiano se compromete a notificar con la debida antelación al Gobierno de la República del Perú la fecna de llegada del barco al puerto de descarga.

6) La "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.) y la Embajada de la República del Perú en Roma se pondrán en directo contacto para la .aplicación de las cláusulas de despacho.

7) La "A.I.M.A." es la designada como único mandatario por el Gobierno Italiano.

8) El Gobierno de la República del Perú, de acuerdo a la legislación peruana, designa a la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA) para que se constituya en la Unidad Ejecutora del Convenio al que se contrae el presente Anexo.

En consecuencia, será la Entidad consignataria de la donación.

Nº RE (CI-PS): 6-16/124

Lima, 26 de junio de 1989

Excelencia:

Tengo el honor de comunicar a usted el recibo de su atenta Nota Nº 2539 de fecha 7 de junio de 1989, referida a la ayuda alimentaria que tiene a bien otorgar su Ilustrado Gobierno y a las modalidades de envío de 110 toneladas de alimentos liofilizados a la República del Perú, contenidas en las cláusulas anexas.

Me honra en dar a conocer a Vuestra Excelencia, la conformidad de mi Gobierno con el texto de las cláusulas antes citadas. Vuestra Nota y la mía, constituyen un acuerdo entre nuestros dos países.

Hago propicia la oportunidad para expresar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Guillermo Larco Cox
Ministro de Relaciones Exteriores

Al Excelentísimo señor
Massimo Curcio
Embajador de Italia
CIUDAD.-

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA -
LIMA

N. 2539

Lima, 7 giugno 1989

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento all'accordo raggiunto dai nostri due Governi per la fornitura di 110 tonnellate di alimenti liofilizzati alla Repubblica del Perù come aiuto alimentare bilaterale, per suggerirLe che il relativo invio venga effettuato secondo le clausole contenute negli Annessi n. 1 e 2 della presente, che costituiscono parte integrante dell'accordo.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica del Perù fosse concorde con dette clausole, questa Nota, come pure quella di accettazione che Vostra Eccellenza avrà l'amabilità di trasmettermi, costituiranno un accordo fra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore nella data della Nota di Vostra Eccellenza.

Qualsiasi problema che dovesse insorgere nell'applicazione del suddetto accordo verrà sottoposto a consultazioni, su richiesta di uno dei due Governi.

La prego di accettare, Eccellenza, le rinnovate espressioni della mia più alta considerazione.

Massimo Curcio
Ambasciatore d'Italia

All.: quanto sopra

Ecc.mo Signor
Guillermo LARCO COX
Ministro degli Affari Esteri
L I M A

Allegato n. 1

MODALITA' DELLA FORNITURA DI PRODOTTI LIOFILIZZATI ALLA REPUBBLICA DEL PERU'

1) Il Governo Italiano, nel contesto dei suoi programmi di aiuto alimentare, si impegna a fornire al Governo della Repubblica del Perù, a titolo di dono, i seguenti prodotti alimentari:

- 110 tonnellate di alimenti liofilizzati

2) Tali prodotti, debitamente confezionati, verranno consegnati "ex ship" nel porto del Callao entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione dell'accordo. Le condizioni della consegna verranno concordate tra la Ambasciata del Governo della Repubblica del Perù in Roma e la "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.), mandataria del Governo italiano per l'esecuzione delle clausule dell'accordo.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a destinare i suddetti prodotti liofilizzati - considerando le speciali modalità del loro uso - agli ospedali, alle scuole e ad altre istituzioni che abbisognano di aiuto, che siano dotate di cucina e di strutture adeguate alla consumazione dei pasti.

4) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a fornire entro i sei mesi successivi alla data di sbarco una relazione dettagliata sull uso che è stato fatto dei prodotti in questione da parte delle istituzioni suindicate.

5) I due Governi si impegnano a sodoisfare le clausole dell'accordo in modo tale da evitare qualsiasi danno ai normali processi produttivi e al commercio internazionale. A tale proposito, entrambi i Governi adotteranno le opportune disposizioni affinché la fornitura di aiuti sia a carattere aggiuntivo e non sostitutivo delle transazioni commerciali che possano ragionevolmente essere previste in assenza di detta fornitura.

6) Il Governo della Repubblica del Perù adotterà le misure necessarie per impedire la riesportazione dei prodotti alimentari indicati al punto 1).

7) Il Governo della Repubblica del Perù comunicherà al Governo Italiano il porto e la data di arrivo della nave, la qualità e la quantità dei prodotti scaricati e la data in cui le operazioni di sbarco sono state concluse. Dette informazioni dovranno essere fornite entro 30 giorni dalla data di scarico dei prodotti.

8) Le responsabilità del Governo Italiano e del Governo della Repubblica del Perù, per quanto inerisce alla consegna e al ricevimento della merce, vengono rispettivamente specificate nell'Annesso n. 2. Le eventuali controversie verranno regolate direttamente dai due Governi.

Annesso n. 2

CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DEI PRODOTTI LIOFILIZZATI NEL PORTO DI SCARICO

1) La consegna dei prodotti liofilizzati al Governo della Repubblica del Perù avrà luogo a bordo della nave nel porto di scarico, previa consegna dei documenti descrittivi della merce e della sua qualità e quantità.

2) Il Governo Italiano si assumerà l'onere di tutte le spese relative al trasporto dei prodotti liofilizzati dal porto italiano di carico fino al porto di scarico del Callao.

3) Il Governo della Repubblica del Perù si assumerà l'onere di tutte le spese relative allo scarico dei prodotti liofilizzati nel porto di sbarco del Callao, come pure tutte le spese (in particolare di controstallia) che derivino da ritardi, avutisi per qualunque motivo, nel consentire l'ormeggio della nave.

4) Il Governo della Repubblica del Perù si impegna a rilasciare senza indugio, successivamente alla consegna dei prodotti liofilizzati, un atto che attesti l'avvenuto ricevimento della merce e dal quale ne risultino la qualità e la quantità.

5) Il Governo Italiano si impegna a notificare con il debito anticipo al Governo della Repubblica del Perù la data di arrivo della nave nel porto di scarico.

6) La "Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo" (A.I.M.A.) e l'Ambasciata della Repubblica del Perù in Roma si metteranno in contatto diretto per il disbrigo delle pratiche di spedizione.

7) L'A.I.M.A." è designata unico mandatario del Governo Italiano.

8) Il Governo della Repubblica del Perù, conformemente alla legislazione peruviana, incarica la "Oficina Nacional de Apoyo Alimentario" (ONAA) di costituirsi in Unità Esecutrice dell'Accordo stipulato con il presente Annesso.
Sarà di conseguenza l'Organismo consegnatario del dono.

Lima, 26 giugno 1989

Eccellenza,

Ho l'onore di comunicarLe il ricevimento della sua attenta Nota n. 2539 datata 7 giugno 1989, riferentesi agli aiuti alimentari che il Suo Governo intende fornirci e alle modalità di invio di 110 tonnellate di alimenti liofilizzati alla Repubblica del Perù, contenute nelle clausole annesse.

Sono onorato di metterLa a conoscenza della conformità del mio Governo con il testo delle clausole anzidette. La Vostra Nota e la mia costituiscono un accordo fra i nostri due paesi.

Colgo l'opportunità per esprimere a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta e distinta considerazione.

Guillermo Larco Cox
Ministro degli Affari Esteri

All'Eccellentissimo Signor
Massimo Curcio
Ambasciatore d'Italia
C I T T A'

60.

16-21 giugno 1989, Roma

Accordo, concluso mediante scambio di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco relativo ai voli umanitari, di soccorso, di aerotaxi e di aeroambulanza (1)

Ministero degli Affari Esteri

IL VICE DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI

074/ 11209

Rome, le 16 GIU. 1989

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que les Autorités Italiennes compétentes,

eu égard au caractère particulier des vols humanitaires et de secours, de taxi aérien et sanitaires, qui exige des procédures souples;

considérant que les opérations aériennes susmentionnées ne portent pas préjudice aux services aériens réguliers;

désireuses de faciliter ces catégories de services aériens non réguliers;

estiment souhaitable de conclure avec les Autorités compétentes de la Principauté de Monaco un accord comprenant les dispositions de procédure suivantes:

1. Les vols humanitaires et de secours, de taxi aérien et sanitaires sont admis librement sur les

----

S.E.
RENE' NOVELLA
Ambassadeur
de la Principauté de Monaco
R_O_M_E

(1) Entrata in vigore: 1° agosto 1989.

territoires des deux pays sur notification d'un plan de vol OACI, sans que leur soient imposées les "réglementations, conditions ou restrictions" que les Etats contractants ont la faculté d'édicter conformément au deuxième alinéa de l'article 5 de la Convention de Chicago.

2. A cette fin:

a) un vol humanitaire et de secours est défini comme un vol destiné à répondre à des nécessités humanitaires ou de secours;

b) un vol de taxi aérien, y compris un vol sanitaire, est défini comme un vol à caractère occasionnel effectué par un aéronef ne pouvant transporter plus de dix personnes, loué dans son intégralité par une même personne (individu, établissement, société ou organisme) et dont aucune partie de la capacité n'est sou-louée à un tiers.

3. Cet accord s'appliquera uniquement aux vols humanitaires et de secours, de taxi aerien et sanitaires assurés par des entreprises de transport aérien des deux pays dûment autorisées par leurs propres Autorités aeronautiques, sous réserve que la propriété réelle et le contrôle effectif de ces entreprises soient détenus dans les pays respectifs et qu'elles se conforment aux lois et règlements des deux parties régissant la navigation aérienne, les aeroports et les héliports.

4. Les Autorités aeronautiques des deux pays communiqueront, avant l'entrée en vigueur du présent accord, la liste des transporteurs aeriens habilités à effectuer les opérations aériennes concernées par le présent accord et actualiseront périodiquement la situation.

5. La libre admission prevue au paragraphe 1 ci-dessus concerne les aéroports internationaux civils et les aeroports militaires ainsi que les héliports civils, ouverts a la circulation aérienne civile internationale commerciale des deux pays sur la base d'une reelle reciprocité.

6. En ce qui concerne les vols de taxi aérien le present accord, outre les opérations de/vers l'étranger, comprend les operations aériennes touchant deux points ou plus des territoires respectifs, sous réserve que de tels vols soient effectués en vue du transport des mêmes passagers dans les trente-six heures suivant l'arrivée des vols de l'étranger et qu'aucun autre passager ne soit embarqué et/ou débarqué.

7. Le présent accord s'appliquera pendant une période de deux années civiles et sera reconduit tacitement de deux ans en deux ans, à moins que l'une des Parties ne notifie, trois mois avant chaque date d'expiration, sa décision de mettre fin au present accord ou de le modifier.

Si les Autorités competentes de la Principauté de Monaco approuvent les dispositions ci-dessus, cette lettre et votre lettre de reponse constitueront un accord qui entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant ledit echange de lettres.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

AMBASSADE
DE LA
PRINCIPAUTÉ DE MONACO

3309/L/421

Rome, le 21 Juin 1989

Monsieur le Ministre Plénipotentiaire,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 16 Juin 1989 - n° 074/11209, ainsi rédigée dans sa version française sur laquelle nous nous sommes accordés :

"J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que les Autorités Italiennes compétentes,

"eu égard au caractère particulier des vols humanitaires et de secours, de taxi aérien et sanitaires, qui exige des procédures souples ;

"considérant que les opérations aériennes susmentionnées ne portent pas préjudice aux services aériens réguliers ;

"désireuses de faciliter ces catégories de services aériens non réguliers ;

"estiment souhaitable de conclure avec les Autorités compétentes de la Principauté de Monaco un accord comprenant les dispositions de procédure suivantes :

S.E.
Francesco ALOISI
Ministre Plénipotentiaire
Sous-Directeur Général des Affaires Economiques
Ministère des Affaires Etrangères
R O M E

"1. Les vols humanitaires et de secours, de taxi aérien et sanitaires sont admis librement sur les territoires des deux pays sur notification d'un plan de vol OACI, sans que leur soient imposées les "réglementations, conditions ou restrictions" que les Etats contractants ont la faculté d'édicter conformément au deuxième alinéa de l'article 5 de la Convention de Chicago.

"2. A cette fin :

"a) un vol humanitaire et de secours est défini comme un vol destiné à répondre à des nécessités humanitaires ou de secours ;

"b) un vol de taxi aérien, y compris un vol sanitaire, est défini comme un vol à caractère occasionnel effectué par un aéronef ne pouvant transporter plus de dix personnes, loué dans son intégralité par une même personne (individu, établissement, société ou organisme) et dont aucune partie de la capacité n'est sous-louée à un tiers.

"3. Cet accord s'appliquera uniquement aux vols humanitaires et de secours, de taxi aérien et sanitaires assurés par des entreprises de transport aérien des deux pays dûment autorisées par leurs propres Autorités aéronautiques, sous réserve que la propriété réelle et le contrôle effectif de ces entreprises soient détenus dans les pays respectifs et qu'elles se conforment aux lois et règlements des deux parties régissant la navigation aérienne, les aéroports et les héliports.

"4. Les Autorités aéronautiques des deux pays communiqueront, avant l'entrée en vigueur du présent accord, la liste des transporteurs aériens habilités à effectuer les opérations aériennes concernées par le présent accord et actualiseront périodiquement la situation.

"5. La libre admission prévue au paragraphe 1 ci-dessus concerne les aéroports internationaux civils et les aéroports militaires ainsi que les héliports civils, ouverts à la circulation aérienne civile internationale commerciale des deux pays sur la base d'une réelle réciprocité.

"6. En ce qui concerne les vols de taxi aérien le présent accord, outre les opérations de/vers l'étranger, comprend les opérations aériennes touchant deux points ou plus des territoires respectifs, sous réserve que de tels vols soient effectués en vue du transport des mêmes passagers dans les trente-six heures suivant l'arrivée des vols de l'étranger et qu'aucun autre passager ne soit embarqué et/ou débarqué.

"7. Le présent accord s'appliquera pendant une période de deux années civiles et sera reconduit tacitement de deux ans en deux ans, à moins que l'une des Parties ne notifie, trois mois avant chaque date d'expiration, sa décision de mettre fin au présent accord ou de le modifier.

"Si les Autorités compétentes de la Principauté de Monaco approuvent les dispositions ci-dessus, cette lettre et votre lettre de réponse constitueront un accord qui entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant ledit échange de lettres.

"Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération."

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement Princier sur les dispositions qui précèdent.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre Plénipotentiaire, les assurances de ma haute considération.

l'Ambassadeur

René NOVELLA

7. — Libreria - *Suppl. ord. G.U. n. 242*

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Vice Direttore Generale degli Affari Economici

Roma, il 16 giugno 1989

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di far sapere a Sua Eccellenza che le Autorità Italiane competenti,

in considerazione della natura particolare dei voli umanitari e di soccorso, di tassi aerei e sanitari, la quale richiede procedure flessibili;

considerando che le operazioni aeree summenzionate non recano pregiudizio ai servizi aerei regolari;

desiderose di agevolare dette categorie di servizi aerei non regolari;

ritengono opportuno stipulare con le Autorità competenti del Principato di Monaco un Accordo che includa le seguenti disposizioni di procedura:

1. I voli umanitari e di soccorso, di tassi aereo e sanitari sono ammessi liberamente sui territori di entrambi i paesi dietro notifica di un Piano di volo ICAO, senza che vengano loro imposte le "regolamentazioni, condizioni o limitazioni" che gli Stati contraenti hanno facoltà di promulgare in conformità con il secondo comma dell'articolo 5 della Convenzione di Chicago.

2. A tal fine:

a) per volo umanitario e di soccorso si intende un volo destinato a rispondere ad esigenze umanitarie o di soccorso;

b) per volo di tassi aereo, compreso un volo sanitario, si intende un volo di natura occasionale effettuato da un'aeronave che non può trasportare più di dieci persone, integralmente noleggiate da una stessa persona (individuo, istituto, società o organismo), nessuna parte della cui capacità sia subaffittata ad un terzo.

S.E.
RENE'NOVELLA
Ambasciatore
del Principato di Monaco
ROMA

3. Questo Accordo si applicherà unicamente ai voli umanitari e di soccorso, di tassi aereo e sanitari gestiti da imprese di trasporto aereo di entrambi i paesi debitamente autorizzate dalle loro Autorità aeronautiche, sotto riserva che la proprietà reale ed il controllo effettivo di tali imprese siano detenuti nei rispettivi paesi e che esse si attengano alle leggi ed ai regolamenti di entrambe le Parti che regolano la navigazione aerea, gli aeroporti e gli eliporti.

4. Le Autorità aeronautiche di entrambi i Paesi comunicheranno, prima della entrata in vigore del presente Accordo, la lista dei trasportatori aerei abilitati ad effettuare le operazioni aeree oggetto del presente Accordo ed aggiorneranno periodicamente la situazione.

5. La libera ammissione prevista al paragrafo 1 qui sopra riguarda gli aeroporti internazionali civili, gli aeroporti militari nonché gli eliporti civili aperti alla navigazione aerea civile internazionale commerciale di entrambi i paesi in base ad una reciprocità effettiva.

6. Per quanto riguarda i voli di tassi aereo, il presente Accordo, oltre alle operazioni verso l'estero e in provenienza dall'estero, include le operazioni aeree che raggiungono due punti o più dei territori rispettivi, sotto riserva che tali voli siano effettuati in vista del trasporto degli stessi passeggeri entro trentasei ore dopo l'arrivo dei voli dall'estero e che nessun altro passeggero vi venga imbarcato e/o sbarcato.

7. Il presente Accordo si applicherà per un periodo di due anni civili e sara tacitamente rinnovato ogni due anni, a meno che una delle Parti non notifichi, tre mesi prima di ciascuna data di scadenza, la propria decisione di porre fine al presente Accordo o di modificarlo.

Se le Autorità competenti del Principato di Monaco approvano le disposizioni di cui sopra, la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiranno un Accordo che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a detto scambio di lettere.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.

Francesco ALOISI

AMBASCIATA DEL
PRINCIPATO DI MONACO

Roma, il 21 giugno 1989

3309/L/421

Signor Ministro Plenipotenziario,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 16 giugno 1989 - n°074/11209, redatta nella versione francese che abbiamo convenuto di comune accordo:

"Ho l'onore di far sapere a Sua Eccellenza che le Autorità Italiane competenti,

"in considerazione della natura particolare dei voli umanitari e di soccorso, di tassì aereo e sanitari, la quale richiede procedure flessibili;

" considerando che le operazioni aeree summenzionate non recano pregiudizio ai servizi aerei regolari;

" desiderose di agevolare dette categorie di servizi aerei non regolari;

" ritengono opportuno stipulare con le Autorità competenti del Principato di Monaco un accordo che includa le seguenti disposizioni di procedura:

"1. I voli umanitari e di soccorso, di tassì aereo e sanitari sono ammessi liberamente sui territori di entrambi i paesi dietro notifica di un Piano di volo ICAO, senza che vengano loro imposte le "regolamentazioni, condizioni o limitazioni" che gli Stati contraenti hanno facoltà di promulgare in conformità con il secondo comma dell'articolo 5 della Convenzione di Chicago.

"2. A tal fine:

a) per volo umanitario e di soccorso si intende un volo destinato a rispondere ad esigenze umanitarie o di soccorso;

b) per volo di tassì aereo, compreso un volo sanitario, si intende un volo di natura occasionale effettuato da un'aeronave che non può trasportare più di dieci persone, integralmente noleggiata da una stessa persona (individuo, istituto, società o organismo), nessuna parte della cui capacità sia subaffittata ad un terzo.

S.E.
Francesco ALOISI
Ministro Plenipotenziario
Vice-Direttore Generale degli Affari Economici
Ministero degli Affari Esteri
ROMA

"3. Questo Accorso di applicherà unicamente aivoli umanitari e di soccorso, di tassì aereo e sanitari gestiti da imprese di trasporto aereo di entrambi paesi debitamente autorizzate dalle loro Autorità aeronautiche, sotto riserva che la proprietà reale ed il controllo effettivo di tali imprese siano detenuti nei rispettivi paesi e che esse si attengano alle leggi ed ai regolamenti di entrambe le Parti che regolano la navigazione aerea, gli aeroporti e gli eliporti.

" 4. Le Autorità aeronautiche di entrambi i Paesi comunicheranno, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, la lista dei trasportatori aerei abilitati ad effettuare le operazioni aeree oggetto del presente Accordo ed aggiorneranno periodicamente la situazione.

" 5. La libera ammissione prevista al paragrafo 1 qui sopra riguarda gli aeroporti internazionali civili, gli aeroporti militari nonché gli eliporti civili aperti alla navigazione aerea civile internazionale commerciale di entrambi i paesi in base ad una reciprocità effettiva.

"6. Per quanto riguarda i voli di tassì aereo, il presente Accordo, oltre alle operazioni verso l'estero o in provenienza dall'estero, include le operazioni aeree che raggiungono due punti o più dei territori rispettivi sotto riserva che tali voli siano effettuati in vista del trasporto degli stessi passeggeri entro trentasei ore dopo l'arrivo dei voli dall'estero e che nessun altro passeggero vi venga imbarcato e/o sbarcato.

"7. Il presente Accordo si applicherà per un periodo di due anni civili e sara tacitamente rinnovato ogni due anni, a meno che una delle Parti non notifichi tre mesi prima di ciascuna data di scadenza, la propria decisione di porre fine al presente Accordo o di modificarlo.

" Se le Autorità competenti del Principato di Monaco approvano le disposizioni di cui sopra, la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiranno un Accordo che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a detto scambio di lettere.

"Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione."

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Principesco per quanto riguarda le disposizioni di cui sopra.

La prego di gradire, Signor Ministro Plenipotenziario, i sensi della mia alta considerazione.

L'AMBASCIATORE

René NOVELLA

61.

26 luglio 1989, Roma

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mali, con tre annessi (1)

ACCORDO

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Mali, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre le deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 27 Octobre 1988 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Mali, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:
a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la Republique du Mali ou bénéficiant de sa garantie envers l'Italie échues et non réglées au 30 Juin 1988, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Janvier 1988 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après denommée "SACE" (Annexe A);
b) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, dues entre le 1er Juillet 1988 et le 31 Octobre 1989 et non réglées, résultant des prêts d'aide publique au développement dont aux conventions financières conclues le 6 Juin 1983 et le 24 Février 1986 (Annexe B);
c) la consolidation des dettes indiquées au paragraphe b) de cet Article, en principal et intérets contratuels, échues et non réglées au 30 Juin 1988 résultant de la convention financière conclue le 6 Juin 1983 (Annexe C).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

(1) Entrata in vigore: 26 luglio 1989.
Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

ARTICLE II

a) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphe a) seront remboursées par le Gouvernement du Mali et transférées par l'entremise de la Caisse Autonome d'Amortissement (ci-après denommée "CAISSE") à la "SACE", dans la devise indiquée dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Août 1996 e le dernier le 28 Février 2002.

b) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphe b)seront remboursées par le Gouvernement du Mali et transférées par l'entremise de la "CAISSE" au MEDIOCREDITO CENTRALE, dans la devise indiquée dans les conventions financières, en 22 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Août 2003 et le dernier le 28 Février 2014.

c) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphe c) seront remboursées par le Gouvernement du Mali et transférées par l'entremise de la "CAISSE" au MEDIOCREDITO CENTRALE, dans la devise indiqués dans la convention financière, en 22 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Août 2002 et le dernier le 28 Février 2013.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, le Gouvernement du Mali s'engage à rembourser et à transférer par l'entremise de la "CAISSE" aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'écheance jusqu'au règlement total des dettes mêmes, calculés comme suit:

- pour les dettes visées au précédent Article II, paragraphe a), au taux d'intérêt de 9,20 % p.a.;
- pour les dettes visées au précédent Article II,paragraphes b) e c), au taux d'intérêt de 4 % p.a. pour les dettes résultant de la convention financière conclue le 6 Juin 1983 et de 1,50 % p.a. pour les dettes résultant de la convention financière conclue le 24 Février 1986.

Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières en versements semestriels (28 Février-31 Août) dont le premier échéant le 28 Févnier 1990.

ARTICLE IV

Le present Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réferènt les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 31 Décembre 1987 ayant pour effet d'augmenter les engagements du Mali envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le present Accord.

ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le present Accord.

Fait à Rome en deux exemplaires, en langue française,
le 26 Juillet 1989.

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République du Mali

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mali, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo-Verbale firmato a Parigi il 27 Ottobre 1988 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" concernenti il consolidamento del debito del Mali ., hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti in quota capitale ed interessi contrattuali del Governo della Repubblica del Mali o beneficianti della garanzia di tale Stato nei confronti dell'Italia, giunti a scadenza e non saldati alla data del 30 giugno 1988, relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonché ad operazioni finanziarie che prevedono un saldo scaglionato su un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetti di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 gennaio 1988 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano tramite la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", in appresso denominata "SACE" (Annesso A);

b) Il consolidamento dei debiti in capitale ed interessi contrattuali, dovuti entro il 1° luglio 1988 ed il 31 Ottobre 1989 e non saldati, derivanti da prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo, di cui alle Convenzioni finanziarie stipulate il 6 giugno 1983 ed il 24 Febbraio 1986 (Annesso B);

c) il consolidamento dei debiti indicati al paragrafo b)del presente Articolo, in quota capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non saldati alla data del 30.6.1988 risultanti dalla Convenzione finanziaria stipulata il 6 giugno 1983 (Annesso C).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

a) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo a) saranno rimborsati dal Governo del Mali e trasferiti tramite la Cassa Autonoma di Ammortamento (in appresso denominata "CASSA") alla "SACE" nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sara pagata il 31 Agosto 1996 e l'ultima il 28 Febbraio 2002,

b) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo b) saranno rimborsati dal Governo del Mali e trasferiti tramite la "CASSA" al MEDIOCREDITO CENTRALE, nella valuta indicata nelle Convenzioni finanziarie, in 22 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sara pagata il 31 agosto 2003 e l'ultima il 28 febbraio 2014.

c) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo c) saranno rimborsati dal Governo del Mali e trasferiti tramite la "CASSA" al MEDIOCREDITO CENTRALE, nella valuta indicata nella Convenzione finanziaria, in 22 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali sara pagata il 31 Agosto 2002 e l'ultima il 28 febbraio 2013.

ARTICOLO III

Il Governo del Mali si impegna a rimborsare ed a trasferire tramite la "CASSA" agli aventi diritto in Italia, sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è ri-scaglionato in base al presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale dei predetti debiti, calcolati come segue:

- per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafo a), in base ad un tasso d'interesse del 9,20% annuo;

- per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafi b) e c), in base ad un tasso d'interesse del 4 % annuo per i debiti risultanti dalla Convenzione finanziaria stipulata il 6 giugno 1983 e dell'1,50% annuo per i debiti risultanti dalla Convenzione finanziaria stipulata il 24 febbraio 1986.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei contratti e nelle convenzioni finanziarie in rate semestrali (28 febbraio- 31 agosto) la prima delle quali a scadere il 28 febbraio 1990.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dalla legislazione comune, e neppure gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I, indicati nelle liste in annesso. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle norme riguardanti il pagamento ed alle date delle scadenze.

Ogni modifica dei contratti o delle convenzioni avvenuta dopo il 31 dicembre 1987 che abbia come effetto di incrementare gli impegni del

Mali nei confronti dell'Italia sarà considerata come un nuovo impegno non previsto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente abilitati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma in due esemplari, in lingua francese,
il 26 luglio 1989

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALI

89A4420

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651387) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- — presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- — presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	5[illegible]0.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. [illegible], si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.000
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***